Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 48 del 27 febbraio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 27

LEGGE 15 febbraio 1995, n. **51.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.

LEGGE 15 febbraio 1995, n. **52.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.

LEGGE 15 febbraio 1995, n. **53.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991.

LEGGE 15 febbraio 1995, n. **54.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 febbraio 1995, n. **51.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION CONCERNING THE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR THE INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENCE AND HIGH TECHNOLOGY

WHEREAS Article 2 (j) of the Constitution of the United Nations Industrial Development Organization (hereinafter referred to as "UNIDO") provides that UNIDO shall promote, encourage and assist in the development, selection, adaptation, transfer and use of industrial technology, with due regard for the socio-economic conditions and the specific requirements of the industry concerned, with special reference to the transfer of technology from the industrialized to the developing countries as well as among the developing countries themselves;

WHEREAS the General Conference of UNIDO took note by GC.4/Res.14 that an international centre for science and high technology will be established as described in document GC.4/39 of the General Conference;

WHEREAS the Government of Italy (hereinafter referred to as "the Government") has welcomed the establishment of the International Centre for Science and High Technology (hereinafter referred to as "ICS") and has declared its readiness to provide UNIDO with financial, logistical and other support, including the necessary premises, for ICS;

WHEREAS the objective of ICS is to develop and strengthen the scientific and technological capabilities of developing countries in the creation and application of scientific knowledge;

WHEREAS the paucity of research capacities in developing countries can be overcome by providing scientists from developing countries with training and access to state-of-the-art equipment and facilities relevant to the development of science-based industry;

WHEREAS the beneficiaries of the activities of ICS will be scientists from developing countries and, through them, the technologists and industrialists in such countries;

WHEREAS it is expected that contributions from further donors interested in the activities of ICS will be received;

NOW THEREFORE the Government and UNIDO hereby agree as follows:

ARTICLE I

Legal Status

1. The International Centre for Science and High Technology is established within the legal framework of UNIDO as a scientific institution with autonomy as defined in the present Agreement.

2. The ICS will comprise three institutes:
   (a) The International Institute for Pure and Applied Chemistry;

(b) The International Institute for Earth, Environmental and Marine Sciences and Technologies, and

(c) The International Institute for High Technology and New Materials.

3. The headquarters of ICS, including facilities for the three institutes referred to in paragraph 2 above, will be located in Trieste, Italy, and facilities for the International Institute for Earth, Environmental and Marine Sciences and Technologies will also be established in Venice.

ARTICLE II

Objectives

The objectives of ICS will be the following:

a) to further, for the benefit of developing countries, the utilization of applied science for peaceful aims, and the development of science-based technologies;

b) to promote and stimulate high-level research with a direct involvement of developing countries' scientists, and

c) to provide conditions and structures for the professional promotion of scientists and technicians of developing countries.

ARTICLE III

Functions

To fulfill the objectives mentioned in Article II, ICS will carry out the following main functions: long-term and short-term training; research; conduct of workshops and scientific meetings; operation of a scheme of visiting scientists and associates; advisory services, cooperation with industry, cooperation with and affiliation of relevant national institutions, transfer of technologies.

ARTICLE IV

Activities

The three institutes will carry out activities selected from one or more of the following subject areas:

(a) The International Institute for Pure and Applied Chemistry: macromolecules, catalysis, reactivity, computer chemistry, synthesis, fine pharmaceuticals and interfacial phenomena.

(b) The International Institute for Earth, Environmental and Marine Sciences and Technologies: recent advances in geophysics prospecting, earthquake prediction and engineering, atmosphere and oceans, environmental aspects of climate, water pollution and marine research, including marine biotechnology and activities connected with mining, offshore engineering and coastal management.

(c) The International Institute for High Technology and New Materials: computer science and microelectronics, lasers, fibre optics, communication physics, superconductivity, semiconductors, composite materials and energy conversion.

ARTICLE V

Financial Arrangements

1. To finance the activities of ICS, the Government agrees to pay for the first year a minimum sum of seven (7) billion Italian Lire to UNIDO as a special purpose contribution to the Industrial Development Fund. The level of the contribution shall be reviewed, every year, on the basis of the recommendations of the Steering Committee. At the beginning of each calendar year UNIDO shall write to the Government requesting the payment of the aforesaid amount and submitting all the relevant documentation and information.

2. UNIDO shall credit the contributions of the Government to a sub-account of the Industrial Development Fund, which is to be created for this purpose. Interest accruing thereon shall also be credited to this account. The amounts credited to the account shall be utilized by UNIDO in conformity with the budget and this Agreement.

3. The Government may make further contributions to fulfill the initial needs of ICS. Other Governments as well as public and private bodies may participate in ICS funding.

4. The account shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the financial regulations, rules and directives of UNIDO.

5. UNIDO shall provide the Government with the following statements and reports in the format normally followed by UNIDO for official accounting and financial reporting:

a) An annual financial statement showing income, expenditures, assets and liabilities as of 31 December of each year with respect to the funds provided by the Government;

b) a final financial statement within six months of termination of the present Agreement.

In accordance with UNIDO's Financial Regulations and Rules the above financial statements will be expressed in United States dollars using the appropriate United Nations operational rate of exchange.

6. In the event of termination of this Agreement any balance of the funds in the account shall continue to be held by UNIDO until all expenditures incurred by UNIDO have been satisfied from such funds.

7. ICS shall be financed exclusively from voluntary contributions to be made to UNIDO for the purpose of ICS. Administrative and support costs incurred by UNIDO for the activities of ICS, referred to in Articles III and IV of the present Agreement, shall be reimbursed to UNIDO and charged to the account at a rate of five (5) per cent of all expenditures incurred on those activities. With the agreement of the Managing Director and after informing the Steering Committee, the account may also be charged with

any unforeseen and identifiable administrative and support costs incurred by UNIDO and not provided for in the programme budget.

ARTICLE VI

Organization and Administration

The organization and the administration of ICS shall, under the authority of the Director-General of UNIDO, comprise the following organs: the Rector, the Managing Director and the ICS Secretariat, the Steering Committee and the International Scientific Committee.

1. The Rector of ICS shall be nominated by the Director-General of UNIDO after consultation with the Steering Committee, shall supervise all the scientific activity of ICS and shall be the President of the International Scientific Committee.

2. On the basis of a list of candidates submitted by the Steering Committee, the Managing Director of ICS shall be appointed by the Director-General of UNIDO, under whose authority he shall operate and shall be in charge of and bear responsibility for the administration and management of ICS.

3. The Steering Committee will be composed, during the first application of the present statute, of two representatives of the Government, one of which will be a scientist, a representative of UNIDO and a representative of developing countries selected on the proposal of the Director-General on a rotating basis. Subsequently, on the proposal of the Director-General, the Committee shall coopt

other members representing major donors. The Steering Committee will be convened for the first meeting by the Director-General and will establish rules of procedure for its own functioning, to be submitted for approval to the Director-General.

4. The International Scientific Committee shall reflect the relevant scientific disciplines and include an adequate number of qualified scientists and technologists from developing countries and from the host country. The composition of the Committee will be decided by the Director-General of UNIDO, taking into consideration the proposals of the Steering Committee, the Managing Director and the Rector. The Director-General of UNIDO or his representative will be entitled to participate in the work of the Committee. The Committee will be convened at least once a year. The Committee will review the programme and budget of ICS from the scientific point of view and will make comments and recommendations thereon.

5. The ICS Secretariat will service the Steering Committee and the International Scientific Committee. The Director-General of UNIDO shall, in accordance with the applicable Staff Regulations and Rules of UNIDO, appoint the staff of the ICS Secretariat which initially will be composed of no more than 8 staff recruited internationally and of no more than 14 staff recruited locally. Thereafter, the Steering Committee will consider, when reviewing and adopting the programme and budget, the need for additional staff, as necessary.

ARTICLE VII

Programme and Budget

The programme and budget of ICS will be drawn up by the Managing Director, after consultation with the Rector and after having considered the recommendations of the International Scientific Committee. The programme and budget are then presented to the Steering Committee for review and adoption prior to their submission to the Director-General of UNIDO for his approval. The Director-General of UNIDO may require the Steering Committee to modify the programme and budget. The programme shall be for a five-year period and will be extended biennally according to the financial cycle of UNIDO with effect from the beginning of the calendar year. Payments will be made on a yearly basis.

ARTICLE VIII

Settlement of Disputes

Any dispute arising out of the interpretation or application of this Agreement, that is not settled by negotiation or as may otherwise be agreed, may at the request of either Party be submitted to an arbitral tribunal for decision. The Director-General of UNIDO and the Government shall each designate one arbitrator, and the two arbitrators so designated shall elect a third, who shall be the chairman of the tribunal. If within thirty days of the request for arbitration, either Party has not designated an arbitrator, either Party may request the

President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. The same procedure shall apply if within thirty days of the designation or appointment of the second arbitrator the third arbitrator has not been elected. A majority of the members of the arbitral tribunal shall constitute a quorum, and decisions shall be made by majority vote. The arbitral procedure shall be established by the tribunal, whose decisions, including all rulings concerning its constitution, procedure, jurisdiction and the division of the expenses of arbitration between the Parties, shall be binding on all parties to the dispute. The remuneration of the arbitrators shall be determined on the same basis as that of ad hoc judges of the International Court of Justice under Article 32(4) of its Statute.

ARTICLE IX

Supplemental Agreements

The Parties may enter into such supplemental agreements or arrangements as may be necessary and appropriate.

ARTICLE X

Entry into Force, Duration and Modifications

1. This Agreement and the related Agreement between the United Nations Industrial Development Organization and the Government of Italy concerning the Establishment of the Seat of the International Centre for Science and High Technology shall enter into force simultaneously and when the Parties inform each other by a written notification

that all the necessary internal measures have been completed.

2. Consultations with regard to modifications of this Agreement shall be entered into at the request of UNIDO or the Government.

3. The present Agreement shall be concluded for an indefinite period on the understanding, however, that each Party shall have the right to terminate it upon giving twenty-four (24) months' notice in writing to the other Party. Upon termination of the present Agreement, the Agreement referred to in paragraph 1 above shall be suspended.
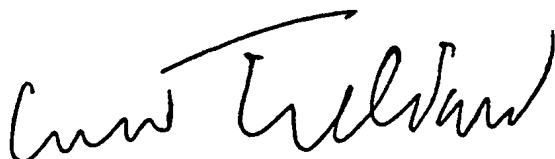
4. This Agreement shall cease to be in force:

(a) by mutual consent of UNIDO and the Government, and

(b) if ICS is transferred from the territory of Italy.

Done at Vienna, this 9th day of November 1993 in duplicate in English.

For the Government of Italy:	For the United Nations Industrial Development Organization:
Corrado Taliani Ambassador Permanent Representative of Italy to UNIDO	Mauricio de María y Campos Director-General

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

VIENNA INTERNATIONAL CENTRE
P.O. BOX 300, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
TELEPHONE: 211 310 TELEGRAPHIC ADDRESS: UNIDO VIENNA TELEX: 135612 uno a FAX: 232156

Vienna, 9 November 1993

Sir,

I have the honour to refer to the Agreement between UNIDO and the Government of Italy concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology (ICS), which we have signed today.

In particular, I would like to refer to Article V of the agreement entitled "Financial Arrangements" and to our consultations in this connection.

Accordingly, I have the honour to propose that your Government and UNIDO agree on the following additional points:

1) the costs of two and one half general service posts at UNIDO's Headquarters shall be charged to the project;

2) the present Exchange of Letters shall constitute an integral part of the Agreement between UNIDO and the Government of Italy concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology (ICS).

His Excellency
Mr. Corrado Taliani
Ambassador
Permanent Representative
of Italy to UNIDO
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna
Austria

If the foregoing proposals are acceptable to your Government, I further have the honour to propose that this letter and your letter of confirmation on behalf of the Government of Italy shall constitute an agreement, which shall come into effect on the date of entry into force of the Agreement on the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Mauricio de Maria y Campos
Director-General

Permanent Mission of Italy to the International Organizations in Vienna

1861

Vienna, 9th November 1993

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of your letter dated 9 November 1993, which reads as follows:

"I have the honour to refer to the Agreement between UNIDO and the Government of Italy concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology (ICS), which we have signed today.

In particular, I would like to refer to Article V of the agreement entitled "Financial Arrangements" and to our consultations in this connection.

Accordingly, I have the honour to propose that your Government and UNIDO agree on the following additional points:

1) the costs of two and one half general service posts at UNIDO's Headquarters shall be charged to the project;

2) the present Exchange of Letters shall constitute an integral part of the Agreement between UNIDO and the Government of Italy concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology (ICS).

His. Excellency
Mr. Mauricio de Maria y Campos
Director General
U N I D O
P.O. Box 300 - 1400 Vienna

If the foregoing proposals are acceptable to your Government, I further have the honour to propose that this letter and your letter of confirmation on behalf of the Government of Italy shall constitute an agreement, which shall come into effect on the date of entry into force of the Agreement of the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology.

I also have the honour to accept the foregoing proposals and to confirm that your letter and this reply shall be regarded as constituting an agreement between the Government of Italy and UNIDO.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Corrado Taliani
Permanent Representative of Italy
to UNIDO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SULLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL CENTRO INTERNAZIONALE PER LA SCIENZA E L'ALTA TECNOLOGIA

PREMESSO CHE l'Articolo 2 (j) della Costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (qui di seguito denominata "UNIDO") stabilisce che l'UNIDO promuova, incoraggi ed aiuti lo sviluppo, la scelta, l'adattamento, il trasferimento e l'impiego di tecnologia industriale, con il dovuto riguardo alle condizioni socio-economiche ed alle esigenze specifiche dell'industria interessata, con particolare riferimento al trasferimento di tecnologia dai paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo, nonché fra gli stessi paesi in via di sviluppo;

PREMESSO CHE la Conferenza Generale dell'UNIDO, con il documento GC.4/Res.14, ha preso atto del fatto che verrà istituito un centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, descritto nel documento GC.4/39 della Conferenza Generale;

PREMESSO CHE il Governo Italiano (qui di seguito denominato "il Governo") ha accolto con favore la creazione del Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia (qui di seguito denominato "CIS") ed ha dichiarato di essere disposto a fornire all'UNIDO supporto finanziario, logistico o di altro genere, ivi compresi i locali necessari, per il CIS;

PREMESSO CHE obiettivo del CIS è lo sviluppo ed il rafforzamento delle capacità scientifiche e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo nella creazione ed applicazione delle conoscenze scientifiche;

PREMESSO CHE si può ovviare alle esigue capacità di ricerca nei paesi in via di sviluppo fornendo agli scienziati di tali paesi formazione ed accesso alle attrezzature ed agli impianti allo stato dell'arte attinenti allo sviluppo dell'industria basata sulla scienza;

PREMESSO CHE i beneficiari delle attività del CIS saranno gli scienziati dei paesi in via di sviluppo e, per il loro tramite, i tecnici e gli industriali di tali paesi;

PREMESSO CHE si prevede l'apporto di contributi di altri donatori interessati alle attività del CIS;

PERTANTO il Governo e l'UNIDO hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Status giuridico

1. Il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia verrà isitituito nel quadro giuridico dell'UNIDO quale istituzione scientifica autonoma, come specificato nel presente Accordo.

2. Il CIS sarà composto da tre istituti:

(a) l'Istituto Internazionale di Chimica Pura e Applicata;

(b) l'Istituto Internazionale per la Terra, l'Ambiente e le Scienze e le Tecnologie Marine;

(c) l'Istituto Internazionale per l'Alta Tecnologia ed i Nuovi Materiali.

3. La sede del CIS, comprese le strutture per i tre istituti di cui al precedente paragrafo 2, sarà Trieste, Italia, mentre le strutture dell'Istituto Internazionale per la Terra, l'Ambiente e le Scienze e le Tecnologie Marine saranno ubicate anche a Venezia.

ARTICOLO II

Obiettivi

Gli obiettivi del CIS saranno i seguenti:

a) favorire, a vantaggio dei paesi in via di sviluppo, l'utilizzazione della scienza applicata a scopi pacifici e lo sviluppo di tecnologie basate sulla scienza;

b) promuove e e stimolare la ricerca ad alto livello con il coinvolgimento diretto degli scienziati dei paesi in via di sviluppo e

c) predisporre le condizioni e le strutture per la promozione professionale degli scienziati e dei tecnici dei paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO III

Funzioni

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'Articolo II, il CIS svolgerà le seguenti funzioni principali: formazione a lungo e a breve termine; ricerca; organizzazione di seminari e convegni scientifici; predisposizione di uno schema di scienziati ed associati ospiti; servizi di consulenza, collaborazione con industrie, collaborazione con istituti nazionali pertinenti e loro affiliazione, trasferimento di tecnologie.

ARTICOLO IV

Attività

I tre istituti svolgeranno attività scelte fra uno o più dei seguenti gruppi di argomenti:

(a) Istituto Internazionale di Chimica Pura e Applicata: macromolecole, catalisi, reattività, chimica computerizzata, sintesi, prodotti farmaceutici fini, e fenomeni di interfaccia.

(b) Istituto Internazionale per la Terra, l'Ambiente e le Scienze e le Tecnologie Marine: recenti sviluppi di prospezione geofisica, previsione e ingegneria dei terremoti, atmosfera ed oceani, aspetti ambientali del clima, inquinamento idrico e ricerca marina, compresa la biotecnologia marina e le attività connesse all'estrazione mineraria, ingegneria in mare aperto e gestione delle coste.

(c) Istituto Internazionale per l'Alta Tecnologia ed i Nuovi Materiali: informatica e microelettronica, laser, fibre ottiche, fisica delle comunicazioni, superconduttività, semiconduttori, materiali composti e conversione dell'energia.

ARTICOLO V

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di finanziare le attività del CIS, il Governo conviene di versare all'UNIDO, per il primo anno, un minimo di sette- (7) miliardi di Lire Italiane quale contributo al Fondo di Sviluppo Industriale a scopo speciale. Il livello del contributo sarà rinnovato ogni anno sulla base delle raccomandazioni del Comitato Direttivo. All'inizio di ogni anno solare, l'UNIDO scriverà al Governo per chiedere il pagamento della suddetta cifra e presentare tutta la documentazione e le informazioni relative.

2. L'UNIDO verserà i contributi del Governo su un sotto-conto del Fondo di Sviluppo Industriale, che sarà creato a tale scopo. Anche gli interessi maturati verranno accreditati su tale conto. Gli importi versati sul conto saranno impiegati dall'UNIDO in conformità con il bilancio e con il presente Accordo.

3. Il Governo potrà fornire ulteriori contributi, al fine di soddisfare le necessità iniziali del CIS. Altri Governi, come pure enti pubblici e privati, potranno partecipare al finanziamento del CIS.

4. Il conto sarà oggetto esclusivamente delle procedure di revisione dei conti interne ed esterne enunciate nei regolamenti, norme e direttive finanziari dell'UNIDO.

5. L'UNIDO fornirà al Governo le seguenti dichiarazioni e relazioni nel formato normalmente impiegato dall'UNIDO per la contabilità ufficiale e le relazioni finanziarie:

a) una dichiarazione finanziaria annuale indicante il reddito, le spese, l'attivo ed il passivo al 31 dicembre di ogni anno, relativa ai fondi forniti dal Governo;

b) una dichiarazione finanziaria finale entro i sei mesi dalla sospensione del presente Accordo.

In conformità con le Norme ed i Regolamenti Finanziari dell'UNIDO, le dichiarazioni finanziarie di cui sopra saranno espresse in dollari USA, adottando l'appropriato tasso di cambio operativo delle Nazioni Unite.

6. Nel caso in cui il presente Accordo dovesse essere sospeso, il saldo dei fondi nel conto corrente continuerà ad essere di competenza dell'UNIDO fino a che tutte le spese da esso sostenute non saranno state saldate con tali fondi.

7. Il CIS sarà finanziato esclusivamente con contributi volontari da versare all'UNIDO ai fini del CIS. Le spese amministrative e di supporto sostenute dall'UNIDO per le attività del CIS, di cui agli Articoli III e IV del presente Accordo, verranno rimborsate all'UNIDO ed addebitate sul conto al tasso del cinque (5) percento di tutte le spese sostenute per tali attività. Con il consenso dell'Amministratore Delegato e dopo aver informato il Comitato Direttivo, sul conto potranno essere altresì addebitate tutte le spese amministrative e di supporto impreviste ed identificabili sostenute dall'UNIDO e non iscritte nel bilancio del programma.

ARTICOLO VI

Organizzazione ed amministrazione

L'organizzazione ed amministrazione del CIS, sotto la direzione del Direttore Generale dell'UNIDO, sarà composta dai seguenti organi: il Rettore, l'Amministratore Delegato ed il Segretariato del CIS, il Comitato Direttivo ed il Comitato Scientifico Internazionale.

1. Il Rettore del CIS sarà nominato dal Direttore Generale dell'UNIDO, previa consultazione con il Comitato Direttivo, sovrintenderà a tutte le attività scientifiche del CIS e sarà il Presidente del Comitato Scientifico Internazionale.

2. Sulla base di un elenco di candidati presentata dal Comitato Direttivo, l'Amministratore Delegato del CIS sarà nominato dal Direttore Generale dell'UNIDO, sotto la cui direzione opererà ed a lui sarà affidata la responsabilità dell'amministrazione e della gestione del CIS.

3. Nella fase iniziale di applicazione del presente statuto, il Comitato Direttivo sarà composto da due rappresentanti del Governo, uno dei quali sara uno scienziato, un rappresentante dell'UNIDO ed un rappresentante dei paesi in via di sviluppo, scelto a turno su proposta del Direttore Generale. Successivamente, su proposta del Direttore Generale, il Comitato coopterà altri membri, in rappresentanza dei maggiori donatori. Il

Comitato Direttivo sarà convocato per la prima riunione dal Direttore Generale e determinerà le norme procedurali per il suo funzionamento, da sottoporre all'approvazione del Direttore Generale.

4. La composizione del Comitato Scientifico Internazionale rifletterà le relative discipline scientifiche e comprenderà un numero adeguato di scienziati e tecnologi qualificati dei paesi in via di sviluppo e del paese ospitante. La composizione del Comitato sarà decisa dal Direttore Generale dell'UNIDO, che prenderà in considerazione le proposte del Comitato Direttivo, dell'Amministratore Delegato e del Rettore. Il Direttore Generale dell'UNIDO o il suo rappresentante avranno diritto a partecipare ai lavori del Comitato. Il Comitato verrà convocato almeno una volta l'anno. Il Comitato esaminerà il programma ed il bilancio del CIS dal punto di vista scientifico e formulerà su di essi commenti e raccomandazioni.

5. Il Segretariato del CIS lavorerà per il Comitato Direttivo e per il Comitato Scientifico Internazionale. Il Direttore Generale dell'UNIDO, in conformità con le Norme ed i Regolamenti del Personale dell'UNIDO applicabili, nominerà il personale del Segretariato del CIS, che all'inizio sarà composto da non più di 8 elementi reclutati su base internazionale e da non più di 14 elementi reclutati su base locale. In seguito, il Comitato Direttivo, in sede di esame ed adozione del programma e del bilancio, prenderà in considerazione la eventuale necessità di ulteriore personale.

ARTICOLO VII

Programma e Bilancio

Il programma ed il bilancio del CIS saranno predisposti dal Direttore Generale, previa consultazione con il Rettore, e dopo aver preso in considerazione le raccomandazioni del Comitato Scientifico Internazionale. Il programma ed il bilancio verranno poi sottoposti all'esame del Comitato Direttivo, che li approverà, prima di sottoporli all'approvazione del Direttore Generale dell'UNIDO. Il Direttore Generale dell'UNIDO può chiedere al Comitato Direttivo di apportare modifiche al programma ed al bilancio. Il programma sarà quinquennale e sarà prorogato ogni due anni, in base al ciclo finanziario dell'UNIDO, con effetto dall'inizio dell'anno solare. I pagamenti saranno effettuati su base annua.

ARTICOLO VIII

Composizione delle controversie

Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo, che non siano state composte tramite negoziato o come altrimenti concordato, possono, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposte alla decisione di un tribunale arbitrale. Il Direttore Generale dell'UNIDO ed il Governo nomineranno ciascuno un arbitro, ed i due arbitri così designati ne eleggeranno un terzo, che fungerà da presidente del tribunale. Se, entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non avrà designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne uno. La stessa procedura si applicherà se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non sarà stato eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà un quorum, e le decisioni saranno adottate a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale verrà stabilita dal tribunale, e le sue decisioni, ivi comprese le delibere relative alla sua costituzione, procedura, giurisdizione e divisione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sarà determinata in base a quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia, ai sensi dell'Articolo 32(4) del suo statuto.

ARTICOLO IX

Accordi supplementari

Le Parti potranno concludere gli accordi o le intese supplementari che potranno rivelarsi necessarie o appropriate.

ARTICOLO X

Entrata in vigore, durata e modifiche

1. Il presente Accordo ed il relativo Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale ed il Governo italiano circa l'Istituzione

della Sede del Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia, entreranno in vigore contemporaneamente, e quando le Parti, con una notifica scritta, si saranno scambiate l'informazione che tutte le necessarie misure interne sono state espletate.

2. Le consultazioni riguardo alle modifiche al presente Accordo saranno avviate su richiesta dell'UNIDO o del Governo.

3. Il presente Accordo sarà concluso per un periodo indefinito, ma con l'intesa che ogni Parte avrà il diritto di sospenderlo dandone notifica scritta all'altra Parte con ventiquattro (24) mesi di anticipo. Alla sospensione del presente Accordo, l'Accordo di cui al precedente paragrafo 1 sara sospeso.

4. Il presente Accordo cessera di essere vigente:

(a) con il consenso reciproco dell'UNIDO e del Governo, e

(b) se il CIS sarà trasferito dal territorio italiano.

Fatto a Vienna il 9 novembre 1993 in due copie in lingua inglese.

Per il Governo italiano

Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale

----

Corrado Taliani,
Ambasciatore
Rappresentante Permanente dell'Italia presso l'UNIDO

Mauricio de Maria y Campos
Direttore Generale

UNIDO - ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE NAZIONI UNITE

Vienna, 9 novembre 1993

Eccellenza,

Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra l'UNIDO e il Governo Italiano relativo ai Provvedimenti Istituzionali per il Centro internazionale di Scienza ed Alta Tecnologia (ICS) da noi firmato in data odierna.

In particolare, vorrei far riferimento all'Articolo V ,denominato " Provvedimenti finanziari", dell'Accordo ed alle nostre consultazioni a tale riguardo.

Di conseguenza, ho l'onore di proporre che il Suo Governo e l'UNIDO convengano dei seguenti punti addizionali:

1) i costi di due incarichi e della metà di un incarico nel servizio generale presso la Sede dell'UNIDO saranno a carico del progetto;

2) il presente Scambio di lettere costituirà parte integrante dell'Accordo tra l'UNIDO ed il Governo italiano relativo ai Provvedimenti Istituzionali per il Centro Internazionale di Scienza ed Alta Tecnologia (ICS)

S.E.
Ambasciatore Corrado Taliani
Rappresentante Permanente d'Italia presso l'UNIDO
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna
Austria

Se le suddette proposte sono accettabili per il Suo Governo, ho l'onore di proporre ulteriormente che la presente lettera e la Sua lettera di conferma per conto del Governo italiano, costituiscano un accordo che diverrà effettivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo sui Provvedimenti istituzionali per il Centro Internazionale di Scienza e di Alta tecnologia.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Mauricio de Maria y Campos
Direttore Generale

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI A VIENNA

Vienna, il 9 Novembre 1993

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 9 Novembre 1993, del seguente tenore:

"Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra l'UNIDO e il Governo Italiano relativo ai Provvedimenti Istituzionali per il Centro internazionale di Scienza ed Alta Tecnologia (ICS) da noi firmato in data odierna.

In particolare, vorrei far riferimento all'Articolo V ,denominato " Provvedimenti finanziari", dell'Accordo ed alle nostre consultazioni a tale riguardo.

Di conseguenza, ho l'onore di proporre che il Suo Governo e l'UNIDO convengano dei seguenti punti addizionali:

1) i costi di due incarichi e della metà di un incarico nel servizio generale presso la Sede dell'UNIDO saranno a carico del progetto;

2) il presente Scambio di lettere costituirà parte integrante dell'Accordo tra l'UNIDO ed il Governo italiano relativo ai Provvedimenti Istituzionali per il Centro Internazionale di Scienza ed Alta Tecnologia (ICS)

S.E.
Signor Mauricio de Maria y Campos
Direttore Generale
U N I D O
P.O.Box 300 - 1400 VIENNA

Se le suddette proposte sono accettabili per il Suo Governo, ho l'onore di proporre ulteriormente che la presente lettera e la Sua lettera di conferma per conto del Governo italiano, costituiscano un accordo che diverrà effettivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo sui Provvedimenti istituzionali per il Centro Internazionale di Scienza e di Alta tecnologia.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Ho quindi l'onore di accettare le proposte di cui sopra e di confermare che la Sua lettera e la presente risposta saranno considerate come costituenti un accordo tra il Governo Italiano e l'UNIDO.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Corrado Taliani

Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'UNIDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 803):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) l'8 settembre 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 novembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1994 (atto n. 803/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1669):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 novembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione il 7 dicembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 13 dicembre 1994 (atto n. 1669/*A* - relatore on. MORSELLI).

Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 1995.

95G0066

LEGGE 15 febbraio 1995, n. **52.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E'
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA

CONSAPEVOLI dei rischi causati dalle catastrofi naturali e tecnologiche cui sono esposti i loro rispettivi paesi,

DESIDEROSI di sviluppare la cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione delle catastrofi naturali e tecnologiche,

SOTTOLINEANDO l'importanza di coordinare i loro sforzi per assistere le Parti Contraenti eventualmente colpite da tali disastri,

CONVINTI che una migliore collaborazione anche nel campo della Protezione Civile e della Gestione delle Catastrofi rafforzerà i legami di amicizia tra le Parti Contraenti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi gravi, che comportano serie conseguenze per la sicurezza della popolazione, dei beni e dell'ambiente, dovrà innanzitutto includere:

1. lo scambio, su base regolare, di informazioni scientifiche e tecniche e dei dati pertinenti. Tale scambio di informazioni dovrà avvenire in conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuna Parte Contraente;

2. l'attuazione di programmi di ricerca in comune;

3. la formazione di esperti nel campo della previsione, della prevenzione e del soccorso, in vista di stabilire programmi comuni in materia di Protezione Civile e di Gestione delle Catastrofi.

ARTICOLO 2

Gli orientamenti di cooperazione e l'attuazione delle disposizioni dell'Articolo 1 saranno decisi, di comune accordo, da una Comissione Mista, costituita dai rappresentanti delle Parti Contraenti.

La Commissione Mista fornirà raccomandazioni alle Parti Contraenti per quanto concerne l'attuazione dell'Articolo 1 e proporrà specifici settori e priorità per la suddetta cooperazione.

La Commissione Mista si riunirà su richiesta di una delle Parti Contraenti. Essa sarà presieduta da ciascuna Parte Contraente con un sistema alternativo.

La Commissione Mista adotterà il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 3

Dovrà essere prevista una cooperazione più stretta tra le Parti Contraenti, qualora una grave catastrofe naturale o tecnologica avvenga nel territorio di una delle Parti Contraenti.

Saranno stabilite di comune accordo dalla Commissione Mista, prevista dall'Art. 2, tutte le procedure per una più intensa e più stretta cooperazione.

ARTICOLO 4

Le controversie derivanti dalla interpretazione e dall'attuazione del presente Accordo, che non possono essere risolte dalla Commissione Mista, saranno regolate per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti si informeranno a vicenda della designazione di una Autorità Nazionale che avrà funzioni di coordinamento ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti si notificheranno, per le vie diplomatiche, che il presente Accordo é stato approvato in conformità con le loro rispettive legislazioni nazionali.

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale la seconda Parte Contraente avrà notificato alla prima che l'Accordo è stato approvato secondo la propria legislazione nazionale.

ARTICOLO 7
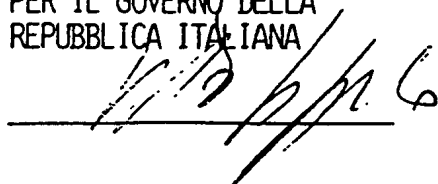
Il presente Accordo è di una durata illimitata.

Ogni Parte Contraente può, in ogni momento, ritirarsi dall'Accordo e tale revoca avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.

Articolo 8

Firmato a Palermo il 11 marzo 1994, in due esemplari, uno in italiano ed uno in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 804):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) l'8 settembre 1994.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 3 novembre 1994.
Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1994 (atto n. 804/*A* - relatore sen. RIANI).
Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1670):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 novembre 1994, con pareri delle commissioni I, V e VIII.
Esaminato dalla III commissione il 7 dicembre 1994.
Relazione scritta annunciata il 13 dicembre 1994 (atto n. 1670/*A* - relatore on. STORNELLO).
Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 1995.

95G0067

LEGGE 15 febbraio 1995, n. 53.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA ROMANIA

La Repubblica Italiana e la Romania,

muovendo dalle tradizioni di amicizia e dalle affinità spirituali e culturali tra i due popoli,

riconoscendo l'illegittimità del Patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto 1939,

convinte della necessità di costruire le relazioni fra Stati sulla base dei valori universali di libertà, democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo,

sospinte dai mutamenti di natura politica e istituzionale verificatisi in Europa,

determinate a rendere irreversibile il superamento della divisione del continente,

riaffermando la loro fedeltà ai principi e agli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite,

conscie del fondamentale rilievo rivestito dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dagli altri documenti della CSCE e ribadendo gli impegni con essi assunti,

desiderando sviluppare e consolidare le relazioni tra la Romania e le Comunità Europee,

decise a rafforzare i reciproci rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

L'Italia e la Romania svilupperanno le loro relazioni sulla base della fiducia, della collaborazione e del reciproco rispetto, in conformità con i principi di sovranità, integrità territoriale, parità di diritti, dignità umana e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.

Articolo 2

Le Alte Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilità della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e quale strumento di soluzione delle controversie internazionali e sottolineano la necessità che tali controversie siano risolte con mezzi pacifici.

L'Italia e la Romania si adopereranno per il rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite, che hanno gli strumenti idonei a risolvere i conflitti e a preservare la pace nel mondo.

Nel contesto europeo, esse contribuiranno alla creazione e all'efficace funzionamento degli strumenti rivolti alla soluzione pacifica delle controversie e alla prevenzione dei conflitti.

Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per contribuire alla creazione di una situazione qualitativamente nuova in Europa che passi attraverso equilibri militari a livelli di armamenti sempre più bassi compatibili con il mantenimento della stabilità e della sicurezza e sufficienti per la difesa. A

tal fine auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza.

In tale contesto le Alti Parti Contraenti promuoveranno scambi di visite nel campo militare nonchè contatti e consultazioni tra le loro pertinenti istituzioni.

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno anche nell'ambito dei negoziati internazionali ai quali partecipano entrambe per la realizzazione del disarmo sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace.

Articolo 4

Le Alte Parti Contraenti appoggeranno l'attuazione delle misure di sicurezza collettiva previste nel VII Capitolo dello Statuto dell'ONU.

Se una delle Parti ritenesse che una situazione minacci i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potrà chiedere all'altra Parte che si proceda senza indugio a consultazioni bilaterali.

Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti opereranno individualmente e/o congiuntamente per far si che l'Europa acquisti sempre più il carattere di una comunità di Stati fondata sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli che la compongono.

In tale contesto l'Italia e la Romania sono fermamente intenzionate a consolidare attraverso la Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa la democrazia e lo stato di diritto nel continente; a promuovere l'instaurazione di rapporti amichevoli tra tutti gli stati; a rafforzare la sicurezza e a sviluppare la collaborazione nei settori economico, culturale e ambientale nonchè la dimensione umana.

Esse agiranno per il miglioramento della collaborazione in Europa attraverso la creazione di nuove strutture permanenti idonee a consolidare la pace sul continente in conformità con gli esiti del Vertice di Parigi del 1990.

Articolo 6

La Repubblica Italiana e la Romania si impegnano ad allargare e approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica e ecologica. Esse convengono che esistono le condizioni per il passaggio della collaborazione economica ad un livello qualitativamente nuovo.

Esse riconoscono l'importanza di una simile collaborazione sia dal punto di vista dell'attuazione del programma di riforme economiche in Romania che dell'apporto che le due Parti potranno recare alla realizzazione di prospettive economiche comuni a livello europeo.

Esse rilevano il ruolo fondamentale delle Comunità Europee in detta realizzazione nonchè l'importanza delle organizzazioni economiche e finanziarie internazionali per lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale.

Articolo 7

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e l'approfondimento delle relazioni tra la Romania e le Comunità Europee.

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a dare concreta applicazione agli accordi tra esse conclusi nei campi richiamati all'articolo 6 del presente Trattato, nonchè a tutte le altre convenzioni economiche vigenti.

Le Commissioni miste intergovernative di collaborazione economica e tecnico-scientifica tra l'Italia e la Romania con i loro organismi operativi si adopereranno per rafforzare tale collaborazione nell'ambito delle loro competenze. Qualora fosse necessario, possono essere istituiti, con il reciproco accordo delle Parti, altri organismi permanenti oppure ad hoc.

Articolo 9

Le Alte Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di società miste anche con la partecipazione dei partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, così come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale.

Articolo 10

Le Parti attribuiranno un'importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e telecomunicazioni. Esse appoggeranno le azioni di cooperazione riguardanti la soluzione degli aspetti tecnici delle attività industriali in tali settori, mirando, in primo luogo, al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture.

In tali campi le Alte Parti Contraenti favoriranno la collaborazione reciproca tra organizzazioni ed enti dei due Paesi e agiranno per la realizzazione di una collaborazione a livello europeo.

Articolo 11

Le Alte Parti Contraenti appoggeranno la collaborazione nel settore della scienza e delle tecnologie avanzate, sulla base dei programmi già convenuti e dei programmi aggiuntivi in cui saranno definite nuove linee di priorità sul piano della ricerca scientifica e dell'ammodernamento tecnologico.

Riconoscendo il ruolo crescente della scienza e della tecnologia nella società futura, le Alte Parti Contraenti hanno concordato inoltre di appoggiarsi reciprocamente, per quanto possibile, al fine di un inserimento più attivo dei competenti organismi dei due Paesi in programmi multilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica e la creazione di parchi scientifici e tecnologici.

Articolo 12

Muovendo dal carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Alte Parti Contraenti intendono promuovere la loro collaborazione in tale campo, in conformità con gli impegni assunti con gli accordi tra esse in vigore. Esse riserveranno una particolare attenzione alla protezione ambientale del Mar Nero e del Mar Mediterraneo.

Mettendo a frutto l'esperienza positiva accumulata in questo settore, le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nella previsione e nella prevenzione delle calamità naturali e per l'eliminazione dei loro effetti.

Articolo 13

Gli impegni presi dall'Italia negli accordi bilaterali con la Romania rispettano le competenze delle Comunità Europee, le disposizioni emanate dalle loro istituzioni nonchè le altre disposizioni concordate tra gli stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Articolo 14

Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarietà con i paesi degli altri continenti.

Articolo 15

Le due Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione nell'ambito degli organismi economici multilaterali.

Articolo 16

La Repubblica Italiana e la Romania, partendo dalle tradizioni di collaborazione e legami culturali tra i popoli italiano e romeno e desiderando contribuire alla creazione di uno spazio culturale europeo aperto a tutti i popoli del continente, faciliteranno nei campi della cultura, dell'insegnamento e delle informazioni lo sviluppo degli scambi tra enti territoriali, istituzioni, organizzazioni, associazioni e cittadini dei due paesi.

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno la conclusione di intese dirette tra università e altre istituzioni di insegnamento superiore, centri di ricerca, istituzioni di cultura e di diffusione dell'informazione.

Esse stimoleranno le iniziative concernenti la collaborazione e gli scambi nei settori dei mezzi audiovisivi, della cinematografia, del teatro, della musica e delle belle arti.

Le Alte Parti Contraenti appoggeranno, in conformità con gli impegni assunti, l'attività dei centri culturali e utilizzeranno pienamente le possibilità da essi offerte.

Ciascuna Parte opererà per l'ampliamento delle opportunità di studio della lingua dell'altra Parte in Scuole, Istituti di insegnamento superiore e in altre Istituzioni e, a tal fine, sosterrà l'altra Parte nell'azione volta a organizzare lo studio della lingua e a perfezionare la qualifica del personale docente.

Esse incoraggeranno le iniziative concernenti la istituzione di scuole bilingui.

Articolo 17

La Repubblica Italiana e la Romania concordano di restituirsi reciprocamente le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente dal territorio di una di esse e che si trovino sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 18

Le Alte Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra Enti territoriali, fondazioni, istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due paesi.

Esse faciliteranno altresì gli scambi giovanili nonchè i gemellaggi e gli scambi tra singole città e regioni dei due paesi.

Articolo 19

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nel campo giuridico e consolare.

Esse intendono, su base di reciprocità, agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte per visite ufficiali o a scopi culturali, turistici e privati.

Articolo 20

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e la criminalità organizzata.

Articolo 21

Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sui temi bilaterali e sulle questioni internazionali di comune interesse.

A tal fine i membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche.

Si terranno altresì consultazioni regolari a livello funzionari dei due Ministeri degli Esteri.

Le Alte Parti Contraenti favoriranno inoltre l'intensificazione dei rapporti tra i due Parlamenti.

Articolo 22

Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti e non sono dirette contro alcuno stato terzo.

Articolo 23

Il presente Trattato sarà ratificato in conformità con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio dei documenti di ratifica.

Articolo 24

Il presente Trattato viene concluso per la durata di 20 anni.

La sua validità verrà prorogata tacitamente di volta in volta per nuovi periodi di 5 anni, a meno che una delle Alte Parti Contraenti non abbia notificato, per iscritto, all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza.

Fatto a Bucarest il 23 luglio 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua romena, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA ROMANIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 667):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 25 luglio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 5 ottobre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 12 ottobre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1456):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione il 7 dicembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 7 dicembre 1994 (atto n. 1456/*A* - relatore on. MENEGON).

Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 1995.

95G0068

LEGGE 15 febbraio 1995, n. **54.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del protocollo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

XI ATSCM/3
October 3rd, 1991
Original: English

PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREATY.

PREAMBLE

The States Parties to this Protocol to the Antarctic Treaty, hereinafter referred to as the Parties,

Convinced of the need to enhance the protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems;

Convinced of the need to strengthen the Antarctic Treaty system so as to ensure that Antarctica shall continue forever to be used exclusively for peaceful purposes and shall not become the scene or object of international discord;

Bearing in mind the special legal and political status of Antarctica and the special responsibility of the Antarctic Treaty Consultative Parties to ensure that all activities in Antarctica are consistent with the purposes and principles of the Antarctic Treaty;

Recalling the designation of Antarctica as a Special Conservation Area and other measures adopted under the Antarctic Treaty system to protect the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems;

Acknowledging further the unique opportunities Antarctica offers for scientific monitoring of and research on processes of global as well as regional importance;

Reaffirming the conservation principles of the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources;

Convinced that the development of a comprehensive regime for the protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems is in the interest of mankind as a whole;

Desiring to supplement the Antarctic Treaty to this end;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol:

(a) "The Antarctic Treaty" means the Antarctic Treaty done at Washington on 1 December 1959;

(b) "Antarctic Treaty area" means the area to which the provisions of the Antarctic Treaty apply in accordance with Article VI of that Treaty;

(c) "Antarctic Treaty Consultative Meetings" means the meetings referred to in Article IX of the Antarctic Treaty;

(d) "Antarctic Treaty Consultative Parties" means the Contracting Parties to the Antarctic Treaty entitled to appoint representatives to participate in the meetings referred to in Article IX of that Treaty;

(e) "Antarctic Treaty system" means the Antarctic Treaty, the measures in effect under that Treaty, its associated separate international instruments in force and the measures in effect under those instruments;

(f) "Arbitral Tribunal" means the Arbitral Tribunal established in accordance with the Schedule to this Protocol, which forms an integral part thereof;

(g) "Committee" means the Committee for Environmental Protection established in accordance with Article 11.

ARTICLE 2

OBJECTIVE AND DESIGNATION

The Parties commit themselves to the comprehensive protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems and hereby designate Antarctica as a natural reserve, devoted to peace and science.

ARTICLE 3

ENVIRONMENTAL PRINCIPLES

1. The protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems and the intrinsic value of Antarctica, including its wilderness and aesthetic values and its value as an area for the conduct of scientific research, in particular research essential to understanding the global environment, shall be fundamental considerations in the planning and conduct of all activities in the Antarctic Treaty area.

2. To this end:

(a)activities in the Antarctic Treaty area shall be planned and conducted so as to limit adverse impacts on the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems;

(b) activities in the Antarctic Treaty area shall be planned and conducted so as to avoid:

(i)adverse effects on climate or weather patterns;

(ii)significant adverse effects on air or water quality;

(iii)significant changes in the atmospheric, terrestrial (including aquatic), glacial or marine environments;

(iv)detrimental changes in the distribution, abundance or productivity of species or populations of species of fauna and flora;

(v)further jeopardy to endangered or threatened species or populations of such species; or

(vi)degradation of, or substantial risk to, areas of biological, scientific, historic, aesthetic or wilderness significance;

(c)activities in the Antarctic Treaty area shall be planned and conducted on the basis of information sufficient to allow prior assessments

of, and informed judgments about, their possible impacts on the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems and on the value of Antarctica for the conduct of scientific research; such judgments shall take full account of:

(i)the scope of the activity, including its area, duration and intensity;

(ii)the cumulative impacts of the activity, both by itself and in combination with other activities in the Antarctic Treaty area;

(iii)whether the activity will detrimentally affect any other activity in the Antarctic Treaty area;

(iv)whether technology and procedures are available to provide for environmentally safe operations;

(v)whether there exists the capacity to monitor key environmental parameters and ecosystem components so as to identify and provide early warning of any adverse effects of the activity and to provide for such modification of operating procedures as may be necessary in the light of the results of monitoring or increased knowledge of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems; and

(vi)whether there exists the capacity to respond promptly and effectively to accidents, particularly those with potential environmental effects;

(d) regular and effective monitoring shall take place to allow assessment of the impacts of ongoing activities including the verification of predicted impacts;

(e) regular and effective monitoring shall take place to facilitate early detection of the possible unforeseen effects of activities carried on both within and outside the Antarctic Treaty area on the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems.

3. Activities shall be planned and conducted in the Antarctic Treaty area so as to accord priority to scientific research and to preserve the value of Antarctica as an area for the conduct of such research, including research essential to understanding the global environment.

4. Activities undertaken in the Antarctic Treaty area pursuant to scientific research programmes, tourism and all other governmental and non-governmental activities in the Antarctic Treaty area for which advance notice is required in accordance with Article VII (5) of the Antarctic Treaty including associated logistic support activities, shall:

(a) take place in a manner consistent with the principles in this Article; and

(b) be modified, suspended or cancelled if they result in or threaten to result in impacts upon the Antarctic environment or dependent or associated ecosystems inconsistent with those principles.

ARTICLE 4

RELATIONSHIP WITH THE OTHER COMPONENTS OF THE ANTARCTIC TREATY SYSTEM

1. This Protocol shall supplement the Antarctic Treaty and shall neither modify nor amend that Treaty.

2. Nothing in this Protocol shall derogate from the rights and obligations of the Parties to this Protocol under the other international instruments in force within the Antarctic Treaty system.

ARTICLE 5

CONSISTENCY WITH THE OTHER COMPONENTS OF THE ANTARCTIC TREATY SYSTEM

The Parties shall consult and co-operate with the Contracting Parties to the other international instruments in force within the Antarctic Treaty system and their respective institutions with a view to ensuring the achievement of the objectives and principles of this Protocol and avoiding any interference with the achievement of the objectives and principles of those instruments or any inconsistency between the implementation of those instruments and of this Protocol.

ARTICLE 6

CO-OPERATION

1. The Parties shall co-operate in the planning and conduct of activities in the Antarctic Treaty area. To this end, each Party shall endeavour to:

(a) promote co-operative programmes of scientific, technical and educational value, concerning the protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems;

(b) provide appropriate assistance to other Parties in the preparation of environmental impact assessments;

(c) provide to other Parties upon request information relevant to any potential environmental risk and assistance to minimize the effects of accidents which may damage the Antarctic environment or dependent and associated ecosystems;

(d) consult with other Parties with regard to the choice of sites for prospective stations and other facilities so as to avoid the cumulative impacts caused by their excessive concentration in any location;

(e) where appropriate, undertake joint expeditions and share the use of stations and other facilities;and

(f) carry out such steps as may be agreed upon at Antarctic Treaty Consultative Meetings.

2. Each Party undertakes, to the extent possible, to share information that may be helpful to other Parties in planning and conducting their activities in the Antarctic Treaty area, with a view to the protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems.

3. The Parties shall co-operate with those Parties which may exercise jurisdiction in areas adjacent to the Antarctic Treaty area with a view to ensuring that activities in the Antarctic Treaty area do not have adverse environmental impacts on those areas.

ARTICLE 7

PROHIBITION OF MINERAL RESOURCE ACTIVITIES

Any activity relating to mineral resources, other than scientific research, shall be prohibited.

ARTICLE 8

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

1. Proposed activities referred to in paragraph 2 below shall be subject to the procedures set out in Annex I for prior assessment of the impacts of those activities on the Antarctic environment or on dependent or associated ecosystems according to whether those activities are identified as having:

(a) less than a minor or transitory impact;

(b) a minor or transitory impact; or

(c) more than a minor or transitory impact.

2. Each Party shall ensure that the assessment procedures set out in Annex I are applied in the planning processes leading to decisions about any activities undertaken in the Antarctic Treaty area pursuant to scientific research programmes, tourism and all other governmental and non-governmental activities in the Antarctic Treaty area for which advance notice is required under Article VII (5) of the Antarctic Treaty, including associated logistic support activities.

3. The assessment procedures set out in Annex I shall apply to any change in an activity whether the change arises from an increase or decrease in the intensity of an existing activity, from the addition of an activity, the decommissioning of a facility, or otherwise.

4. Where activities are planned jointly by more than one Party, the Parties involved shall nominate one of their number to coordinate the implementation of the environmental impact assessment procedures set out in Annex I.

ARTICLE 9

ANNEXES

1. The Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof.

2. Annexes, additional to Annexes I-IV, may be adopted and become effective in accordance with Article IX of the Antarctic Treaty.

3. Amendments and modifications to Annexes may be adopted and become effective in accordance with Article IX of the Antarctic Treaty, provided that any Annex may itself make provision for amendments and modifications to become effective on an accelerated basis.

4. Annexes and any amendments and modifications thereto which have become effective in accordance with paragraphs 2 and 3 above shall, unless an Annex itself provides otherwise in respect of the entry into effect of any amendment or modification thereto, become effective for a Contracting Party to the Antarctic Treaty which is not an Antarctic Treaty Consultative Party, or which was not an Antarctic Treaty Consultative Party at the time of the adoption, when notice of approval of that Contracting Party has been received by the Depositary.

5.Annexes shall, except to the extent that an Annex provides otherwise, be subject to the procedures for dispute settlement set out in Articles 18 to 20.

ARTICLE 10

ANTARCTIC TREATY CONSULTATIVE MEETINGS

1. Antarctic Treaty Consultative Meetings shall, drawing upon the best scientific and technical advice available:

(a) define, in accordance with the provisions of this Protocol, the general policy for the comprehensive protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems; and

(b) adopt measures under Article IX of the Antarctic Treaty for the implementation of this Protocol.

2. Antarctic Treaty Consultative Meetings shall review the work of the Committee and shall draw fully upon its advice and recommendations in carrying out the tasks referred to in paragraph 1 above, as well as upon the advice of the Scientific Committee on Antarctic Research.

ARTICLE 11

COMMITTEE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

1. There is hereby established the Committee for Environmental Protection.

2. Each Party shall be entitled to be a member of the Committee and to appoint a representative who may be accompanied by experts and advisers.

3. Observer status in the Committee shall be open to any Contracting Party to the Antarctic Treaty which is not a Party to this Protocol.

4. The Committee shall invite the President of the Scientific Committee on Antarctic Research and the Chairman of the Scientific Committee for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources to participate as observers at its sessions. The Committee may also, with the approval of the Antarctic Treaty Consultative Meeting, invite such other relevant scientific, environmental and technical organisations which can contribute to its work to participate as observers at its sessions.

5. The Committee shall present a report on each of its sessions to the Antarctic Treaty Consultative Meeting. The report shall cover all matters considered at the session and shall reflect the views expressed. The report shall be circulated to the Parties and to observers attending the session, and shall thereupon be made publicly available.

6. The Committee shall adopt its rules of procedure which shall be subject to approval by the Antarctic Treaty Consultative Meeting.

ARTICLE 12

FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

1. The functions of the Committee shall be to provide advice and formulate recommendations to the Parties. in connection with the implementation of this Protocol, including the operation of its Annexes, for consideration at Antarctic Treaty Consultative Meetings, and to perform such other functions as may be referred to it by the Antarctic Treaty Consultative Meetings. In particular, it shall provide advice on:

(a) the effectiveness of measures taken pursuant to this Protocol;

(b) the need to update, strengthen or otherwise improve such measures;

(c) the need for additional measures, including the need for additional Annexes, where appropriate;

(d) the application and implementation of the environmental impact assessment procedures set out in Article 8 and Annex I;

(e) means of minimising or mitigating environmental impacts of activities in the Antarctic Treaty area;

(f) procedures for situations requiring urgent action, including response action in environmental emergencies;

(g) the operation and further elaboration of the Antarctic Protected Area system;

(h) inspection procedures, including formats for inspection reports and checklists for the conduct of inspections;

(i) the collection, archiving, exchange and evaluation of information related to environmental protection;

(j) the state of the Antarctic environment; and

(k) the need for scientific research, including environmental monitoring, related to the implementation of this Protocol.

2. In carrying out its functions, the Committee shall, as appropriate, consult with the Scientific Committee on Antarctic Research, the Scientific Committee for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources and other relevant scientific, environmental and technical organizations.

ARTICLE 13

COMPLIANCE WITH THIS PROTOCOL

1. Each Party shall take appropriate measures within its competence, including the adoption of laws and regulations, administrative actions and enforcement measures, to ensure compliance with this Protocol.

2. Each Party shall exert appropriate efforts, consistent with the Charter of the United Nations, to the end that no one engages in any activity contrary to this Protocol.

3. Each Party shall notify all other Parties of the measures it takes pursuant to paragraphs 1 and 2 above.

4. Each Party shall draw the attention of all other Parties to any activity which in its opinion affects the implementation of the objectives and principles of this Protocol.

5. The Antarctic Treaty Consultative Meetings shall draw the attention of any State which is not a Party to this Protocol to any activity undertaken by that State, its agencies, instrumentalities, natural or juridical persons, ships, aircraft or other means of transport which affects the implementation of the objectives and principles of this Protocol.

ARTICLE 14

INSPECTION

1. In order to promote the protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems, and to ensure compliance with this Protocol, the Antarctic Treaty Consultative Parties shall arrange, individually or collectively, for inspections by observers to be made in accordance with Article VII of the Antarctic Treaty.

2. Observers are:

(a) observers designated by any Antarctic Treaty Consultative Party who shall be nationals of that Party; and

(b) any observers designated at Antarctic Treaty Consultative Meetings to carry out inspections under procedures to be established by an Antarctic Treaty Consultative Meeting.

3. Parties shall co-operate fully with observers undertaking inspections, and shall ensure that during inspections, observers are given access to all parts of stations, installations, equipment, ships and aircraft open to inspection under Article VII (3) of the Antarctic Treaty, as well as to all records maintained thereon which are called for pursuant to this Protocol.

4. Reports of inspections shall be sent to the Parties whose stations, installations, equipment, ships or aircraft are covered by the reports. After those Parties have been given the opportunity to comment, the reports and any comments thereon shall be circulated to all the Parties and to the Committee, considered at the next Antarctic Treaty Consultative Meeting, and thereafter made publicly available.

ARTICLE 15

EMERGENCY RESPONSE ACTION

1. In order to respond to environmental emergencies in the Antarctic Treaty area, each Party agrees to:

(a) provide for prompt and effective response action to such emergencies which might arise in the performance of scientific research programmes, tourism and all other governmental and non-governmental activities in the Antarctic Treaty area for which advance notice is required under Article VII (5) of the Antarctic Treaty, including associated logistic support activities; and

(b) establish contingency plans for response to incidents with potential adverse effects on the Antarctic environment or dependent and associated ecosystems.

2. To this end, the Parties shall:

(a) co-operate in the formulation and implementation of such contingency plans; and

(b) establish procedures for immediate notification of, and co-operative response to, environmental emergencies.

3. In the implementation of this Article, the Parties shall draw upon the advice of the appropriate international organisations.

ARTICLE 16

LIABILITY

Consistent with the objectives of this Protocol for the comprehensive protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems, the Parties undertake to elaborate rules and procedures relating to liability for damage arising from activities taking place in the Antarctic Treaty area and covered by this Protocol. Those rules and procedures shall be included in one or more Annexes to be adopted in accordance with Article 9 (2).

ARTICLE 17

ANNUAL REPORT BY PARTIES

1. Each Party shall report annually on the steps taken to implement this Protocol. Such reports shall include notifications made in accordance with Article 13 (3), contingency plans established in accordance with Article 15 and any other notifications and information called for pursuant to this Protocol for which there is no other provision concerning the circulation and exchange of information.

2. Reports made in accordance with paragraph 1 above shall be circulated to all Parties and to the Committee, considered at the next Antarctic Treaty Consultative Meeting, and made publicly available.

ARTICLE 18

DISPUTE SETTLEMENT

If a dispute arises concerning the interpretation or application of this Protocol, the parties to the dispute shall, at the request of any one of them, consult among themselves as soon as possible with a view to having the dispute resolved by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means to which the parties to the dispute agree.

ARTICLE 19

CHOICE OF DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURE

1. Each Party, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol, or at any time thereafter, may choose, by written declaration, one or both of the following means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of Articles 7, 8 and 15 and, except to the extent that an Annex provides otherwise, the provisions of any Annex and, insofar as it relates to these Articles and provisions, Article 13:

(a) the International Court of Justice;

(b) the Arbitral Tribunal.

2. A declaration made under paragraph 1 above shall not affect the operation of Article 18 and Article 20 (2).

3. A Party which has not made a declaration under paragraph 1 above or in respect of which a declaration is no longer in force shall be deemed to have accepted the competence of the Arbitral Tribunal.

4. If the parties to a dispute have accepted the same means for the settlement of a dispute, the dispute may be submitted only to that procedure, unless the parties otherwise agree.

5. If the parties to a dispute have not accepted the same means for the settlement of a dispute, or if they have both accepted both means, the dispute may be submitted only to the Arbitral Tribunal, unless the parties otherwise agree.

6. A declaration made under paragraph 1 above shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of revocation has been deposited with the Depositary.

7. A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration shall not in any way affect proceedings pending before the International Court of Justice or the Arbitral Tribunal, unless the parties to the dispute otherwise agree.

8. Declarations and notices referred to in this Article shall be deposited with the Depositary who shall transmit copies thereof to all Parties.

ARTICLE 20

DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURE

1. If the parties to a dispute concerning the interpretation or application of Articles 7, 8 or 15 or, except to the extent that an Annex provides otherwise, the provisions of any Annex or, insofar as it relates to the Articles and provisions, Article 13, have not agreed on a means for resolving it within 12 months of the request for consultation pursuant to Article 18, the dispute shall be referred, at the request of any party to the dispute, for settlement in accordance with the procedure determined by Article 19 (4) and (5).

2. The Arbitral Tribunal shall not be competent to decide or rule upon any matter within the scope of Article IV of the Antarctic Treaty. In addition, nothing in this Protocol shall be interpreted as conferring competence or jurisdiction on the International Court of Justice or any other tribunal established for the purpose of settling disputes between Parties to decide or otherwise rule upon any matter within the scope of Article IV of the Antarctic Treaty.

ARTICLE 21

SIGNATURE

This Protocol shall be open for signature at Madrid on the 4th of October 1991 and therafter at Washington until the 3rd of October 1992 by any State which is a Contracting Party to the Antarctic Treaty.

ARTICLE 22

RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL OR ACCESSION

1. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval by signatory States.

2. After the 3rd of October 1992 this Protocol shall be open for accession by any State which is a Contracting Party to the Antarctic Treaty.

3. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Government of the United States of America, hereby designated as the Depositary.

4. After the date on which this Protocol has entered into force, the Antarctic Treaty Consultative Parties shall not act upon a notification regarding the entitlement of a Contracting Party to the Antarctic Treaty to appoint representatives to participate in Antarctic Treaty Consultative Meetings in accordance with Article IX (2) of the Antarctic Treaty unless that Contracting Party has first ratified, accepted, approved or acceded to this Protocol.

ARTICLE 23

ENTRY INTO FORCE

1. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession by all States which are Antarctic Treaty Consultative Parties at the date on which this Protocol is adopted.

2. For each Contracting Party to the Antarctic Treaty which, subsequent to the date of entry into force of this Protocol, deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day following such deposit.

ARTICLE 24

RESERVATIONS

Reservations to this Protocol shall not be permitted.

ARTICLE 25

MODIFICATION OR AMENDMENT

[1. Except for the adoption and modification of Annexes in accordance with Article 9, this Protocol may be modified or amended at any time in accordance with the procedures set forth in Article XII (1) (a) and (b) of the Antarctic Treaty.

2. If, after the expiration of 50 years from the date of entry into force of this Protocol, any of the Antarctic Treaty Consultative Parties so requests by a communication addressed to the Depositary, a conference shall be held as soon as practicable to review the operation of this Protocol.

3. A modification or amendment proposed at any Review Conference called pursuant to paragraph 2 above shall be adopted by a majority of the Parties, including 3/4 of the States which are Antarctic Treaty Consultative Parties at the time of adoption of this Protocol.

4. Any modification or amendment adopted pursuant to paragraph 3 above shall enter into force upon ratification by 3/4 of the Antarctic Treaty Consultative Parties, including ratification by all States which are Consultative Parties at the time of adoption of this Protocol.

5. With respect to Article 7, the prohibition on Antarctic mineral resource activities contained therein shall continue unless there is in force a binding legal regime on Antarctic mineral resource activities that includes an agreed means for determining whether, and, if so, under which conditions, any such activities would be acceptable. This regime shall fully safeguard the interests of all States referred to in Article IV of the Antarctic Treaty and apply the principles thereof. Therefore, if a modification or amendment to Article 7 is proposed at a Review Conference referred to in paragraph 2 above, it shall include such a binding legal regime.

6. If any such modification or amendment has not entered into force within 3 years of the date of its communication to all Parties, any Party may at any time thereafter give notice to the Depositary of its withdrawal from this Protocol, and such withdrawal shall take effect 2 years after receipt of the notice by the Depositary.]

ARTICLE 26

NOTIFICATIONS BY THE DEPOSITARY

The Depositary shall notify all Contracting Parties to the Antarctic Treaty of the following:

(a) signatures of this Protocol and the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession;

(b) the date of entry into force of this Protocol and any additional Annex thereto;

(c) the date of entry into force of any amendment or modification to this Protocol; and

(d) the deposit of declarations and notices pursuant to Article 19.

ARTICLE 27

AUTHENTIC TEXTS AND REGISTRATION WITH THE UNITED NATIONS

1. This Protocol, done in the English, French, Russian and Spanish languages, each version being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit duly certified copies thereof to all Contracting Parties to the Antarctic Treaty.

2. This Protocol shall be registered by the Depositary pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

SCHEDULE TO THE PROTOCOL

ARBITRATION

Article 1

1. The Arbitral Tribunal shall be constituted and shall function in accordance with the Protocol, including this Schedule.

2. The Secretary referred to in this Schedule is the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration.

Article 2

1. Each Party shall be entitled to designate up to three Arbitrators, at least one of whom shall be designated within three months of the entry into force of the Protocol for that Party. Each Arbitrator shall be experienced in Antarctic affairs, have thorough knowledge of international law and enjoy the highest reputation for fairness, competence and integrity. The names of the persons so designated shall constitute the list of Arbitrators. Each Party shall at all times maintain the name of at least one Arbitrator on the list.

2. Subject to paragraph 3 below, an Arbitrator designated by a Party shall remain on the list for a period of five years and shall be eligible for redesignation by that Party for additional five year periods.

3. A Party which designated an Arbitrator may withdraw the name of that Arbitrator from the list. If an Arbitrator dies or if a Party for any reason withdraws from the list the name of an Arbitrator designated by it, the Party which designated the Arbitrator in question shall notify the Secretary promptly. An Arbitrator whose name is withdrawn from the list shall continue to serve on any Arbitral Tribunal to which that Arbitrator has been appointed until the completion of proceedings before the Arbitral Tribunal.

4. The Secretary shall ensure that an up-to-date list is maintained of the Arbitrators designated pursuant to this Article.

Article 3

1. The Arbitral Tribunal shall be composed of three Arbitrators who shall be appointed as follows:

(a) The party to the dispute commencing the proceedings shall appoint one Arbitrator, who may be its national, from the list referred to in Article 2. This appointment shall be included in the notification referred to in Article 4.

(b) Within 40 days of the receipt of that notification, the other party to the dispute shall appoint the second Arbitrator, who may be its national, from the list referred to in Article 2.

(c) Within 60 days of the appointment of the second Arbitrator, the parties to the dispute shall appoint by agreement the third Arbitrator from the list referred to in Article 2.
The third Arbitrator shall not be either a national of, or a person designated by, a party to the dispute, or of the same nationality as either of the first two Arbitrators. The third Arbitrator shall be the Chairperson of the Arbitral Tribunal.

(d) If the second Arbitrator has not been appointed within the prescribed period, or if the parties to the dispute have not reached agreement within the prescribed period on the appointment of the third Arbitrator, the Arbitrator or Arbitrators shall be appointed, at the request of any party to the dispute and within 30 days of the receipt of such request, by the President of the International Court of Justice from the list referred to in Article 2 and subject to the conditions prescribed in subparagraphs (b) and (c) above. In performing the functions accorded him or her in this subparagraph, the President of the Court shall consult the parties to the dispute.

(e) If the President of the International Court of Justice is unable to perform the functions accorded him or her in subparagraph (d) above or is a national of a party to the dispute, the functions shall be performed by the Vice-President of the Court, except that if the Vice-President is unable to perform the functions or is a national of a party to the dispute the functions shall be performed by the next most senior member of the Court who is available and is not a national of a party to the dispute.

2. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

3. In any dispute involving more than two Parties, those Parties having the same interest shall appoint one Arbitrator by agreement within the period specified in paragraph 1 (b) above.

Article 4

The party to the dispute commencing proceedings shall so notify the other party or parties to the dispute and the Secretary in writing. Such notification shall include a statement of the claim and the grounds on which it is based. The notification shall be transmitted by the Secretary to all Parties.

Article 5

1. Unless the parties to the dispute agree otherwise, arbitration shall take place at The Hague, where the records of the Arbitral Tribunal shall be kept. The Arbitral Tribunal shall adopt its own rules of procedure. Such rules shall ensure that each party to the dispute has a full opportunity to be heard and to present its case and shall also ensure that the proceedings are conducted expeditiously.

2. The Arbitral Tribunal may hear and decide counterclaims arising out of the dispute.

Article 6

1. The Arbitral Tribunal, where it considers that *prima facie* it has jurisdiction under the Protocol, may:

(a) at the request of any party to a dispute, indicate such provisional measures as it considers necessary to preserve the respective rights of the parties to the dispute;

(b) prescribe any provisional measures which it considers appropriate under the circumstances to prevent serious harm to the Antarctic environment or dependent or associated ecosystems.

2. The parties to the dispute shall comply promptly with any provisional measures prescribed under paragraph 1 (b) above pending an award under Article 10.

3. Notwithstanding Article 20 (1) and (2) of the Protocol, a party to a dispute may at any time, by notification to the other party or parties to the dispute and to the Secretary in accordance with Article 4, request that the Arbitral Tribunal be constituted as a matter of exceptional urgency to indicate or prescribe emergency provisional measures in accordance with this Article. In such case, the Arbitral Tribunal shall be constituted as soon as possible in accordance with Article 3, except that the time periods in Article 3 (1) (b), (c) and (d) shall be reduced to 14 days in each case. The Arbitral Tribunal shall decide upon the request for emergency provisional measures within two months of the appointment of its Chairperson.

4. Following a decision by the Arbitral Tribunal upon a request for emergency provisional measures in accordance with paragraph 3 above, settlement of the dispute shall proceed in accordance with Articles 19 and 20 of the Protocol.

Article 7

Any Party which believes it has a legal interest, whether general or individual, which may be substantially affected by the award of an Arbitral Tribunal, may ,unless the Arbitral Tribunal decides otherwise, intervene in the proceedings.

Article 8

The parties to the dispute shall facilitate the work of the Arbitral Tribunal and, in particular, in accordance with their law and using all ,means at their disposal, shall provide it with all relevant documents and information, and enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

Article 9

If one of the parties to the dispute does not appear before the Arbitral Tribunal or fails to defend its case, any other party to the dispute may request the Arbitral Tribunal to continue the proceedings and make its award.

Article 10

1. The Arbitral Tribunal shall, on the basis of the provisions of the Protocol and other applicable rules of law that are not incompatible with such provisions, decide such disputes as are submitted to it.

2. The Arbitral Tribunal may decide, *ex aequo et bono*, a dispute submitted to it, if the parties to the dispute so agree.

Article 11

1. Before making its award, the Arbitral Tribunal shall satisfy itself that it has competence in respect of the dispute and that the claim or counterclaim is well founded in fact and law.

2. The award shall be accompanied by a statement of reasons for the decision and shall be communicated to the Secretary who shall transmit it to all Parties.

3. The award shall be final and binding on the parties to the dispute and on any Party which intervened in the proceedings and shall be complied with without delay. The Arbitral Tribunal shall interpret the award at the request of a party to the dispute or of any intervening Party.

4. The award shall have no binding force except in respect of that particular case.

5. Unless the Arbitral Tribunal decides otherwise, the expenses of the Arbitral Tribunal, including the remuneration of the Arbitrators, shall be borne by the parties to the dispute in equal shares.

Article 12

All decisions of the Arbitral Tribunal, including those referred to in Articles 5, 6 and 11, shall be made by a majority of the Arbitrators who may not abstain from voting.

Article 13

This Schedule may be amended or modified by a measure adopted in accordance with Article IX (1) of the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies otherwise, the amendment or modification shall be deemed to have been approved, and shall become effective, one year after the close of the Antarctic Treaty Consultative Meeting at which it was adopted, unless one or more of the Antarctic Treaty Consultative Parties notifies the Depositary, within that time period, that it wishes an extension of that period or that it is unable to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this Schedule which becomes effective in accordance with paragraph 1 above shall thereafter become effective as to any other Party when notice of approval by it has been received by the Depositary.

FINAL REPORT OF THE ELEVENTH ANTARCTIC TREATY SPECIAL CONSULTATIVE MEETING

1. The Eleventh Antarctic Treaty Special Consultative Meeting was held in accordance with the provisions of Recommendation XV-1 adopted by all the Antarctic Treaty Consultative Parties in Paris in October 1989, in order to explore and discuss proposals relating to the comprehensive environmental protection of Antarctica and its dependent and associated ecosystems.

2. The Special Consultative Meeting opened at Viña del Mar from November 19 to December 6, 1990 and was attended by representatives of the Antarctic Treaty Consultative Parties namely, Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Chile, China, Ecuador , Finland, France, Germany, India, Italy, Japan, The Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Poland, the Republic of Korea, South Africa, Spain, Sweeden, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom, the United States of America and Uruguay. Mr. Oscar Pinochet de la Barra, Head of the Delegation of Chile, acted as Chairman of this first session.

3. At Viña del Mar two Working Groups were established by the plenary:

- Working Group I under the Chairmanship of Mr. Dietrich Granow, Head of the Delegation of Germany, and

- Working Group II under the Chairmanship of Mr. Roberto Puceiro Ripoll, from the Delegation of Uruguay.

4. The second session took place in Madrid from April 22 to 30, from June 17 to 22 and from October 3 to 4, 1991. The Madrid Session was chaired by Mr. Carlos Blasco Villa, Head of the Delegation of Spain. The Closure of the Session was chaired by Mr. Francisco Fernández Ordoñez, the Minister of Foreign Affairs of Spain.

5. Representatives from all the Consultative Parties took part in the Madrid Session, namely, Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Chile, China, Ecuador, Finland, France, Germany, India, Italy, Japan, the Republic of Korea, The Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Poland, South Africa, Spain, Sweden, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom, the United States of America and Uruguay. At the invitation of the Consultative Parties to the Antarctic Treaty, representatives from all of the Contracting Parties which are not Consultative Parties also attended, namely, Austria, Bulgaria, Canada, Colombia, Czechoslovakia, Cuba, Denmark, Greece, Guatemala, Hungary, the Democratic People's Republic of Korea, Papua New Guinea, Romania and Switzerland. The Chairman welcomed Guatemala taking part for the first time in an Antarctic Treaty Meeting.

6. The following organisations and institutions were invited to take part in the sessions of the Special Consultative Meeting:

- the Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC)
- the Commission of the European Communities (CEC)
- the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)
- the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
- the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)
- the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)
- the World Meteorological Organisation (WMO)

7. THe work of the Madrid Session was greatly facilitated by a draft Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty, presented by Ambassador Rolf Troııe Andersen of Norway, the first draft of which was tabled during the Viña del Mar Session.

8. A Legal Drafting Committee was constituted, chaired by Mr. Pieter Verbeek from The Netherlands and met from April 25 to 27 and from June 10 to 14 , 1991, with the participation of 23 Consultative Parties to the Antarctic Treaty.

9. A Linguıstic Group was constituted, chaired by Ferdinand von der Assen, from The Netherlands, to establish the concordance of the text in the official languages of the Antarctic Treaty. The Group met from June 17 to 22 and from September 30 to October 3, 1991.

10. At the conclusion of the Madrid Session, the Representatives of the Consultative Parties adopted by consensus, in the four official languages of the Antarctic Treaty, the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty, of which four Annexes form an integral part, concerning environmental ımpact assessment, conservation of Antarctic fauna and flora, waste disposal and management and prevention of marine pollution. The Representatives of the Consultative Parties together with those of the non-Consultative Parties participating in the Madrid Session, signed the Final Act of the Eleventh Special Consultative Meeting on Antarctic Environmental Protection, to which the aforementioned Protocol is attached.

11. In accordance with the provisions of the Final Report of the XV Antarctic Treaty Consultative Meeting, the Meeting proceeded to initiate a study on tourism, and the Representatives agreed that their study of this subject would be carried out in the XVI Consultative Meeting.

12. Declarations and statements circulated by representatives upon the adoption of the Protocol are annexed to this Final Report

13. The Representatives expressed their thanks to the Governments of Chile and Spain, the hosts of the Special Consultative Meeting, as well as to their Chairmen, Ambassador Oscar Pinochet de la Barra and Mr. Carlos Blasco Villa, and to the Secretariat for its dedicated contribution to the work of the Sessions, which made the conclusion of the Protocol possible.

REPORT OF THE CHAIRMAN OF THE LINGUISTIC GROUP

The open-ended Linguistic Group chaired by F.H.J. von der Assen of the Netherlands, which initiated its work during the Second Session of the XIth Antarctic Treaty Special Consultative Meeting held at Madrid from 17 to 23 June 1991, continued its work from 30 September to 2 October 1991.

Delegates from the following Parties attended:

Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Chile, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Uruguay, Union of Soviet Socialist Republics and United States of America.

The Group had as its mandate to ensure the concordance of the text of the Protocol to the Antarctic Treaty on Environmental Protection, including its four Annexes, in the official languages of the Antarctic Treaty.

Proceeding from the English version of the Draft Protocol (XIth ATSCM/2/DLC, dated June 14 and XIth ATSCM/2 dated June 21) the Group successfully completed its work in ensuring concordance of the text in the other three official languages.

In carrying out its task the Group also identified a number of errors, omissions and drafting inconsistencies in the English version. The Group, therefore, thought it important to propose the incorporation of the appropriate modifications in the English version and, accordingly, in the other three linguistic versions.

A list of those proposed modifications is attached for the consideration of the Meeting.

CHANGES IN THE ENGLISH TEXT PROPOSED BY THE LINGUISTIC GROUP.

PROTOCOL

art. 15.1 (a): add "and"

art. 20.1: line 4: replace "this" by "these"

art. 21 : "4th of October" replaces "23rd of June" and "3rd of October" replaces "22nd of June"

art. 22 : "3rd of October" replaces "22nd of June"

art. 25.3: "which are" replaces "that where"

art. 25.4: "3 above" replaces "3 of this article";
line 3: add "Antarctic Treaty" to "Consultative Parties"
line 4: "ratification by" replaces "the ratification of";
line 4: "which are" replaces "that were";
line 4: add "Antarctic Treaty" to "Consultative Parties"

art. 25.5: line 1: delete "the Parties agree that"

SCHEDULE

art. 6.2: "Article 10" replaces "Article 9"
art. 6.4: "19 and 20" replaces "18 and 19"

ANNEX I

art. 5.2 (a): "the" replaces "this"

art. 7.2: line 4 :replace "the" by "all"; delete "forwarded"

ANNEX II

art. 1.h (v): add "and"

art. 1.h (vi): delete "and"

art. 2.1: delete "The provisions of"; replace "involving" by "relating to the"; replace "environmental protection" by "the protection of the environment"

art. 2.2: replace "promptly" by "immediately";
add "and to the Committee"

art. 9.1: line 10: delete "of time"

ANNEX III:

art. 10 (c): lines 4 and 5: replace "in the Antarctic Treaty Area in order that they" by "into that area in order that these products"

art. 12.1: delete "other"; aud ", or the protection of the environment"

art. 12.2: replace "promptly" by "immediately";
add "and to the Committee."

art. 13.1: line 4: replace "such" by "the"
line 10: delete "of time"

ANNEX IV

art. 2: delete "with respect"

art. 3.1: line 4: replace "water" by "waters"

art. 3.1: last line: add "73/78".

art. 5.2: reverse order of "dunnage and incineration ash"

art. 5.3: insert "been" between "have" and "passed"

art. 6.1 (b): line 3: delete "shall be discharged"
line 4: delete "of speed"

art. 7.2: replace "promptly" by "immediately"

art. 9.1: line 6: insert "and" between "water" and "other";
insert "on board" after "capacity";
line 7: insert "for the retention of" before "garbage";
replace last line by: "capacity on board for the retention of noxious liquid substances".

PARTICIPANTS TO THE LINGUISTIC COMMITTEE

30th September and 1st, 2nd October 1991.

Serguei KAREV	USSR Delegation
Georges DUQUIN	French Delegation
Charley CAUSERET	French Delegation
Alain MEGRET	French Delegation
Carola BJORKLUND	Norwegian Delegation
Ralf BRETH	German Delegation
Michel VANGROENEVDAEL	Belgian Delegation
Jean PAGE	Australian Delegation
R. Tucker SCULLY	USA Delegation
Jeffrey KOVAR	USA Delegation
Yoshio YOSHIDA	Japanese Delegation
Toshihiko KASAI	Japanese Delegation
Masayuki KOMATSU	Japanese Delegation
Mitsunori NAMBA	Japanese Delegation
Carlos TAGLE	Argentina Delegation
Fer von der ASSEN	Netherlands Delegation
Jorge BERGUNO	Chile Delegation
Roberto PUCEIRO	Uruguay Delegation
Mario FONTANOT	Uruguay Delegation
Elena FAJARDO	Uruguay Delegation
Pietro GIULIANI	Italian Delegation
Désirée EDMAR	Swedish Delegation
Iñigo de PALACIO	Spanish Delegation

ANNEX I TO THE PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREATY

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

ARTICLE 1

PRELIMINARY STAGE

1. The environmental impacts of proposed activities referred to in Article 8 of the Protocol shall, before their commencement, be considered in accordance with appropriate national procedures.

2. If an activity is determined as having less than a minor or transitory impact, the activity may proceed forthwith.

ARTICLE 2

INITIAL ENVIRONMENTAL EVALUATION

1. Unless it has been determined that an activity will have less than a minor or transitory impact, or unless a Comprehensive Environmental Evaluation is being prepared in accordance with Article 3, an Initial Environmental Evaluation shall be prepared. It shall contain sufficient detail to assess whether a proposed activity may have more than a minor or transitory impact and shall include:

(a) a description of the proposed activity, including its purpose, location, duration, and intensity; and

(b) consideration of alternatives to the proposed activity and any impacts that the activity may have, including consideration of cumulative impacts in the light of existing and known planned activities.

2. If an Initial Environmental Evaluation indicates that a proposed activity is likely to have no more than a minor or transitory impact, the activity may proceed, provided that appropriate procedures, which may include monitoring, are put in place to assess and verify the impact of the activity.

ARTICLE 3

COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL EVALUATION

1. If an Initial Environmental Evaluation indicates or if it is otherwise determined that a proposed activity is likely to have more than a minor or transitory impact, a Comprehensive Environmental Evaluation shall be prepared.

2. A Comprehensive Environmental Evaluation shall include:

(a) a description of the proposed activity including its purpose, location, duration and intensity, and possible alternatives to the activity, including the alternative of not proceeding, and the consequences of those alternatives;

(b) a description of the initial environmental reference state with which predicted changes are to be compared and a prediction of the future environmental reference state in the absence of the proposed activity;

(c) a description of the methods and data used to forecast the impacts of the proposed activity;

(d) estimation of the nature, extent, duration, and intensity of the likely direct impacts of the proposed activity;

(e) consideration of possible indirect or second order impacts of the proposed activity;

(f) consideration of cumulative impacts of the proposed activity in the light of existing activities and other known planned activities;

(g) identification of measures, including monitoring programmes, that could be taken to minimise or mitigate impacts of the proposed activity and to detect unforeseen impacts and that could provide early warning of any adverse effects of the activity as well as to deal promptly and effectively with accidents;

(h) identification of unavoidable impacts of the proposed activity;

(i) consideration of the effects of the proposed activity on the conduct of scientific research and on other existing uses and values;

(j) an identification of gaps in knowledge and uncertainties encountered in compiling the information required under this paragraph;

(k) a non-technical summary of the information provided under this paragraph; and

(l) the name and address of the person or organization which prepared the Comprehensive Environmental Evaluation and the address to which comments thereon should be directed.

3. The draft Comprehensive Environmental Evaluation shall be made publicly available and shall be circulated to all Parties, which shall also make it publicly available, for comment. A period of 90 days shall be allowed for the receipt of comments.

4. The draft Comprehensive Environmental Evaluation shall be forwarded to the Committee at the same time as it is circulated to the Parties, and at least 120 days before the next Antarctic Treaty Consultative Meeting, for consideration as appropriate.

5. No final decision shall be taken to proceed with the proposed activity in the Antarctic Treaty area unless there has been an opportunity for consideration of the draft Comprehensive Environmental Evaluation by the Antarctic Treaty Consultative Meeting on the advice of the Committee, provided that no decision to proceed with a proposed activity shall be delayed through the operation of this paragraph for longer than 15 months from the date of circulation of the draft Comprehensive Environmental Evaluation.

6. A final Comprehensive Environmental Evaluation shall address and shall include or summarise comments received on the draft Comprehensive Environmental Evaluation. The final Comprehensive Environmental Evaluation, notice of any decisions relating thereto, and any evaluation of the significance of the predicted impacts in relation to the advantages of the proposed activity, shall be circulated to all Parties, which shall also make them publicly available, at least 60 days before the commencement of the proposed activity in the Antarctic Treaty area.

ARTICLE 4

DECISIONS TO BE BASED ON COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL EVALUATIONS

Any decision on whether a proposed activity, to which Article 3 applies, should proceed, and, if so, whether in its original or in a modified form, shall be based on the Comprehensive Environmental Evaluation as well as other relevant considerations.

ARTICLE 5

MONITORING

1. Procedures shall be put in place, including appropriate monitoring of key environmental indicators, to assess and verify the impact of any activity that proceeds following the completion of a Comprehensive Environmental Evaluation.

2. The procedures referred to in paragraph 1 above and in Article 2 (2) shall be designed to provide a regular and verifiable record of the impacts of the activity in order, inter alia, to:

(a) enable assessments to be made of the extent to which such impacts are consistent with the Protocol; and

(b) provide information useful for minimising or mitigating impacts, and, where appropriate, information on the need for suspension, cancellation or modification of the activity.

ARTICLE 6

CIRCULATION OF INFORMATION

1. The following information shall be circulated to the Parties, forwarded to the Committee and made publicly available:

(a) a description of the procedures referred to in Article 1;

(b) an annual list of any Initial Environmental Evaluations prepared in accordance with Article 2 and any decisions taken in consequence thereof;

(c) significant information obtained, and any action taken in consequence thereof, from procedures put in place in accordance with Articles 2 (2) and 5; and

(d) information referred to in Article 3 (6).

2. Any Initial Environmental Evaluation prepared in accordance with Article 2 shall be made available on request.

ARTICLE 7

CASES OF EMERGENCY

1. This Annex shall not apply in cases of emergency relating to the safety of human life or of ships, aircraft, or equipment and facilities of high value, or the protection of the environment, which require an activity to be undertaken without completion of the procedures set out in this Annex.

2. Notice of activities undertaken in cases of emergency, which would otherwise have required preparation of a Comprehensive Environmental Evaluation, shall be circulated immediately to the Parties and forwarded to the Committee and a full explanation of the activities carried out shall be provided within 90 days of those activities.

ARTICLE 8

AMENDMENT OR MODIFICATION

1. This Annex may be amended or modified by a measure adopted in accordance with Article IX (1) of the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies otherwise, the amendment or modification shall be deemed to have been approved, and shall become effective, one year after the close of the Antarctic Treaty Consultative Meeting at which it was adopted, unless one or more of the Antarctic Treaty Consultative Parties notifies the Depositary, within that time period, that it wishes an extension of that period or that it is unable to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this Annex which becomes effective in accordance with paragraph 1 above shall thereafter become effective as to any other Party when notice of approval by it has been received by the Depositary.

ANNEX II TO THE PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREATY

CONSERVATION OF ANTARCTIC FAUNA AND FLORA

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Annex.

(a) "native mammal" means any member of any species belonging to the Class Mammalia, indigenous to the Antarctic Treaty area or occurring there seasonally through natural migrations;

(b) "native bird" means any member, at any stage of its life cycle (including eggs), of any species of the Class Aves indigenous to the Antarctic Treaty area or occurring there seasonally through natural migrations;

(c) "native plant" means any terrestrial or freshwater vegetation, including bryophytes, lichens, fungi and algae, at any stage of its life cycle (including seeds, and other propagules), indigenous to the Antarctic Treaty area;

(d) "native invertebrate" means any terrestrial or freshwater invertebrate, at any stage of its life cycle, indigenous to the Antarctic Treaty area;

(e) "appropriate authority" means any person or agency authorized by a Party to issue permits under this Annex;

(f) "permit" means a formal permission in writing issued by an appropriate authority;

(g) "take" or "taking" means to kill, injure, capture, handle or molest, a native mammal or bird, or to remove or damage such quantities of native plants that their local distribution or abundance would be significantly affected;

(h) "harmful interference" means:

(i) flying or landing helicopters or other aircraft in a manner that disturbs concentrations of birds and seals;

(ii) using vehicles or vessels, including hovercraft and small boats, in a manner that disturbs concentrations of birds and seals;

(iii) using explosives or firearms in a manner that disturbs concentrations of birds and seals;

(iv) wilfully disturbing breeding or moulting birds or concentrations of birds and seals by persons or foot;

(v) significantly damaging concentrations of native terrestrial plants by landing aircraft, driving vehicles, or walking on them,or by other means;

(vi) any activity that results in the significant adverse modification of habitats of any species or population of native mammal, bird, plant or invertebrate; and

(i) "International Convention for the Regulation of Whaling" means the Convention done at Washington on 2 December 1946.

ARTICLE 2

CASES OF EMERGENCY

1. The provisions of this Annex shall not apply in cases of emergency involving safety of human life or of ships, aircraft, or equipment and facilities of high value, or the protection of the environment.

2. Notice of activities undertaken in cases of emergency shall be circulated immediately to all Parties.

ARTICLE 3

PROTECTION OF NATIVE FAUNA AND FLORA

1. Taking or harmful interference shall be prohibited, except in accordance with a permit.

2. Such permits shall specify the authorized activity, including when, where and by whom it is to be conducted and shall be issued only in the following circumstances:

(a) to provide specimens for scientific study or scientific information;

(b) to provide specimens for museums, herbaria, zoological and botanical gardens, or other educational or cultural institutions or uses; and

(c) to provide for unavoidable consequences of scientific activities not otherwise authorized under sub-paragraphs (a) or (b) above, or of the construction and operation of scientific support facilities.

3. The issue of such permits shall be limited so as to ensure that:

(a) no more native mammals, birds, or plants are taken than are strictly necessary to meet the purposes set forth in paragraph 2 above;

(b) only small numbers of native mammals or birds are killed and in no case more native mammals or birds are killed from local populations than can, in combination with other permitted takings, normally be replaced by natural reproduction in the following season; and

(c) the diversity of species, as well as the habitats essential to their existence, and the balance of the ecological systems existing within the Antarctic Treaty area are maintained.

4. Any species of native mammals, birds and plants listed in Appendix A to this Annex shall be designated "Specially Protected Species", and shall be accorded special protection by the Parties.

5. A permit shall not be issued to take a Specially Protected Species unless the taking:

(a) is for a compelling scientific purpose;

(b) will not jeopardize the survival or recovery of that species or local population; and

(c) uses non-lethal techniques where appropriate.

6. All taking of native mammals and birds shall be done in the manner that involves the least degree of pain and suffering practicable.

ARTICLE 4

INTRODUCTION OF NON-NATIVE SPECIES, PARASITES AND DISEASES

1. No species of animal or plant not native to the Antarctic Treaty area shall be introduced onto land or ice shelves, or into water in the Antarctic Treaty area except in accordance with a permit.

2. Dogs shall not be introduced onto land or ice shelves and dogs currently in those areas shall be removed by April 1, 1994.

3. Permits under paragraph 1 above shall be issued to allow the importation only of the animals and plants listed in Appendix B to this Annex and shall specify the species, numbers and, if appropriate, age and sex and precautions to be taken to prevent escape or contact with native fauna and flora.

4. Any plant or animal for which a permit has been issued in accordance with paragraphs 1 and 3 above, shall, prior to expiration of the permit, be removed from the Antarctic Treaty area or be disposed of by incineration or equally effective means that eliminates risk to native fauna or flora. The permit shall specify this obligation. Any other plant or animal introduced into the Antarctic Treaty area not native to that area, including any progeny, shall be removed or disposed of, by incineration or by equally effective means, so as to be rendered sterile, unless it is determined that they pose no risk to native flora or fauna.

5. Nothing in this Article shall apply to the importation of food into the Antarctic Treaty area provided that no live animals are imported for this purpose and all plants and animal parts and products are kept under carefully controlled conditions and disposed of in accordance with Annex III to the Protocol and Appendix C to this Annex.

6. Each Party shall require that precautions, including those listed in Appendix C to this Annex, be taken to prevent the introduction of micro-organisms (e.g., viruses, bacteria, parasites, yeasts, fungi) not present in the native fauna and flora.

ARTICLE 5

INFORMATION

Each Party shall prepare and make available information setting forth, in particular, prohibited activities and providing lists of Specially Protected Species and relevant Protected Areas to all those persons present in or intending to enter the Antarctic Treaty area with a view to ensuring that such persons understand and observe the provisions of this Annex.

ARTICLE 6

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The Parties shall make arrangements for:

(a) collecting and exchanging records (including records of permits) and statistics concerning the numbers or quantities of each species of native mammal, bird or plant taken annually in the Antarctic Treaty area;

(b) obtaining and exchanging information as to the status of native mammals, birds, plants, and invertebrates in the Antarctic Treaty area, and the extent to which any species or population needs protection;

(c) establishing a common form in which this information shall be submitted by Parties in accordance with paragraph 2 below.

2. Each Party shall inform the other Parties as well as the Committee before the end of November of each year of any step taken pursuant to paragraph 1 above and of the number and nature of permits issued under this Annex in the preceding period of 1st July to 30th June.

ARTICLE 7

RELATIONSHIP WITH OTHER AGREEMENTS OUTSIDE THE ANTARCTIC TREATY SYSTEM

Nothing in this Annex shall derogate from the rights and obligations of Parties under the International Convention for the Regulation of Whaling.

ARTICLE 8

REVIEW

The Parties shall keep under continuing review measures for the conservation of Antarctic fauna and flora, taking into account any recommendations from the Committee.

ARTICLE 9

AMENDMENT OR MODIFICATION

1. This Annex may be amended or modified by a measure adopted in accordance with Article IX (1) of the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies otherwise, the amendment or modification shall be deemed to have been approved, and shall become effective, one year after the close of the Antarctic Treaty Consultative Meeting at which it was adopted, unless one or more of the Antarctic Treaty Consultative Parties notifies the Depositary, within that time period, that it wishes an extension of that period or that it is unable to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this Annex which becomes effective in accordance with paragraph 1 above shall thereafter become effective as to any other Party when notice of approval by it has been received by the Depositary.

APPENDICES TO THE ANNEX

APPENDIX A:
SPECIALLY PROTECTED SPECIES

All species of the genus *Arctocephalus*, Fur Seals.
Ommatophoca rossii, Ross Seal.

APPENDIX B:
IMPORTATION OF ANIMALS AND PLANTS

The following animals and plants may be imported into the Antarctic Treaty area in accordance with permits issued under Article 4 of this Annex:

(a) domestic plants; and

(b) laboratory animals and plants including viruses, bacteria, yeasts and fungi.

APPENDIX C:
PRECAUTIONS TO PREVENT INTRODUCTION OF MICRO-ORGANISMS

1. Poultry. No live poultry or other living birds shall be brought into the Antarctic Treaty area. Before dressed poultry is packaged for shipment to the Antarctic Treaty area, it shall be inspected for evidence of disease, such as Newcastle's Disease, tuberculosis, and yeast infection. Any poultry or parts not consumed shall be removed from the Antarctic Treaty area or disposed of by incineration or equivalent means that eliminates risks to native flora and fauna.

2. The importation of non-sterile soil shall be avoided to the maximum extent practicable.

ANNEX III TO THE PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREATY

WASTE DISPOSAL AND WASTE MANAGEMENT

ARTICLE 1

GENERAL OBLIGATIONS

1. This Annex shall apply to activities undertaken in the Antarctic Treaty area pursuant to scientific research programmes, tourism and all other governmental and non-governmental activities in the Antarctic Treaty area for which advance notice is required under Article VII (5) of the Antarctic Treaty, including associated logistic support activities.

2. The amount of wastes produced or disposed of in the Antarctic Treaty area shall be reduced as far as practicable so as to minimise impact on the Antarctic environment and to minimise interference with the natural values of Antarctica, with scientific research and with other uses of Antarctica which are consistent with the Antarctic Treaty.

3. Waste storage, disposal and removal from the Antarctic Treaty area, as well as recycling and source reduction, shall be essential considerations in the planning and conduct of activities in the Antarctic Treaty area.

4. Wastes removed from the Antarctic Treaty area shall, to the maximum extent practicable, be returned to the country from which the activities generating the waste were organized or to any other country in which arrangements have been made for the disposal of such wastes in accordance with relevant international agreements.

5. Past and present waste disposal sites on land and abandoned work sites of Antarctic activities shall be cleaned up by the generator of such wastes and the user of such sites. This obligation shall not be interpreted as requiring:

(a) the removal of any structure designated as a historic site or monument; or

(b) the removal of any structure or waste material in circumstances where the removal by any practical option would result in greater adverse environmental impact than leaving the structure or waste material in its existing location.

ARTICLE 2

WASTE DISPOSAL BY REMOVAL FROM THE ANTARCTIC TREATY AREA

1. The following wastes, if generated after entry into force of this Annex, shall be removed from the Antarctic Treaty area by the generator of such wastes:

(a) radio-active materials;

(b) electrical batteries;

(c) fuel, both liquid and solid;

(d) wastes containing harmful levels of heavy metals or acutely toxic or harmful persistent compounds;

(e) poly-vinyl chloride (PVC), polyurethane foam, polystyrene foam, rubber and lubricating oils, treated timbers and other products which contain additives that could produce harmful emissions if incinerated;

(f) all other plastic wastes, except low density polyethylene containers (such as bags for storing wastes), provided that such containers shall be incinerated in accordance with Article 3 (1);

(g) fuel drums; and

(h) other solid, non-combustible wastes;

provided that the obligation to remove drums and solid non-combustible wastes contained in subparagraphs (g) and (h) above shall not apply in circumstances where the removal of such wastes by any practical option would result in greater adverse environmental impact than leaving them in their existing locations.

2. Liquid wastes which are not covered by paragraph 1 above and sewage and domestic liquid wastes, shall, to the maximum extent practicable, be removed from the Antarctic Treaty area by the generator of such wastes.

3. The following wastes shall be removed from the Antarctic Treaty area by the generator of such wastes, unless incinerated, autoclaved or otherwise treated to be made sterile:

(a) residues of carcasses of imported animals;

(b) laboratory culture of micro-organisms and plant pathogens; and

(c) introduced avian products.

ARTICLE 3

WASTE DISPOSAL BY INCINERATION

1. Subject to paragraph 2 below, combustible wastes, other than those referred to in Article 2 (1), which are not removed from the Antarctic Treaty area shall be burnt in incinerators which to the maximum extent practicable reduce harmful emissions. Any emission standards and equipment guidelines which may be recommended by, inter alia, the Committee and the Scientific Committee on Antarctic Research shall be taken into account. The solid residue of such incineration shall be removed from the Antarctic Treaty area.

2. All open burning of wastes shall be phased out as soon as practicable, but no later than the end of the 1998/1999 season. Pending the completion of such phase-out, when it is necessary to dispose of wastes by open burning, allowance shall be made for the wind direction and speed and the type of wastes to be burnt to limit particulate deposition and to avoid such deposition over areas of special biological, scientific, historic, aesthetic or wilderness significance including, in particular, areas accorded protection under the Antarctic Treaty.

ARTICLE 4

OTHER WASTE DISPOSAL ON LAND

1. Wastes not removed or disposed of in accordance with Articles 2 and 3 shall not be disposed of onto ice-free areas or into fresh water systems.

2. Sewage, domestic liquid wastes and other liquid wastes not removed from the Antarctic Treaty area in accordance with Article 2, shall, to the maximum extent practicable, not be disposed of onto sea ice, ice shelves or the grounded ice-sheet, provided that such wastes which are generated by stations located inland on ice shelves or on the grounded ice-sheet may be disposed of in deep ice pits where such disposal is the only practicable option.

Such pits shall not be located on known ice-flow lines which terminate at ice-free areas or in areas of high ablation.

3. Wastes generated at field camps shall, to the maximum extent practicable, be removed by the generator of such wastes to supporting stations or ships for disposal in accordance with this Annex.

ARTICLE 5

DISPOSAL OF WASTE IN THE SEA

1. Sewage and domestic liquid wastes may be discharged directly into the sea, taking into account the assimilative capacity of the receiving marine environment and provided that:

(a) such discharge is located, wherever practicable, where conditions exist for initial dilution and rapid dispersal; and

(b) large quantities of such wastes (generated in a station where the average weekly occupancy over the austral summer is approximately 30 individuals or more) shall be treated at least by maceration.

2. The by product of sewage treatment by the Rotary Biological Contacter process or similar processes may be disposed of into the sea provided that such disposal does not adversely affect the local environment, and provided also that any such disposal at sea shall be in accordance with Annex IV to the Protocol.

ARTICLE 6

STORAGE OF WASTE

All wastes to be removed from the Antarctic Treaty area, or otherwise disposed of, shall be stored in such a way as to prevent their dispersal into the environment.

ARTICLE 7

PROHIBITED PRODUCTS

No polychlorinated biphenyls (PCBs), non-sterile soil, polystyrene beads, chips or similar forms of packaging, or pesticides (other than those required for scientific,

medical or hygiene purposes) shall be introduced onto land or ice shelves or into water in the Antarctic Treaty area.

ARTICLE 8

WASTE MANAGEMENT PLANNING

1. Each Party which itself conducts activities in the Antarctic Treaty area shall, in respect of those activities, establish a waste disposal classification system as a basis for recording wastes and to facilitate studies aimed at evaluating the environmental impacts of scientific activity and associated logistic support. To that end, wastes produced shall be classified as:

(a) sewage and domestic liquid wastes (Group 1);

(b) other liquid wastes and chemicals, including fuels and lubricants (Group 2);

(c) solids to be combusted (Group 3);

(d) other solid wastes (Group 4); and

(e) radioactive material (Group 5).

2. In order to reduce further the impact of waste on the Antarctic environment, each such Party shall prepare and annually review and update its waste management plans (including waste reduction, storage and disposal), specifying for each fixed site, for field camps generally, and for each ship (other than small boats that are part of the operations of fixed sites or of ships and taking into account existing management plans for ships):

(a) programmes for cleaning up existing waste disposal sites and abandoned work sites;

(b) current and planned waste management arrangements, including final disposal;

(c) current and planned arrangements for analysing the environmental effects of waste and waste management; and

(d) other efforts to minimise any environmental effects of wastes and waste management.

3. Each such Party shall, as far as is practicable, also prepare an inventory of locations of past activities

(such as traverses, fuel depots, field bases, crashed aircraft) before the information is lost, so that such locations can be taken into account in planning future scientific programmes (such as snow chemistry, pollutants in lichens or ice core drilling).

ARTICLE 9

CIRCULATION AND REVIEW OF WASTE MANAGEMENT PLANS

1. The waste management plans prepared in accordance with Article 8, reports on their implementation, and the inventories referred to in Article 8 (3), shall be included in the annual exchanges of information in accordance with Articles III and VII of the Antarctic Treaty and related Recommendations under Article IX of the Antarctic Treaty.

2. Each Party shall send copies of its waste management plans, and reports on their implementation and review, to the Committee.

3. The Committee may review waste management plans and reports thereon and may offer comments, including suggestions for minimising impacts and modifications and improvement to the plans, for the consideration of the Parties.

4. The Parties may exchange information and provide advice on, inter alia, available low waste technologies, reconversion of existing installations, special requirements for effluents, and appropriate disposal and discharge methods.

ARTICLE 10

MANAGEMENT PRACTICES

Each Party shall:

(a) designate a waste management official to develop and monitor waste management plans; in the field, this responsibility shall be delegated to an appropriate person at each site;

(b) ensure that members of its expeditions receive training designed to limit the impact of its operations on the Antarctic environment and to inform them of requirements of this Annex; and

(c) discourage the use of poly-vinyl chloride (PVC) products and ensure that its expeditions to the Antarctic Treaty area are advised of any PVC products they may introduce in the Antarctic Treaty area in order that they may be removed subsequently in accordance with this Annex.

ARTICLE 11

REVIEW

This Annex shall be subject to regular review in order to ensure that it is updated to reflect improvement in waste disposal technology and procedures and to ensure thereby maximum protection of the Antarctic environment.

ARTICLE 12

CASES OF EMERGENCY

1. This Annex shall not apply in cases of emergency relating to the safety of human life or of ships, aircraft or the protection of the environment.

2. Notice of activities undertaken in cases of emergency shall be circulated immediately to all Parties and to the Committee.

ARTICLE 13

AMENDMENT OR MODIFICATION

1. This Annex may be amended or modified by a measure adopted in accordance with Article IX (1) of the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies otherwise, the amendment or modification shall be deemed to have been approved, and shall become effective, one year after the close of the Antarctic Treaty Consultative Meeting at which it was adopted, unless one or more of the Antarctic Treaty Consultative Parties notifies the Depositary, within that time period, that it wishes an extension of that period or that it is unable to approve the amendment.

2. Any amendment or modification of this Annex which becomes effective in accordance with paragraph 1 above shall thereafter become effective as to any other Party when notice of approval by it has been received by the Depositary.

ANNEX IV TO THE PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREATY

PREVENTION OF MARINE POLLUTION

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Annex:

(a) "discharge" means any release howsoever caused from a ship and includes any escape, disposal, spilling, leaking, pumping, emitting or emptying;

(b) "garbage" means all kinds of victual, domestic and operational waste excluding fresh fish and parts thereof, generated during the normal operation of the ship, except those substances which are covered by Articles 3 and 4;

(c) "MARPOL 73/78" means the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as amended by the Protocol of 1978 relating thereto and by any other amendment in force thereafter;

(d) "noxious liquid substance" means any noxious liquid substance as defined in Annex II of MARPOL 73/78;

(e) "oil" means petroleum in any form including crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and refined oil products (other than petrochemicals which are subject to the provisions of Article 4);

(f) "oily mixture" means a mixture with any oil content; and

(g) "ship" means a vessel of any type whatsoever operating in the marine environment and includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles, floating craft and fixed or floating platforms.

ARTICLE 2

APPLICATION

This Annex applies, with respect to each Party, to ships entitled to fly its flag and to any other ship engaged in or supporting its Antarctic operations, while operating in the Antarctic Treaty area.

ARTICLE 3

DISCHARGE OF OIL

1. Any discharge into the sea of oil or oily mixture shall be prohibited, except in cases permitted under Annex I of MARPOL 73/78. While operating in the Antarctic Treaty area, ships shall retain on board all sludge, dirty ballast, tank washing waters and other oily residues and mixtures which may not be discharged into the sea. Ships shall discharge these residues only outside the Antarctic Treaty area, at reception facilities or as otherwise permitted under Annex I of MARPOL 73/78.

2. This Article shall not apply to:

(a) the discharge into the sea of oil or oily mixture resulting from damage to a ship or its equipment:

(i) provided that all reasonable precautions have been taken after the occurrence of the damage or discovery of the discharge for the purpose of preventing or minimising the discharge; and

(ii) except if the owner or the Master acted either with intent to cause damage, or recklessly and with the knowledge that damage would probably result; or

(b) the discharge into the sea of substances containing oil which are being used for the purpose of combating specific pollution incidents in order to minimise the damage from pollution.

ARTICLE 4

DISCHARGE OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES

The discharge into the sea of any noxious liquid substance, and any other chemical or other substances, in quantities or concentrations that are harmful to the marine environment, shall be prohibited.

ARTICLE 5

DISPOSAL OF GARBAGE

1. The disposal into the sea of all plastics, including but not limited to synthetic ropes, synthetic fishing nets, and plastic garbage bags, shall be prohibited.

2. The disposal into the sea of all other garbage, including paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, incineration ash, dunnage, lining and packing materials, shall be prohibited.

3. The disposal into the sea of food wastes may be permitted when they have been passed through a comminuter or grinder, provided that such disposal shall, except in cases permitted under Annex V of MARPOL 73/78, be made as far as practicable from land and ice shelves but in any case not less than 12 nautical miles from the nearest land or ice shelf . Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings no greater than 25 millimeters.

4. When a substance or material covered by this article is mixed with other such substance or material for discharge or disposal, having different disposal or discharge requirements, the most stringent disposal or discharge requirements shall apply.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 above shall not apply to:

(a) the escape of garbage resulting from damage to a ship or its equipment provided all reasonable precautions have been taken, before and after the occurrence of the damage, for the purpose of preventing or minimising the escape; or

(b) the accidental loss of synthetic fishing nets, provided all reasonable precautions have been taken to prevent such loss.

6. The Parties shall, where appropriate, require the use of garbage record books.

ARTICLE 6

DISCHARGE OF SEWAGE

1. Except where it would unduly impair Antarctic operations:

(a) each Party shall eliminate all discharge into the sea of untreated sewage ("sewage" being defined in Annex IV of MARPOL 73/78) within 12 nautical miles of land or ice shelves;

(b) beyond such distance, sewage stored in a holding tank shall not be discharged instantaneously but at a moderate rate and, where practicable, while the ship is en route at a speed of no less than 4 knots.

This paragraph does not apply to ships certified to carry not more than 10 persons.

2. The Parties shall, where appropriate, require the use of sewage record books.

ARTICLE 7

CASES OF EMERGENCY

1. Articles 3, 4, 5 and 6 of this Annex shall not apply in cases of emergency relating to the safety of a ship and those on board or saving life at sea.

2. Notice of activities undertaken in cases of emergency shall be circulated immediately to all Parties and to the Committee.

ARTICLE 8

EFFECT ON DEPENDENT AND ASSOCIATED ECOSYSTEMS

In implementing the provisions of this Annex, due consideration shall be given to the need to avoid detrimental effects on dependent and associated ecosystems, outside the Antarctic Treaty area.

ARTICLE 9

SHIP RETENTION CAPACITY AND RECEPTION FACILITIES

1. Each Party shall undertake to ensure that all ships entitled to fly its flag and any other ship engaged in or supporting its Antarctic operations, before entering the Antarctic Treaty area, are fitted with a tank or tanks of sufficient capacity on board for the retention of all sludge, dirty ballast, tank washing water and other oily residues and mixtures, and have sufficient capacity on board for the retention of garbage, while operating in the Antarctic Treaty area and have concluded arrangements to discharge such oily residues and garbage at a reception facility after leaving that area. Ships shall also have sufficient capacity on board for the retention of noxious liquid substances.

2. Each Party at whose ports ships depart en route to or arrive from the Antarctic Treaty area undertakes to ensure that as soon as practicable adequate facilities are provided for the reception of all sludge, dirty ballast, tank washing water, other oily residues and mixtures, and garbage from ships, without causing undue delay, and according to the needs of the ships using them.

3. Parties operating ships which depart to or arrive from the Antarctic Treaty area at ports of other Parties shall consult with those Parties with a view to ensuring that the establishment of port reception facilities does not place an inequitable burden on Parties adjacent to the Antarctic Treaty area.

ARTICLE 10

DESIGN, CONSTRUCTION, MANNING AND EQUIPMENT OF SHIPS

In the design, construction, manning and equipment of ships engaged in or supporting Antarctic operations, each Party shall take into account the objectives of this Annex.

ARTICLE 11

SOVEREIGN IMMUNITY

1. This Annex shall not apply to any warship, naval auxiliary or other ship owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service. However, each Party shall ensure by the adoption of appropriate measures not impairing the operations or operational capabilities of such ships owned or operated by it, that such ships act in a manner consistent, so far as is reasonable and practicable, with this Annex.

2. In applying paragraph 1 above, each Party shall take into account the importance of protecting the Antarctic environment.

3. Each Party shall inform the other Parties of how it implements this provision.

4. The dispute settlement procedure set out in Articles 18 to 20 of the Protocol shall not apply to this Article.

ARTICLE 12

PREVENTIVE MEASURES AND EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE

1. In order to respond more effectively to marine pollution emergencies or the threat thereof in the Antarctic Treaty area, the Parties, in accordance with Article 15 of the Protocol, shall develop contingency plans for marine pollution response in the Antarctic Treaty area, including contingency plans for ships (other than small boats that are part of the operations of fixed sites or of ships) operating in the Antarctic Treaty area, particularly ships carrying oil as cargo, and for oil spills, originating from coastal installations, which enter into the marine environment. To this end they shall:

(a) co-operate in the formulation and implementation of such plans; and

(b) draw on the advice of the Committee the International Maritime Organization and other international organizations.

2. The Parties shall also establish procedures for co-operative response to pollution emergencies and shall take appropriate response actions in accordance with such procedures.

ARTICLE 13

REVIEW

The Parties shall keep under continuous review the provisions of this Annex and other measures to prevent, reduce and respond to pollution of the Antarctic marine environment, including any amendments and new regulations adopted under MARPOL 73/78, with a view to achieving the objectives of this Annex.

ARTICLE 14

RELATIONSHIP WITH MARPOL 73/78

With respect to those Parties which are also Parties to MARPOL 73/78, nothing in this Annex shall derogate from the specific rights and obligations thereunder.

ARTICLE 15

AMENDMENT OR MODIFICATION

1. This Annex may be amended or modified by a measure adopted in accordance with Article IX (1) of the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies otherwise, the amendment or modification shall be deemed to have been approved, and shall become effective, one year after the close of the Antarctic Treaty Consultative Meeting at which it was adopted, unless one or more of the Antarctic Treaty Consultative Parties notifies the Depositary, within that time period, that it wishes an extension of that period or that it is unable to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this Annex which becomes effective in accordance with paragraph 1 above shall thereafter become effective as to any other Party when notice of approval by it has been received by the Depositary.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO ANTARTICO

PREAMBOLO

Gli Stati Parti al presente Protocollo al Trattato Antartico, in appresso riferite come le Parti,

Convinti della necessità di valorizzare la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati;

Convinti della necessità di rafforzare il sistema del Trattato Antartico in modo da assicurare che l'Antartico continui per sempre ad essere utilizzato esclusivamente a fini pacifici e non divenga teatro o oggetto di discordia internazionale;

Tenendo presente il particolare status giuridico e politico dell'Antartico e la particolare responsabilità delle Parti Consultive al Trattato Antartico al fine di garantire che tutte le Attività dell'Antartico siano compatibili con gli scopi ed i principi del Trattato Antartico;

Sottolineando la designazione dell'Antartico in quanto Zona Speciale di Conservazione, nonché le altre misure adottate in base al sistema del Trattato Antartico per proteggere l'ambiente Antartico ed i suoi ecosistemi dipendenti ed associati;

Riconoscendo inoltre le possibilità uniche offerte dall'Antartico per il monitoraggio scientifico e la ricerca di processi di rilevanza globale e regionale;

Ribadendo i principi relativi alla conservazione, contenuti nella Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartico,

Convinti che lo sviluppo di un regime globale per la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati è nell'interesse dell'umanità nel suo insieme,

Desiderosi di integrare a tal fine il Trattato Antartico,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

(a) L'espressione "Trattato Antartico" significa il Trattato Antartico fatto a Washington il 1 Dicembre 1959;

(b) L'espressione " Zona del Trattato Antartico" significa la zona alla quale si applicano le disposizioni del Trattato Antartico in conformità con l'Articolo VI di tale Trattato;

(c) L'espressione " Riunioni consultive del Trattato Antartico" significa le riunioni di cui all'Articolo IX del Trattato Antartico;

(d) L'espressione "Parti Consultive al Trattato Antartico" significa le Parti Contraenti al Trattato Antartico aventi diritto a nominare dei rappresentanti a partecipare alle riunioni di cui all'Articolo IX di tale Trattato;

(e) L'espressione "Sistema del Trattato Antartico" significa il Trattato Antartico, i provvedimenti in vigore in base a tale Trattato, gli strumenti internazionali separati associati ad esso ed in vigore ed i provvedimenti in vigore in base a tali strumenti;

(f) L'espressione "Tribunale Arbitrale" significa il Tribunale Arbitrale istituito in conformità con l'Annesso al presente Protocollo che è parte integrante di esso;

(g) L'espressione "Comitato" significa il Comitato per la Protezione Ambientale istituito in conformità con l'Articolo 11.

ARTICOLO 2
Obiettivo e designazione

Le Parti si impegnano alla protezione globale dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati e con il presente strumento designano l'Antartico come riserva naturale, consacrata alla pace ed alla scienza.

ARTICOLO 3

Principi ambientali

1. La protezione dell'ambiente Antartico, dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati, del valore intrinseco dell'Antartico, comprese le sue caratteristiche di ambiente naturale il suo valore estetico ed in quanto zona adatta allo svolgimento di ricerca scientifica in particolare una ricerca essenziale per la comprensione dell'ambiente globale, saranno considerazioni fondamentali per la pianificazione e la conduzione di tutte le attività nella zona del Trattato Antartico.

2. A tal fine:

(a) le attività nella zona del Trattato Antartico saranno pianificate e condotte in modo tale da limitare impatti negativi sull'ambiente Antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati;

(b) Le attività nella zona del Trattato Antartico saranno pianificate e condotte in maniera da evitare:

(i) effetti negativi sul clima o sui modelli meteorologici;

(ii) effetti negativi significativi sulla qualità dell'aria o dell'acqua;

(iii) mutazioni significative dell'ambiente atmosferico, terrestre(compreso quello acquatico), glaciale o marino;

(iv) deterioramenti nella distribuzione, abbondanza o produttività delle specie o popolazioni di specie di fauna e di flora;

(v) ulteriore pregiudizio a danno di specie o popolazioni di specie già messe a repentaglio o minacciate; oppure

(vi) degrado, o rischio sostanziale di degrado di aree aventi rilevanza dal punto di vista biologico, scientifico, storico, estetico o naturale;

(c) le attività nella zona del Trattato Antartico dovranno essere pianificate e svolte sulla base di informazioni sufficienti a consentire valutazioni preliminari e giudizi

documentati riguardo ad eventuali impatti sull'ambiente Antartico e suoi suoi ecosistemi dipendenti ed associati e sul valore dell'Antartico ai fini dello svolgimento di ricerca scientifica; tali giudizi dovranno in particolare considerare:

(i) la portata dell'attività, compresa l'area in cui si svolge, la sua durata ed intensità;

(ii) gli impatti cumulativi dell'attività, sia di per sè, che in combinazione con altre attività nella zona del Trattato Antartico;

(iii) se l'attività pregiudicherà negativamente ogni altra attività nella zona del Trattato Antartico;

(iv) se sono disponibili tecnologia e procedure in modo da poter procedere ad operazioni sicure dal punto di vista ambientale;

(v) se sia possibile - dal punto di vista della capacità - il monitoraggio, per quanto riguarda i parametri chiave ambientali ed i componenti degli ecosistemi, in maniera da poter individuare e segnalare tempestivamente ogni effetto negativo dell'attività e procedere a quelle modifiche delle procedure operative che possono rendersi necessarie alla luce dei risultati del monitoraggio o di una maggiore conoscenza dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati;

(vi) se esiste la capacità di poter far fronte sollecitamente ed efficacemente agli incidenti, in particolare quelli aventi effetti potenziali sull'ambiente;

(d) un monitoraggio regolare ed effettivo avrà luogo al fine di consentire la valutazione degli impatti delle attività in corso, compresa la verifica degli impatti previsti;

(e) un monitoraggio regolare ed effettivo avrà luogo per facilitare il tempestivo rilevamento di eventuali effetti imprevisti delle attività svolte sia all'interno che all'esterno della zona del Trattato Antartico, sull'ambiente Antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati;

3. Le attività saranno pianificate e condotte nella zona del Trattato Antartico in maniera da dare la precedenza alla ricerca scientifica e preservare il valore dell'Antartico come zona per lo svolgimento di tale ricerca, ivi compresa la ricerca essenziale ai fini della comprensione dell'ambiente globale.

4. Le attività intraprese nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, turismo ed ogni altra attività governativa e non governativa nella zona del Trattato Antartico per cui è richiesto un preavviso, in conformità con l'Articolo VII(5) del Trattato Antartico, comprese le attività logistiche di supporto connesse :

(a) si svolgeranno in maniera compatibile con i principi del presente Articolo;

(b) saranno modificate, sospese o annullate qualora diano luogo o rischino di dar luogo ad impatti sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti o associati incompatibili con i principi di cui sopra.

ARTICOLO 4

Rapporto con gli altri componenti del Sistema del Trattato Antartico

1. Il presente Protocollo integra il Trattato Antartico e non modifica né emenda tale Trattato.

2. Nulla nel presente Protocollo sarà in deroga ai diritti ed agli obblighi delle Parti al presente Protocollo, in base ad altri strumenti internazionali in vigore nell'ambito del sistema del Trattato Antartico.

ARTICOLO 5

Compatibilità con gli altri componenti del Sistema del Trattato Antartico

Le Parti si consulteranno e coopereranno con le Parti Contraenti degli altri strumenti internazionali in vigore nell'ambito del sistema del Trattato Antartico, e con le loro rispettive istituzioni, in vista di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo e di evitare qualsiasi interferenza con il conseguimento degli obiettivi e dei principi di tali strumenti o ogni incompatibilità tra l'attuazione di tali strumenti e quella del presente Protocollo.

ARTICOLO 6

Co-operazione

1. Le Parti coopereranno nella pianificazione e nello svolgimento delle attività nella zona del Trattato Antartico. A tal fine, ciascuna Parte si sforzerà:

(a) di promuovere programmi cooperativi aventi valore scientifico, tecnico ed educativo, concernenti la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati;

(b) di fornire un'adeguata assistenza alle altre Parti per la preparazione delle valutazioni sull'impatto ambientale;

(c) di fornire alle altre Parti dietro loro richiesta, informazioni relative ad ogni potenziale rischio per l'ambiente , nonché assistenza per minimizzare gli effetti di incidenti suscettibili di danneggiare l'ambiente Antartico o i suoi ecosistemi dipendenti ed associati;

(d) di consultarsi con le altre Parti per quanto concerne la scelta dei siti per eventuali basi ed altre installazioni in modo da evitare impatti cumulativi causati da una loro eccessiva concentrazione in qualsivoglia localizzazione;

(e) se del caso, di effettuare spedizioni congiunte e spartire l'uso delle basi e delle altre installazioni;

(f) di effettuare tutti quei passi che potranno essere decisi di comune accordo nelle Riunioni Consultive del Trattato Antartico.

2. Ciascuna Parte si impegna nella misura del possibile, a condividere con le altre Parti le informazioni che possono essere loro utili per la pianificazione e la conduzione delle loro attività nella zona del Trattato Antartico, in vista della protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati.

3. Le Parti coopereranno con le Parti che esercitano la loro giurisdizione in zone adiacenti alla zona del Trattato Antartico in vista di assicurare che le attività nella zona del Trattato Antartico non abbiano impatti ambientali negativi in tali zone.

ARTICOLO 7

Divieto di esercitare attività connesse alle risorse minerarie

E' fatto divieto di esercitare ogni attività relativa a risorse minerarie diversa dalla ricerca scientifica.

ARTICOLO 8
Valutazione dell'Impatto Ambientale

1. Le attività previste di cui al paragrafo 2 in appresso saranno sottoposte alle procedure stabilite all'Annesso I per una valutazione preliminare dei loro impatti sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti o associati a seconda di come siano state identificate tali attività, e precisamente come avendo:

(a) meno di un impatto minore o transitorio;

(b) un impatto minore o transitorio; oppure

(c) più di un impatto minore o transitorio.

2. Ciascuna Parte assicurerà che le procedure di valutazione stabilite all'Annesso I siano applicate ai processi di pianificazione da cui derivano decisioni riguardo ad ogni attività intrapresa nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, di turismo ed a tutte le altre attività governative e non-governative nella zona del Trattato Antartico per le quali si richiede un preavviso in base all'Articolo VII(5) del Trattato Antartico, comprese le attività logistiche di supporto connesse.

3. Le procedure di valutazione stabilite all'Annesso I si applicheranno a qualsivoglia cambiamento in ogni attività derivante sia da un aumento o da una diminuzione dell'intensità di un'attività esistente, dall'aggiunta di una attività, dallo smantellamento di un'installazione o da altre cause.

4. Quando le attività sono pianificate congiuntamente da più di una Parte, le Parti implicate designeranno una Parte tra di loro per coordinare l'attuazione delle procedure di valutazione ambientale di cui all'Annesso I.

ARTICOLO 9
Annessi

1. Gli Annessi al presente Protocollo sono parte integrante di esso.

2. Gli Annessi addizionali agli Annessi I-IV possono essere adottati e divenire effettivi in conformità con l'Articolo IX del Trattato Antartico.

3. Gli emendamenti e le modifiche agli Annessi possono essere adottati e divenire effettivi in conformità con l'Articolo IX del Trattato Antartico, a condizione che sia disposto nello stesso Annesso che gli emendamenti e le modifiche diverranno effettivi in tempi accelerati.

4. Gli Annessi, nonchè ogni loro emendamento e modifica, entrati in vigore in conformità con i paragrafi 2 e 3, avranno efficacia - a meno che l'Annesso stesso non disponga diversamente per quanto riguarda l'entrata in vigore di qualsiasi suo emendamento o modifica - anche per una Parte Contraente al Trattato Antartico che non è Parte Consultiva del Trattato Antartico, o che non era Parte Consultiva del Trattato Antartico al momento dell' adozione, quando la notifica dell' approvazione di tale Parte Contraente è stata ricevuta dal Depositario.

5. Gli Annessi, salvo se un Annesso dispone diversamente, sono soggetti alle procedure per la soluzione delle controversie di cui agli Articoli 18 a 20.

ARTICOLO 10
Riunioni consultive del trattato Antartico

1. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico , in base alla migliore consulenza tecnica e scientifica disponibile:

(a) definiranno, in conformità con le disposizioni del presente Protocollo, la politica generale per la protezione globale dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati;

(b) adotteranno provvedimenti in base all'Articolo IX del Trattato Antartico ai fini dell'attuazione del presente Protocollo.

2. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico passeranno in rassegna il lavoro del Comitato ed attingeranno pienamente ai suoi pareri e raccomandazioni nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 di cui sopra, tenendo altresi conto del parere del Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica.

ARTICOLO 11
Comitato per la Protezione ambientale

1. Con il presente strumento è istituito il Comitato pèr la Protezione ambientale.

2. Ciascuna Parte avrà diritto a divenire membro del Comitato ed a nominare un rappresentante che potrà essere affiancato da esperti e consiglieri.

3. Lo status di osservatore al Comitato sarà aperto ad ogni Parte Contraente al Trattato Antartico che non è Parte al presente Protocollo.

4. Il Comitato inviterà il Presidente del Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica ed il presidente del Comitato Scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi marine dell'Antartico a partecipare come osservatori alle sue sessioni. Il Comitato può altresi' con l'approvazione della riunione consultiva del Trattato Antartico, invitare altre organizzazioni pertinenti scientifiche, ambientali e tecniche che possono fornire apporti al suo lavoro a partecipare in qualità di osservatori alle sue sessioni.

5. Il Comitato presenterà un rapporto su ciascuna delle sue sessioni alla Riunione Consultiva del Trattato Antartico. Il rapporto includerà tutte le questioni esaminate durante la sessione e rifletterà i pareri espressi. Il rapporto sarà fatto circolare alle Parti ed agli osservatori che partecipano alla sessione e sarà poi messo a disposizione del pubblico.

6. Il Comitato adotterà il suo regolamento interno previa approvazione della Riunione Consultiva del Trattato Antartico.

ARTICOLO 12
Funzioni del Comitato

1. Le funzioni del Comitato sono di fornire consigli e di formulare raccomandazioni alle Parti circa l'attuazione del presente Protocollo , compreso il funzionamento dei suoi Annessi. Tali consigli e raccomandazioni saranno esaminate nelle riunioni consultive del Trattato Antartico. Il Comitato esercita ogni altra funzione che può essere deferita ad esso dalle riunioni consultive del Trattato Antartico. In particolare, il Comitato fornisce consigli riguardo :

(a) all'efficacia delle misure adottate in conformità con il presente Protocollo;

(b) alla necessità di aggiornare, rafforzare o migliorare in altra maniera queste misure;

(c) alla necessità di misure addizionali compresa la necessità di Annessi addizionali, se del caso;

(d) all'applicazione ed all'attuazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale stabilite agli articoli 8 ed all'annesso I;

(e) ai mezzi per minimizzare o mitigare impatti ambientali di attività nella zona del Trattatico Antartico;

(f) alle procedure in caso di situazioni che esigono un'azione urgente, compresa l'azione di risposta nelle situazioni di urgenza ambientale;

(g) alla operatività ed ulteriore elaborazione del sistema della Zona Protetta dell'Antartico;

(h) alle procedure ispettive, comprese le presentazioni per i rapporti di ispezione e le liste di controllo per lo svolgimento delle ispezioni;

(i) alla raccolta, archiviazione, scambio e valutazione di informazioni connesse alla protezione ambientale;

(j) allo stato dell'ambiente Antartico;

(k) alla necessità di ricerca scientifica, compreso il monitoraggio ambientale in relazione all'attuazione del presente Protocollo.

2. Nell'adempimento delle sue funzioni, il Comitato, come opportuno, si consulterà con il Comitato Scientifico per la Ricerca Antartica, il Comitato Scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartico ed altre organizzazioni scientifiche, ambientali e tecniche pertinenti.

ARTICOLO 13
Conformità al presente Protocollo

1. Ciascuna Parte adotterà adeguati provvedimenti nell'ambito della sua competenza, compresa l'adozione di leggi e regolamenti, azioni amministrative e misure di attuazione, per garantire la conformità con il presente Protocollo.

2. Ciascuna Parte eserciterà adeguati sforzi, compatibili con lo Carta delle Nazioni Unite, affinché non vengano intraprese attività contrarie al presente Protocollo.

3. Ciascuna Parte notificherà tutte le altre Parti riguardo ai provvedimenti adottati in conformità con i paragrafi 1 e 2 di cui sopra.

4. Ciascuna Parte attirerà l'attenzione di tutte le altre Parti su ogni attività che a suo giudizio pregiudica l'attuazione degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.

5. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico attireranno l'attenzione di ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo su qualsiasi attività svolta da detto Stato, dalle sue agenzie, rappresentanze, persone fisiche o giuridiche, navi, aerei o altri mezzi di trasporto, che pregiudica l'attuazione degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.

ARTICOLO 14
Ispezione

1. Al fine di promuovere la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati, e di garantire la conformità con il presente Protocollo, le Parti Consultive del Trattato Antartico prenderanno appositi provvedimenti per organizzare, individualmente o collettivamente, ispezioni che dovranno essere svolte da osservatori in conformità con l'Articolo VII del Trattato Antartico.

2. Gli osservatori sono:

(a) osservatori designati da ogni Parte Consultiva del Trattato Antartico, cittadini di detta Parte;

(b) ogni osservatore designato , nel corso delle riunioni consultive del Trattato Antartico, a svolgere ispezioni in base a procedure da stabilirsi nella Riunione consultiva del Trattato Antartico.

3. Le Parti coopereranno pienamente con gli osservatori che intraprendono ispezioni, e si accerteranno che sia consentito l' accesso agli osservatori, durante le ispezioni, a tutte quelle parti di basi, installazioni, attrezzature, navi ed aerei aperte ad ispezioni in base all'Articolo VII (3) del Trattato Antartico, nonché a tutta la documentazione ivi custodita e di cui si chiede di poter prendere visione in conformità con il presente Protocollo.

4. I rapporti ispettivi saranno inviati alle Parti le cui basi, installazioni, attrezzature navi o aerei sono oggetto dei rapporti. Dopo che a queste Parti sia stata data l'opportunità di formulare osservazioni, i rapporti ed ogni commento relativo saranno fatti circolare a tutte le Parti ed al Comitato, esaminati nella successiva riunione del Trattato Antartico ed in seguito messi a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 15
Provvedimenti di emergenza

1. Al fine di far fronte a situazioni di emergenza nella zona del Trattato Antartico, ciascuna Parte conviene di:

(a) prevedere una rapida ed effettiva azione di risposta per le situazioni di emergenza suscettibili di verificarsi nello svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, di turismo e di ogni altra attività governativa e non governativa nella zona del Trattato Antartico che deve essere tempestivamente segnalata in anticipo in base all'Articolo VII (5) del Trattato Antartico, ivi comprese le attività connesse di supporto logistico;

(b) stabilire piani di emergenza per far fronte ad incidenti aventi potenziali effetti negativi sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati.

2. A tal fine, le Parti:

(a) coopereranno nella formulazione e nell'attuazione di questi piani di emergenza;

(b) istituiranno procedure per una immediata notifica delle situazioni di emergenza ambientali e per un piano d'azione cooperativo

3. Nell'attuazione del presente Articolo, le Parti dovranno avvalersi dei pareri delle Organizzazioni Internazionali competenti.

ARTICOLO 16
Responsabilità

In compatibilità con gli obiettivi del presente Protocollo per la protezione globale dell'ambiente Antartico ed i suoi ecosistemi dipendenti ed associati, le Parti intraprendono di elaborare regole e procedure relative alla responsabilità per danni derivante da attività che si svolgono nella zona del Trattato Antartico e che sono oggetto del presente Protocollo. Tali regole e procedure saranno incluse in uno o più annessi che saranno adottati in conformità con l'Articolo 9 (2).

ARTICOLO 17
Rapporto annuale delle parti

1. Ciascuna Parte farà rapporto annualmente sui passi intrapresi per attuare il presente Protocollo Tali rapporti includeranno le notifiche effettuate in conformità con l'Articolo 13 (3), i piani di emergenza istituiti in conformità con l'articolo 15 ed ogni altra notifica ed informazione richiesta in base al presente Protocollo riguardo alla quale non vi sia nessun'altra disposizione relativa alla circolazione ed allo scambio di informazioni.

2. I rapporti effettuati in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra saranno fatti circolare a tutte le Parti ed al Comitato, esaminati nella successiva riunione Consultiva del Trattato Antartico e messi a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 18
Soluzione delle controversie

Qualora una controversia sorga in relazione alla interpretazione o all'attuazione del presente Protocollo, le Parti alla controversia , dietro richiesta di una qualsiasi tra di loro, si consulteranno reciprocamente il prima possibile in vista di risolvere la disputa per mezzo di negoziazione, inchieste, mediazione, conciliazione, arbitrato, controversie giudiziarie o ogni altro mezzo pacifico di cui convengano le parti alla controversia.

ARTICOLO 19
Scelta della procedura di soluzione delle controversie

1. Ciascuna Parte, nel firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire al presente Protocollo o in ogni momento successivo, può scegliere, mediante dichiarazione scritta, uno o più dei seguenti mezzi per la soluzione di controversie vertenti sull' interpretazione o l'applicazione degli Articoli 7,8 e 15 nonché, salvo se un Annesso dispone diversamente, sulle disposizioni di ogni Annesso e sull'Articolo 13 nella misura in cui riguarda tali Articoli e disposizioni:

(a) la Corte Internazionale di Giustizia;

(b) il Tribunale Arbitrale.

2. Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 di cui sopra non pregiudicherà il funzionamento dell'Articolo 18 e dell'Articolo 20 (2).

3. Una Parte che non ha formulato dichiarazioni in base al paragrafo 1 di cui sopra o nei cui confronti una dichiarazione non è più in vigore, sarà considerata come avendo accettato la giurisdizione del Tribunale Arbitrale.

4. Se le Parti ad una controversia hanno accettato gli stessi mezzi per la soluzione di una controversia, la controversia potrà essere sottoposta unicamente a tale procedura, a meno che le Parti non stabiliscano diversamente.

5. Se le Parti ad una controversia non hanno accettato gli stessi mezzi per la soluzione di una controversia, oppure se hanno entrambe accettato gli stessi mezzi, la controversia potrà essere presentata unicamente al Tribunale Arbitrale a meno che le Parti non decidano diversamente.

6. Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 di cui sopra rimarrà in vigore fino a quando scade in conformità con i suoi termini o fino a tre mesi dopo che una notifica scritta di revoca è stata depositata presso il depositario.

7. Una nuova dichiarazione, una notifica di revoca o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicheranno in alcuna maniera un procedimento pendente dinnanzi alla Corte Internazionale di Giustizia o al Tribunale Arbitrale, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente.

8. Le dichiarazioni e le notifiche di cui nel presente Articolo saranno depositate presso il Depositario che ne trasmetterà copie a tutte le Parti.

ARTICOLO 20

Procedura di soluzione delle controversie

1. Se le Parti ad una controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione degli Articoli 7,8 o 15 o, salvo se un Annesso dispone diversamente, alle disposizioni di qualsivoglia Annesso oppure - qualora riguardi gli Articoli e le disposizioni all'Articolo 13, non hanno convenuto sui mezzi di risolverla entro 12 mesi dalla richiesta di consultazione in base all'Articolo 18, la controversia sarà deferita per la soluzione, dietro richiesta di qualsiasi Parte alla controversia, in conformità con la procedura determinata dall'Articolo 19(4) e (5).

2. Il Tribunale Arbitrale non sarà competente a decidere e giudicare qualsivoglia questione nell'ambito dell'Articolo IV del Trattato Antartico. Inoltre, nulla nel presente Protocollo sarà interpretato nel senso di conferire competenza o giurisdizione alla Corte Internazionale di Giustizia o ad ogni altro Tribunale istituito al fine di risolvere le controversie tra le Parti, a decidere o giudicare in altro modo qualsiasi questione che rientri nella portata dell'Articolo IV del Trattato Antartico.

ARTICOLO 21

Firma

Il presente Protocollo sarà aperto per la firma a Madrid il 4 Ottobre 1991 e successivamente a Washington fino al 3 Ottobre 1992, da parte di ogni Stato che è Parte Contraente al Trattato Antartico.

ARTICOLO 22

Ratifica, Accettazione, Approvazione o adesione

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.

2. Dopo il 3 Ottobre 1992 il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che è Parte Contraente al Trattato Antartico.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America in appresso designato come il Depositario.

4. Dopo la data alla quale il presente Protocollo è entrato in vigore, le Parti Consultive del Trattato Antartico non agiranno in base ad una notifica concernente il diritto di una Parte Contraente del Trattato Antartico di nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni consultive del Trattato Antartico in conformità con l'Articolo IX(2) del Trattato Antartico, a meno che la Parte Contraente non abbia precedentemente ratificato accettato, approvato al presente Protocollo o aderito ad esso.

ARTICOLO 23

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tutti gli Stati che sono Parti Consultative del Trattato Antartico alla data alla quale il presente Protocollo è adottato.

2. Per ciascuna Parte Contraente al Trattato Antartico la quale, successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a tale deposito.

ARTICOLO 24

Riserve

Non saranno consentite riserve al presente Protocollo.

ARTICOLO 25

Modifica o emendamento

[1. Tranne per quanto riguarda l'adozione e la modifica degli Annessi in conformità con l'Articolo 9, il presente Protocollo può essere modificato o emendato in qualsiasi momento in conformità con le procedure stabilite all'Articolo XII (1) (a) e (b) del Trattato Antartico.

2. Se, allo scadere di 50 anni dalla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, ogni Parte Consultiva al Trattato Antartico fa una richiesta in tal senso mediante comunicazione indirizzata al Depositario, una Conferenza sarà indetta il prima possibile per la revisione del funzionamento del presente Protocollo.

3. Ogni modifica o emendamento proposta in una Conferenza di Revisione convocata in conformità con il paragrafo 2 di cui sopra dovrà essere adottata da una maggioranza delle Parti, compresi i 3/4 degli Stati che sono Parti Consultive del Trattato Antartico al momento dell'adozione di questo Protocollo.

4. Ogni modifica o emendamento adottato in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra entrerà in vigore all'atto della ratifica di 3/4 delle Parti Consultive del Trattato Antartico, compresa la ratifica di tutti gli Stati che sono Parti Consultive al momento dell'adozione del presente Protocollo.

5.Per quanto riguarda l'Articolo 7, il divieto di esercitare nell'Antartico attività relative alle risorse minerarie ivi contenute continuerà a meno che non sia in vigore un ordinamento giuridico vincolante per quanto riguarda le attività relative alle risorse minerarie dell'Antartico che preveda mezzi convenuti di comune accordo per determinare se - ed in tal caso a quali condizioni - tali attività potrebbero essere accettabili. Tale ordinamento salvaguarderà pienamente gli interessi di tutti gli Stati di cui all'Articolo IV del Trattato Antartico ed applicherà i principi contenuti in esso. Di conseguenza se una modifica o un emendamento all'Articolo 7 sono proposti durante una Conferenza di revisione di cui al paragrafo 2 di cui sopra, essi dovranno tener conto di tale ordinamento giuridico vincolante.

6. Se tale modifica o emendamento non sono entrati in vigore entro 3 anni dalla data in cui sono stati comunicati a tutte le Parti, ogni Parte potrà successivamente, in qualsiasi momento, notificare il Depositario riguardo al suo ritiro dal presente Protocollo e tale ritiro avrà effetto 2 anni dopo che la notifica è stata ricevuta dal Depositario]

ARTICOLO 26

Notifiche da parte del Depositario

Il Depositario notificherà tutte le Parti Contraenti del Trattato Antartico per quanto riguarda:

(a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

(b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ed ogni Annesso addizionale ad esso;

(c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento o modifica del presente Protocollo;

(d) il deposito di dichiarazioni e notifiche in conformità con l'Articolo 19.

ARTICOLO 27

Testi autentici e registrazione presso le Nazioni Unite

1. Il presente Protocollo, fatto in lingua francese, inglese, russa e spagnola, ciascuna versione essendo parimenti autentica, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America che trasmetterà le copie debitamente certificate a tutte le Parti Contraenti del Trattato Antartico.

2. Il presente Protocollo sarà registrato dal Depositario in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

ANNESSO AL PROTOCOLLO
ARBITRATO

ARTICOLO 1

1. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito e funzionerà in conformità con il Protocollo, incluso il presente Annesso.

2. Il Segretario di cui al presente Annesso è il Segretario Generale del Tribunale Permanente di Arbitrato.

ARTICOLO 2

1. Ciascuna Parte avrà diritto di designare fino ad un massimo di tre Arbitri, uno dei quali almeno sarà designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del Protocollo per quella parte. Ciascun Arbitro avrà esperienza nelle questioni antartiche, una conoscenza completa del diritto internazionale e godrà della massima reputazione di correttezza, competenza ed integrità. I nominativi delle persone cosi' designate costituiranno la lista degli Arbitri. Ciascuna Parte farà in modo che il nominativo di almeno un suo Arbitro figuri costantemente sulla lista.

2. Fatta riserva del paragrafo 3 in appresso, un Arbitro designato da una Parte rimarrà sulla lista per un periodo di cinque anni e potrà essere rieletto da detta Parte per periodi supplementari di cinque anni.

3. Una Parte che ha designato un Arbitro può ritirare il nome di quell'Arbitro dalla lista. Se un Arbitro muore o se una Parte per qualsiasi ragione ritira dalla lista il nome di un Arbitro da essa designato, la Parte che ha designato l'Arbitro in questione notificherà sollecitamente il Segretario. Un Arbitro il cui nome è ritirato dalla lista continuerà à prestare servizio in ogni Tribunale Arbitrale nel quale detto Arbitro è stato nominato fino alla fine del procedimento dinnanzi al Tribunale Arbitrale.

4. Il Segretario assicurerà che venga conservata una lista aggiornata degli Arbitri designati in conformità con il presente Articolo.

ARTICOLO 3

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da tre arbitri che saranno nominati come segue:

(a) La Parte alla controversia che intenta il procedimento nominerà un Arbitro che potrà essere un suo cittadino, in base alla lista di cui all'Articolo 2. Questa nomina sarà inclusa nella notifica di cui all'Articolo 4.

(b) Entro 40 giorni dal ricevimento di tale notifica l'altra Parte alla controversia nominerà il secondo Arbitro

-che potrà essere un suo cittadino- in base alla lista di cui all'Articolo 2:

(c) Entro 60 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, le Parti alla controversia nomineranno per via di accordo il terzo Arbitro in base alla lista di cui all'Articolo 2.

Il terzo Arbitro non dovrà essere nè un cittadino nè una persona designata da una Parte alla controversia, nè avere nazionalità analoga a quelle dell'uno o dell'altro dei primi due Arbitri. Il terzo Arbitro fungerà da presidente del tribunale Arbitrale.

(d) Se il secondo Arbitro non è stato nominato entro il periodo prescritto, oppure se le parti alla controversia non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo Arbitro entro il periodo stabilito, l'Arbitro o gli Arbitri saranno nominati dietro richiesta di ogni Parte alla controversia ed entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia in base alla lista di cui all'Articolo 2 e sotto riserva delle condizioni di cui ai capoversi (b) e (c) di cui sopra. Nell'esercitare le funzioni che gli vengono conferite nel presente capoverso, il Presidente della Corte consulterà le Parti alla controversia.

(e) Se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia non è in grado di esercitare le funzioni che gli sono attribuite al capoverso (d) di cui sopra, oppure se è cittadino di una parte alla controversia, le funzioni saranno esercitate dal Vice-presidente della Corte salvo se il Vice-presidente non è in grado di svolgere tali funzioni oppure è cittadino di una Parte alla controversia, nel qual caso le funzioni saranno esercitate dal membro più anziano successivo in grado della Corte disponibile e che non è un cittadino di una Parte alla controversia.

2. Ogni posto vacante sarà coperto secondo le modalità prescritte per la nomina iniziale.

3. In ogni controversia implicante più di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse nomineranno di comune accordo un Arbitro entro il periodo specificato al paragrafo 1(b) di cui sopra.

ARTICOLO 4

La parte alla controversia che dà inizio al procedimento notificherà al riguardo, per iscritto, l'altra Parte o le Parti alla controversia ed il Segretario. Questa notifica includerà una esposto della rivendicazione ed i motivi sui quali è fondata. La notifica sarà comunicata dal Segretario a tutte le Parti.

ARTICOLO 5

1. A meno che le parti alla controversia non decidano diversamente, l'arbitrato si svolgerà all'Aja, dove i

documenti del Tribunale Arbitrale saranno conservati. Il tribunale Arbitrale adotterà il suo regolamento interno. Tale regolamento garantisce che ciascuna Parte alla controversia abbia ogni possibilità di essere sentita e di presentare il proprio caso e garantisce altresi che il procedimento sia condotto rapidamente.

2. Il Tribunale Arbitrale può sentire e decidere contro-ricorsi derivanti dalla controversia.

ARTICOLO 6

1. Il Tribunale Arbitrale, qualora consideri che **prima facie** ha giurisdizione in base al Protocollo, può:

(a) su richiesta di qualsiasi Parte alla controversia, indicare le misure provvisorie che ritiene necessarie al fine di salvaguardare i rispettivi diritti delle Parti alla controversia;

(b) prescrivere ogni misura provvisoria che ritiene appropriata in base alle circostanze al fine di prevenire danni gravi all'Ambiente antartico o ai suoi ecosistemi dipendenti o associati.

2. Le parti alla controversia devono conformarsi sollecitamente ad ogni misura provvisoria prescritta in base al paragrafo 1 (b) di cui sopra in attesa di una decisione in base all'articolo 10.

3. Nonostante l'articolo 20(1) e (2) del Protocollo, una Parte ad una controversia può in ogni tempo, dietro notifica all'altra Parte o alle Parti alla controversia ed al Segretario, secondo l'Articolo 4, chiedere che il Tribunale Arbitrale sia costituito come misura di urgenza eccezionale per indicare o prescrivere provvedimenti provvisori di emergenza secondo il presente Articolo. In tal caso il Tribunale Arbitrale sarà costituito il prima possibile in conformità con l'Articolo 3, tranne che i periodi di tempo di cui all'Articolo 3(1) (b), (c) e (d) saranno ridotti a 14 giorni in ciascun caso. Il Tribunale Arbitrale deciderà riguardo alla richiesta di misure provvisorie di urgenza entro due mesi dalla nomina del suo Presidente.

4. A seguito di una decisione del Tribunale Arbitrale riguardo ad una richiesta di misure provvisorie di emergenza in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, si procederà alla soluzione della controversia in conformità con gli Articoli 19 e 20 del Protocollo.

ARTICOLO 7

Se una Parte ritiene di avere interessi giuridici sia generali che individuali che potrebbero essere sostanzialmente pregiudicati dalla decisione di un Tribunale Arbitrale, essa può, a meno che il Tribunale Arbitrale non decida diversamente, intervenire nel procedimento.

ARTICOLO 8

Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato del Tribunale Arbitrale ed in particolare, in conformità con le loro leggi ed utilizzando ogni mezzo a loro disposizione, forniranno ad esso tutti i documenti e le informazioni pertinenti, e lo porranno in grado, ove necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza.

ARTICOLO 9

Se una delle Parti alla controversia non compare dinnanzi al Tribunale Arbitrale o non difende il proprio caso, ogni altra Parte alla controversia può chiedere al Tribunale Arbitrale di continuare il procedimento e di rendere la sua sua decisione.

ARTICOLO 10

1. Il Tribunale Arbitrale , sulla base delle disposizioni del Protocollo e di altre regole di diritto applicabili che non siano incompatibili con tali disposizioni, può decidere le controversie che gli vengono sottoposte.

2. Il Tribunale Arbitrale può decidere, ex aequo et bono, una controversia che gli viene sottoposta, se le Parti alla controversia cosi' convengono.

ARTICOLO 11

1. Prima di pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale si accerta di avere competenza per quanto riguarda tale controversia e che la rivendicazione o il controricorso abbiano fondamento de facto e de jure.

2. La decisione sarà accompagnata da una dichiarazione contenente le motivazioni sulle quali si fonda la decisione, e sarà comunicata al Segretario che la trasmetterà a tutte le Parti.

3. La decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti alla controversia e per ogni Parte intervenuta nel procedimento, e dovrà essere eseguita senza indugio. Il Tribunale Arbitrale interpreterà la decisione dietro richiesta di una parte alla controversia o di ogni Parte intervenuta.

4. La decisione non avrà efficacia vincolante tranne per quanto riguarda il caso specifico in oggetto.

5. A meno che il Tribunale Arbitrale non decida diversamente, le spese del Tribunale Arbitrale, compresa la retribuzione degli Arbitri, saranno a carico delle Parti alla controversia in parti uguali.

ARTICOLO 12

Tutte le decisioni del Tribunale Arbitrale, comprese quelle di cui negli Articoli 5,6 e 11 saranno rese da una maggioranza di Arbitri che non sono autorizzati ad astenersi dal voto.

ARTICOLO 13

Il presente Annesso può essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformità con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi in maniera diversa, si riterrà che l'emendamento o la modifica divengono effettive un anno dopo la chiusura della Riunione Consultiva del Trattato Antartico nella quale è stato adottato, a meno che una o più Parti Consultive del Trattato Antartico non notifichino entro il predetto periodo il Depositario riguardo al loro desiderio di ottenere una proroga oppure che non intendono approvare il provvedimento.

2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che entra in vigore in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra acquista successivamente efficacia per ogni altra Parte quando la notifica di approvazione di quest'ultima Parte è stata ricevuta dal Depositario.

RAPPORTO FINALE DELL'UNDICESIMA RIUNIONE CONSULTIVA SPECIALE DEL TRATTATO ANTARTICO

1. L'undicesima Riunione consultiva speciale del Trattato Antartico si è svolta in conformità con le disposizioni della Raccomandazione XV-1 adottata da tutte le Parti consultive al Trattato Antartico a Parigi nell'ottobre del 1989 al fine di esaminare e discutere proposte concernenti la protezione ambientale globale dell'Antartico ed i suoi ecosistemi dipendenti ed associati.

2. La Riunione consultiva speciale si è aperta a Viña del Mar dal 19 Novembre al 6 Dicembre 1990 con la partecipazione di rappresentanti delle seguenti Parti consultive al Trattato Antartico: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Cile, Cina, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania,Giappone,India,Italia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di Corea, Sud Africa, Spagna, Svezia, Stati Uniti d'America, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e Uruguay. Il Signor Oscar Pinochet de la Barra, Capo Delegazione del Cile ha presieduto questa prima sessione.

3. A Viña del Mar due gruppi di lavoro sono stati istituiti dalla sessione plenaria:

- il Gruppo di Lavoro I sotto la presidenza di Dietrich Granow, Capo Delegazione della Germania, e

- il Gruppo di lavoro II sotto la presidenza di Roberto Puceiro Ripoll , Delegazione dell'Uruguay.

4. La seconda sessione si è svolta a Madrid dal 22 al 30 Aprile, dal 17 al 22 giugno e dal 3 al 4 ottobre 1991. La sessione di Madrid era presieduta da Carlos Blasco Villa, Capo della Delegazione della Spagna. La chiusura della sessione era presieduta da Francisco Fernandez Ordonez, Ministro degli Affari Esteri della Spagna.

5. Hanno partecipato alla Sessione di Madrid rappresentanti di tutte le Parti consultive,i.e.: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Cile, Cina, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Repubblica di Corea, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Peru, Polonia, Sud Africa, Spagna, Svezia, l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America e l'Uruguay. Dietro invito delle Parti consultive al Trattato Antartico,hanno altresi' partecipato rappresentanti di tutte le Parti contraenti che non sono Parti Consultive,in particolare: Austria, Bulgaria, Canada, Colombia, Cecoslovacchia, Cuba, Danimarca, Grecia, Guatemala, Ungheria, la Repubblica Democratica di Corea, Papua, Nuova Guinea, Romania e Svizzera. Il Presidente ha

dato il benvenuto al Guatemala che partecipava per la prima volta alla riunione del Trattato Antartico.

6. Alle sessioni della Riunione Consultiva Speciale erano invitate a partecipare le seguenti Organizzazioni ed istituzioni:

- Coalizione dell'Oceano Antartico e Meridionale (ASOC)
- Commissione delle Comunità Europee (CEC)
- Commissione par la Conservazione delle Risorse Marine viventi dell'Antartico (CCAMLR)

- Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN)
- Commissione Intergovernativa Oceanografica (IOC)
- Comitato Scientifico per la Ricerca Antartica (SCAR)
- Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO)

7. Il lavoro della Sessione di Madrid è stato grandemente agevolato da un progetto di Protocollo al Trattato Antartico relativo alla protezione ambientale presentato dall'Ambasciatore della Norvegia Rolf Trolle Andersen, la cui prima stesura era stata esaminata nel corso della sessione di Vina del Mar.

8. Un Comitato di redazione giuridico è stato istituito presieduto dal Sig. Pieter Verbeek dei Paesi Bassi . Esso si è riunito dal 25 al 27 aprile e dal 10 al 14 giugno 1991 con la partecipazione di 23 Parti Consultive al Trattato Antartico.

9. E' stato istituito un Gruppo linguistico presieduto da Ferdinando Von der Assen, dei Paesi Bassi, per definire la concordanza del testo nelle lingue ufficiali del Trattato Antartico. Il Gruppo si è riunito dal 17 al 22 giugno e dal 30 Settembre al 3 Ottobre 1991.

10. Al termine della Sessione di Madrid, i Rappresentanti delle Parti Consultive hanno adottato per via di consenso, nelle quttro lingue ufficiali del Trattato Antartico, il Protocollo sulla Protezione Ambientale del Trattato Antartico con quattro Annessi formanti parte integrante, concernenti la valutazione dell'impatto ambientale, la conservazione della fauna e della flora Antartica, l'eliminazione dei rifiuti e la gestione e la prevenzione dell'inquinamento marino. I rappresentanti delle Parti consultive assieme a quelli delle Parti non consultive che partecipano alla sessione di Madrid hanno firmato l'Atto Finale della Undicesima Riunione Speciale Consultiva sulla Protezione Ambientale dell'Antartico, cui è allegato il sopradetto Protocollo.

11. In conformità con le disposizioni del Rapporto finale della XV Riunione Consultiva del Trattato Antartico, la Riunione ha iniziato uno studio sul turismo ed i Rappresentanti hanno stabilito che avrebbero preso in esame questo argomento nella XVI Riunione Consultiva.

12. Sono allegate al presente Rapporto finale le dichiarazioni e le formulazioni trasmesse dai rappresentanti all'atto dell'adozione del Protocollo. finale.

13. I rappresentanti hanno espresso il loro ringraziamento ai Governi del Cile e della Spagna, anfitrioni della Riunione consultiva speciale, nonché ai loro presidenti, Ambasciatore Oscar Pinochet de la Barra e Sig. Carlos Blasco Villa, ed al Segretariato per la dedizione con cui hanno contribuito al lavoro delle sessioni che hanno reso possibile la conclusione del Protocollo.

RAPPORTO DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO LINGUISTICO

Il Gruppo linguistico a partecipazione aperta presieduto da F.H.J von der Assen dei Pesi Bassi, che ha iniziato i suoi lavori durante la seconda sessione della XI Riunione consultiva speciale del Trattato Antartico, svoltasi a Madrid dal 17 al 23 giugno 1991, ha continuato i suoi lavori dal 30 Settembre al 2 Ottobre 1991.

Hanno partecipato i delegati delle seguenti Parti:

Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Cile, Francia, Germania,Giappone, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna , Svezia, Stati Uniti d'America, Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e Uruguay.

Il Gruppo aveva come mandato di stabilire la concordanza tra le lingue ufficiali del Trattato Antartico del testo del Protocollo del Trattato Antartico relativo alla Protezione Ambientale, compresi i suoi quattro Annessi.

Partendo dalla versione inglese del progetto di Protocollo (XI ATSCM/2/DLC, in data 14 giugno e XI ATSCM/2 in data 21 giugno) il Gruppo ha portato positivamente a termine suo la definizione della concordanza del testo con le altre tre lingue ufficiali.

Nello svolgimento del suo compito il Gruppo ha altresi individuato un certo numero di errori, omissioni e inesattezze redazionali nella versione inglese. Il Gruppo ha pertanto ritenuto importante di proporre l'incorporazione di adeguate modifiche nella versione inglese e, di conseguenza nelle altre tre versioni linguistiche.

Un elenco di tali proposte di modifiche è allegato per essere esaminato dalla Riunione.

MODIFICHE DEI TESTO INGLESE PROPOSTE DAL GRUPPO LINGUISTICO

PROTOCOLLO

art. 15.1 (a): aggiungere "e"

art. 20.1: riga 4: sostituire "questo" con "questi"

art. 21 : "4 Ottobre" sostituisce "23 giugno" e "3 Ottobre" sostituisce "22 giugno"

Art. 22 :"3 Ottobre" sostituisce "22 giugno"

art. 25.3: "che sono" sostituisce "che erano"

art. 25.4: "di cui sopra" sostituisce "3 del presente articolo"

riga 3: aggiungere "Trattato Antartico" a "Parti Consultive"

riga 4: "ratifica da " sostituisce "ratifica di"

riga 4 : "che sono" sostituisce "che erano";

riga 4: aggiungere "Trattato Antartico" a "Parti Consultive"

art.25.5: riga 1: eliminare "le Parti decidono di comune accordo che"

ALLEGATO

art. 6.2: "Articolo 10" sostituisce l'"Articolo 9"
art. 6.4 : "19 e 20" sostituisce "18 e 19"

ANNESSO I

art. 5.2 (a): "il" sostituisce "questo"

art. 7.2: riga 4: sostituire "alle " con " a tutte"; cancellare "inoltrata"

ANNESSO II

art. 1.h (v): aggiungere "e"
art. 1.h (vi): cancellare "e"

art. 2.1: cancellare "le disposizioni di " sostituire "implicanti" con "relative a "; sostituire "protezione ambientale" con " la protezione dell'ambiente"

art. 2.2: sostituire "prontamente " con immediatamente"

aggiungere " ed al Comitato"
art. 9.1 : riga 10 : cancellare "di tempo"

ANNESSO III

art. 10 (c) righe 4 e 5 : sostituire " nella zona del Trattato Antartico al fine che essi " con " in quella zona al fine che tali prodotti"

art. 12.1 :cancellare "altri"; aggiungere " o la protezione dell'ambiente"

art.12.2: sostituire "rapidamente con "immediatamente" aggiungere "ed al Comitato".

art. 13.1: riga 4: sostituire " tale " con " la"
riga 10: eliminare " di tempo"

ANNESSO IV

art.2: eliminare " rispetto a "

art. 3.1: riga 4: sostituire "acqua" con acque"

art. 3.1 ultima riga: aggiungere "73/78"

art. 5.2 invertire l'ordine di " pagliolato e ceneri da incenerimento"

art. 5.3 inserire "stati" tra "siano" e "passati"

art. 6.1 (b) linea 3: cancellare "saranno scaricate"

riga 4: cancellare "di velocità "

art. 7.2: sostituire "rapidamente" con sollecitamente"

art.9.1: riga 6: inserire "e" tra "acqua" e altre"

inserire "a bordo" dopo " capacità"

riga 7 : inserire "per la ritenzione di" prima di "rifiuti" sostituire l'ultima riga con:"capacità a bordo per la ritenzione di sostanze nocive liquide"

PARTECIPANTI AL COMITATO LINGUISTICO

30 Settembre e 1, 2 Ottobre 1991

Serguei KAREV	Delegazione URSS
Georges Duquin	Delegazione Francia
Charley CAUSERET	Delegazione Francia
Alain MEGRET	Delegazione Francia
Carola BJORKLUND	Delegazione Norvegia
Ralf BRETH	Delegazione Germania
Michel VANGROENEVDAEL	Delegazione Belgio
Jean PAGE	Delegazione Australia
R. TUCKER	Delegazione USA
Jefffrey KOVAR	Delegazione USA
Yoshio YOSHIDA	Delegazione Giappone
Toshihiko KASAI	Delegazione Giappone
Masayuki KOMATSU	Delegazione Giappone
Mitsunori NAMBA	Delegazione Giappone
Carlos TAGLE	Delegazione Argentina
Fer von der ASSEN	Delegazione Paesi Bassi
Jorge BERGUNO	Delegazione Cile
Roberto PUCEIRO	Delegazione Uruguay
Mario FONTANOT	Delegazione Uruguay
Elena FAJARDO	Delegazione Uruguay
Pietro GIULIANI	Delegazione Italia
Desirée EDMAR	Delegazione Svezia
Inigo de PALACIO	Delegazione Spagna

ANNESSO I AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO ANTARTICO

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

ARTICOLO 1

Fase preliminare

1. Gli impatti ambientali delle attività previste di cui all'articolo 8 del Protocollo saranno esaminati prima che abbiano inizio, in conformità con le adeguate procedure nazionali.

2. Se si determina che un'attività avrà meno di un impatto transitorio o minore, l'attività può procedere.

ARTICOLO 2

Valutazione ambientale iniziale

1. A meno che non sia stato determinato che un attività avrà meno di un impatto minore o transitorio, o a meno che una valutazione ambientale globale sia in fase di preparazione in base all'articolo 3, sarà predisposta una valutazione iniziale ambientale. Essa conterrà sufficienti dettagli per valutare se un'attività proposta può avere più di un impatto minore o transitorio ed essa includerà:

(a) una descrizione dell'attività proposta, compreso il suo scopo, la sua localizzazione, durata ed intensità;

(b) l'esame di alternative all'attività proposta e di ogni impatto che l'attività può avere tenendo conto anche degli impatti cumulativi alla luce di attività pianificate esistenti e conosciute.

2. Se una valutazione ambientale iniziale indica che un'attività proposta darà probabilmente luogo solo ad ad un impatto minore o transitorio, l'attività può procedere, sempre che siano attuate procedure appropriate, includenti eventualmente il monitoraggio al fine di valutare e verificare l'impatto dell'attività.

ARTICOLO 3

Valutazione ambientale globale

1. Se una valutazione ambientale iniziale indica o se è in altra maniera determinato che un'attività proposta potrà avere più di un impatto minore o transitorio, sarà predisposta una valutazione ambientale globale.

2. Una valutazione ambientale globale includerà:

(a) una descrizione dell'attività proposta compreso il suo scopo, la sua localizzazione, durata ed intensità ed eventuali alternative all'attività compresa l'alternativa di non procedere, e le conseguenze di tali alternative;

(b) una descrizione dello stato di riferimento ambientale iniziale con il quale andranno raffrontate le mutazioni previste ed una previsione del futuro stato di riferimento ambientale qualora l'attività proposta non venga realizzata;

(c) una descrizione dei metodi e dei dati utilizzati per prevedere gli impatti dell'attività prevista;

(d) una valutazione della natura, portata, durata ed intensità dei probabili impatti diretti dell'attività proposta;

(e) l' esame di eventuali impatti indiretti o di second'ordine dell'attività proposta;

(f)l'esame di impatti cumulativi dell'attività proposta alla luce delle attività esistenti e di altre attività pianificate note;

(g)l' individuazione di misure, compresi i programmi di monitoraggio, che potrebbero essere adottate per ridurre al minimo o mitigare gli impatti dell'attività proposta e rilevare impatti imprevisti ed al fine di segnalare tempestivamente ogni effetto negativo dell'attività e far fronte rapidamente ed in maniera efficace agli incidenti;

(h)l' individuazione di impatti inevitabili dell'attività proposta;

(i) l' esame degli effetti dell'attività prevista sullo svolgimento della ricerca scientifica e su altri usi e valori esistenti;

(j) l' individuazione di lacune nella conoscenza e di incertezze riscontrate nel compilare i dati informativi prescritti in base al presente paragrafo;

(k) un sommario non tecnico delle informazioni previste in base al presente paragrafo;

(l) nome ed indirizzo della persona o organizzazione che prepara la valutazione globale ambientale e l'indirizzo al quale i relativi commenti vanno indirizzati.

3. Il progetto di valutazione ambientale globale sarà messo a disposizione del pubblico e fatto circolare a tutte le Parti che lo metteranno anche a disposizione del pubblico per eventuali commenti. Sarà concesso un periodo di tempo di 90 giorni per la ricezione delle osservazioni.

4. Il progetto di valutazione ambientale globale sarà indirizzato al Comitato contestualmente alla sua trasmissione alle Parti, almeno 120 giorni prima della Riunione Consultiva del Trattato Antartico per essere esaminato come appropriato.

5. Se la riunione consultiva del Trattato Antartico non ha avuto modo di esaminare il progetto di valutazione ambientale globale come raccomandato dal Comitato, non sarà adottata nessuna decisione definitiva di procedere con l'attività proposta nella zona del Trattato Antartico fermo restando che nessuna decisione di procedere con un'attività proposta potrà essere differita in base al presente paragrafo per più di 15 mesi dalla data di circolazione del progetto di valutazione globale ambientale.

6. Una valutazione ambientale globale definitiva riporterà ed includerà o riassumerà le osservazioni ricevute riguardo al progetto di valutazione ambientale globale. La valutazione ambientale globale definitiva , la notifica di ogni decisione ad essa relativa e qualsiasi valutazione del significato degli impatti previsti rispetto ai vantaggi dell'attività proposta, saranno fatte pervenire a tutte le Parti che metteranno tali informa zioni a disposizione del pubblico almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività prevista nella zona del Trattato Antartico.

ARTICOLO 4

Decisioni che dovranno essere basate sulle valutazioni ambientali globali

Ogni decisione riguardo al fatto se un'attività proposta cui si applica l'Articolo 3 debba procedere, ed in tal caso se nella sua concezione originale o in forma modificata, sarà basata sulla valutazione ambientale globale nonché su altre considerazioni pertinenti.

ARTICOLO 5
Monitoraggio

1. Dovranno essere instaurate procedure, compreso un adeguato monitoraggio dei parametri chiave ambientali, per valutare e verificare l'impatto di ogni attività che procede a seguito del compimento di una valutazione ambientale globale.

2. Le procedure di cui al paragrafo 1 di cui sopra ed all'Articolo 2(2) saranno concepite al fine di fornire un riscontro regolare e verificabile degli impatti dell'attività al fine inter alia di:

(a) consentire che siano effettuate valutazioni della portata della compatibilità di tali impatti con il Protocollo;

(b) fornire informazioni utili per ridurre al minimo o mitigare gli impatti nonché, se del caso, informazioni sulla necessità di sospendere, annullare o modificare l'attività.

ARTICOLO 6

Circolazione delle informazioni

1. Le seguenti informazioni saranno fatte pervenire alle Parti, inoltrate al Comitato e messe a disposizione del pubblico:

(a) descrizione delle procedure di cui all'Articolo 1;

(b) lista annuale di ogni valutazione ambientale iniziale predisposta in conformità con l'Articolo 2 ed ogni decisione adottata in conseguenza di ciò;

(c) informazioni significative ottenute ed ogni provvedimento adottato in conseguenza, mediante procedure instaurate in conformità con gli Articoli 2(2) e 5;

(d) le informazioni di cui all'Articolo 3 (6)

2. Ogni Valutazione ambientale iniziale predisposta in conformità con l'Articolo 2 sarà messa a disposizione su richiesta.

ARTICOLO 7

Casi di emergenza

1. Il presente Annesso non si applicherà a casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, aerei o equipaggiamenti ed installazioni di grande valore o di protezione dell'ambiente, che necessitano che un'attività venga intrapresa anche a prescindere dal compimento delle procedure stabilite nel presente Annesso.

2. Una notifica relativa alle attività intraprese in casi di emergenza chè avrebbero diversamente richiesto la predisposizione di una valutazione ambientale globale, sarà fatta circolare immediatamente a tutte le Parti ed inoltrata al Comitato ed una spiegazione completa della attività svolte sarà fornita entro 90 giorni dall'avvenimento di tali attività.

ARTICOLO 8

Emendamento o modifica

1. Il presente Annesso può essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformità con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che la misura non specifichi diversamente, si riterrà che l'emendamento o la modifica sono state approvate e che diverranno effettive un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico nella qualetale emendamento o modifica era stata adottata a meno che una o più delle Parti Consultive del Trattato Antartico notifichi il Depositario, entro quel periodo di tempo, che desidera una proroga di quel periodo o che non intende approvare la misura.

2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che entra in vigore in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra diverrà in seguito effettiva per ogni altra Parte quando la notifica di approvazione di quest'ultima Parte sarà stata ricevuta dal Depositario.

ANNESSO II AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL TRATTATO ANTARTICO

CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA ANTARTICA

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Annesso:

(a)L'espressione "mammiferi nativi" significa ogni membro di ogni specie appartenente alla categoria dei mammiferi nativi della zona del Trattato Antartico o che vi capitano stagionalmente per via di migrazioni naturali;

(b) L'espressione "uccello nativo" significa ogni membro in qualsiasi fase del suo ciclo vitale (uova comprese) di qualsiasi specie della categoria aviaria nativa della Zona del trattato Antartico o che vi capita stagionalmente per mezzo di migrazioni naturali;

(c) l'espressione "pianta nativa" significa ogni vegetazione terrestre o di acqua dolce comprese le briofite,i licheni, i funghi e le alghe in qualsiasi fase del suo ciclo vitale (compresi i semi ed altri propagoli) nativa della zona del Trattato Antartico;;

(d) l'espressione " invertebrato nativo" significa ogni invertebrato terrestre o di acqua dolce in qualsiasi fase della suo ciclo vitale, nativo della zona del Trattato Antartico;

(e) l'espressione "autorità competente" significa ogni persona o agenzia autorizzata da una Parte a rilasciare permessi in base al presente annesso;

(f) l'espressione "permesso" significa un'autorizzazione formale per iscritto rilasciata da un'Autorità competente;

(g) L'espressione "caccia/pesca" o "cattura" significa uccidere ferire, catturare, maneggiare o molestare un mammifero o uccello indigeno, oppure rimuovere o danneggiare quantità tali di piante indigene che la loro distribuzione o abbondanza locale ne sia significantemente pregiudicata;

(h) "per interferenza nociva" si intende:

(i) il sorvolo o l'atterraggio di elicotteri o di altri aerei in maniera tale da disturbare le concentrazioni di uccelli e di foche;

(ii) l'uso di veicoli o di vascelli, compresi hovercrafts e piccoli battelli, in maniera da disturbare le concentrazioni di uccelli e di foche;

(iii) l'uso di esplosivi o di armi da fuoco in maniera da disturbare le concentrazioni di uccelli e di foche;

(iv) il disturbo intenzionale di uccelli in fase di cova o di muda o di concentrazioni di uccelli e di foche da parte di persone appiedate;

(v) i danni significativi alle concentrazioni di piante terrestri indigene causati dall'atterragio di aerei, dalla guida di veicoli o da persone che camminano su di esse, o da ogni altro mezzo;

(vi) ogni attività derivante da modifiche significativamente deteriori dell'habitat di ogni specie o popolazione di mammiferi , uccelli, piante o invertebrati nativi;

(i) L'espressione "Convenzione Internazionale per la regolamentazione della cattura delle balene" significa la Convenzione fatta a Washington il 2 dicembre 1946.

ARTICOLO 2

Casi di emergenza

1. Le disposizioni del presente Annesso non si applicano in casi di emergenza che metttono a repentaglio la sicurezza della vita umana o di navi, aerei o equipaggiamenti ed attrezzature di grande valore, oppure la protezione dell'ambiente.

2. La notifica delle attività intraprese in casi di emergenza sarà trasmessa immediatemente a tutte le Parti.

ARTICOLO 3

Protezione della fauna e della flora native

1. Saranno vietate la cattura o le interferenze nocive, tranne che in conformità con un permesso.

2. Questi permessi specificheranno le attività autorizzate, ivi compreso quando, dove e da chi devono essere svolte e saranno rilasciat solo nelle seguenti circostanze:

(a) per fornire campioni destinati a studi scientifici o informazioni scientifiche;

(b) per fornire campioni per musei, erbari, giardini zoologici e botanici, o altre istituzioni o utilizzazioni educative o culturali;

(c) per provvedere alle conseguenze inevitabili di attività scientifiche non diversamente autorizzate in base ai sotto-paragrafi (a) o (b) precedenti, o alla costruzione e funzionamento di attrezzature di supporto scientifico.

3. Il rilascio di questi permessi sarà limitato in modo da assicurare che:

(a) non siano catturati più animali, uccelli o piante native di quanto non sia strettamente necessario per soddisfare agli scopi stabiliti nel paragrafo 2 sopra;

(b) siano uccisi solo piccoli quantitativi di mammiferi o uccelli nativi ed in nessun caso siano uccisi più mammiferi o uccelli nativi della popolazione locale di quanti possano, in combinazione con altre catture consentite, essere normalmente sostituiti per via di riproduzione naturale nella stagione successiva;

(c) sia preservata la diversità delle specie, nonché l'habitat essenziale alla loro esistenza ed all'equilibrio dei sistemi ecologici esistenti nell'ambito della zona del Trattato Antartico.

4. Ogni specie di mammiferi, uccelli e piante native elencate all'Appendice A al presente Annesso sarà designata come " Specie particolarmente protetta" e godrà di una particolare protezione delle Parti.

5. Non saranno rilasciati. permessi per catturare specie particolarmente protette salvo se la cattura:

(a) è effettuata per finalità scientifiche obbligatorie;

(b) non pone a repentaglio la sopravvivenza o il ricupero di quella specie o popolazione locale;

(c) si avvale di tecniche non letali laddove appropriato.

6. Tutte le catture di mammiferi e di uccelli indigeni saranno effettuate secondo modalità comportanti il minimo grado di pena e di sofferenza possibile.

ARTICOLO 4

Introduzione di specie non-native di parassiti e di malattie

1. Nessuna specie di animali o di piante non native della zona del Trattato Antartico sarà introdotta sulla terra o sulle piattaforme di ghiaccio o nelle acque della zona del Trattato Antartico tranne che in conformità con un permesso.

2. I cani non saranno introdotti sulla terra o sulle piattaforme di ghiaccio ed i cani attualmente in quelle zone saranno rimossi entro il 1 Aprile 1994.

3. I permessi in base al paragrafo 1 di cui sopra saranno rilasciati per consentire l'importazione unicamente degli animali e delle piante elencate all'Appendice B al presente Annesso e specificheranno la specie, i quantitativi e se del caso, l'età , il sesso e le precauzioni da adottare per prevenire fughe o contatti con la fauna e la flora indigene.

4. Ogni pianta o animale per il quale è stato rilasciato un permesso in conformità con i paragrafi 1 e 3 saranno, prima della scadenza dell'autorizzazione, rimossi dalla zona del Trattato Antartico o eliminati mediante incineramento o mezzi altrettanto efficaci che non comportano rischi per per la fauna o la flora indigene. L'autorizzazione specificherà il presente obbligo. Tutte le altre piante o animali introdotti nella zona del Trattato Antartico non nativi di tale zona, compresa ogni progenie, saranno rimossi o eliminati mediante incineramento o mezzi altrettanto efficaci in maniera da essere resi sterili, a meno che sia determinato che non presentano rischi per la fauna o la flora native.

5. Nulla nel presente Articolo si applicherà all'importazione di viveri alimentari nella zona del Trattato Antartico a condizione che nessun animale vivente sia importato a tal fine e che tutte le piante , parti di animali e prodotti siano mantenute in condizioni accuratamente controllate ed eliminate in conformità con l'Annesso III al Protocollo ed all'Appendice C del presente Annesso.

6. Ciascuna Parte richiederà che siano adottate precauzioni, comprese quelle elencate all'Appendice C al presente Annesso, al fine di prevenire l'introduzione di micro-organismi (i.e. virus, battèri, parassiti, fermenti, funghi) non presenti nella fauna e nella flora native.

ARTICOLO 5
Informazioni

Ciascuna Parte preparerà e metterà a disposizione informazioni enumerando in particolar modo le attività interdette, fornendo liste delle specie particolarmente protette a tutte quelle persone presenti nella zona del Trattato Antartico o che intendono entrarvi, al fine di assicurare che queste persone comprendono ed osservano le disposizioni del presente Annesso.

ARTICOLO 6

Scambio di informazioni

1. Le Parti prenderanno accordi per:

(a) raccogliere e scambiare documentazione (in particolare le registrazioni delle autorizzazioni) nonché statistiche relative al numero o ai quantitativi di ciascuna specie di mammiferi, uccelli o piante native catturate annualmente nella zona del Trattato Antartico;

(b) ottenere e scambiare informazioni per quanto concerne lo status dei mammiferi, uccelli, piante e invertebrati nativi nella zona del Trattato Antartico, nonché per quanto riguarda il fabbisogno di protezione di ogni specie o popolazione richiede protezione;

(c) stabiliranno, ad uso delle Parti, una forma comune per presentare queste informazioni in conformità con il paragrafo 2 in appresso.

2. Ciascuna Parte informerà le altre Parti nonché il Comitato, prima della fine ddel mese di Novembre di ciascun anno, riguardo a qualsiasi passo adottato in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra ed al numero ed alla natura dei permesso rilasciato in base al presente Annesso nel periodo precedente dal 1 luglio al 30 giugno.

ARTICOLO 7

RAPPORTI CON ALTRI ACCORDI ESTRANEI AL SISTEMA DEL TRATTATO ANTARTICO

Nulla nel presente Annesso sarà in deroga ai diritti ed agli obblighi delle Parti in base alla Convenzione Internazionale per la regolamentazione della cattura delle balene.

ARTICOLO 8
Controllo

Le Parti manterranno sotto continuo controllo le misure per la conservazione della fauna e della flora Antartica, tenendo conto di ogni raccomandazione del Comitato.

ARTICOLO 9

Emendamento o modifica

1. Il presente Annesso può essere emendato o modificato da una misura adottata in conformità con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che la misura non specifichi diversamente, si riterrà che l'emendamento o la modifica siano state approvate e diverranno effettive un anno dopo la chiusura della Riunione Consultiva del Trattato Antartico nella quale è stata adottata a meno che una o più Parti Consultive al Trattato Antartico notifichino il Depositario entro quel periodo di tempo che desiderano una proroga di quel periodo o che non intendono approvare la misura.

2. Ogni emendamento o modifica di questo Annesso che diviene effettiva in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra diverrà in seguito effettiva nei confronti di ogni altra Parte quando la notifica dell' approvazione di detta Parte sarà stata ricevuta dal depositario.

APPENDICI ALL'ANNESSO

Appendice A:
Specie particolarmente protette

Tutte le specie del genere **Arctocephalus**, Foche da pelliccia.
Ommatophoca rossii, Foca di Ross.

Appendice B:
Importazioni di animali e di piante

I seguenti animali e piante possono essere importati nella zona del Trattato Antartico in conformità con i permessi rilasciati in base all'Articolo 4 del presente Annesso:

(a) piante domestiche;
(b) animali e piante da laboratorio compresi i virus, i battèri, i fermenti ed i funghi.

Appendice C:
Precauzioni per prevenire l'introduzione di micro-organismi

1. Pollame. Il pollame vivo o altri uccelli viventi non saranno introdotti nella zona del Trattato Antartico. Prima che il pollame preparato sia confezionato per la spedizione nella zona del Trattato Antartico, esso sarà ispezionato per il controllo di malattie come il morbo di Newcastle, la tubercolosi e infezioni da fermenti .Tutto il pollame o le parti non consumate saranno rimosse dalla zona del Trattato Antartico o soppresse mediante incineramento o mezzi equivalenti che non comportano rischi per la flora e la fauna native.

2. Sarà evitata in tutta la misura del possibile l'importazione di terreno non sterile.

ANNESSO III AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO ANTARTICO

GESTIONE ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 1

Obblighi Generali

1. Il presente Annesso si applicherà alle attività intraprese nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, turismo e tutte le altre attività governative e non governative nella zona del Trattato Antartico per le quali si richiede un preavviso anticipato in base all'Articolo VII(5) del Trattato Antartico,nonché alle attività di supporto logistico connesse.

2. Il quantitativo di rifiuti prodotti o eliminati nella zona del Trattato Antartico sarà diminuito in tutta la misura del possible in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente Antartico e le interferenze con i valori naturali dell'Antartide, la ricerca scientifica e gli altri usi dell'Antartide compatibili con il Trattato Antartico.

3. L'immagazzinamento dei rifiuti, la loro gestione ed eliminazione dalla zona del Trattato Antartico, nonché il riciclaggio e la riduzione delle fonti, dovranno essere considerazioni essenziali nella pianificazione e nello svolgimento delle attività nella zona del Trattato Antartico.

4. I rifiuti rimossi dalla zona del Trattato Antartico, dovranno in tutta la misura del possibile essere rinviati nel paese nel quale le attività che hanno dato luogo ai rifiuti sono state organizzate o in ogni altro paese in cui siano stati presi provvedimenti per l'eliminazione di tali rifiuti in conformità con gli accordi internazionali pertinenti.

5. I siti già utilizzati e quelli attuali per l'eliminazione dei rifiuti sul territorio ed i siti di lavoro abbandonati dove si sono svolte attività dell'Antartico saranno ripuliti da chi ha dato origine a questi rifiuti e dagli utenti di questi siti. Tale obbligo non sarà interpretato nel senso di esigere:

(a) la rimozione di ogni struttura designata come sito o monumento storico; oppure

(b) la rimozione di ogni struttura o materiale di rifiuto in circostanze in cui la rimozione in base a qualsiasi opzione pratica darebbe come risultato un impatto ambientale deteriore maggiore che se la struttura o il materiale di rifiuto fossero stati lasciati nel loro attuale sito.

ARTICOLO 2

ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE RIMOZIONE DALLA ZONA DEL TRATTATO ANTARTICO

1. I seguenti rifiuti, se generati dopo l'entrata in vigore del presente Annesso, saranno rimossi dalla zona del Trattato Antartico da chi ha dato origine a tali rifiuti:-

(a) materiali radio-attivi;

(b) batterie elettriche;

(c) combustibile, sia liquido che solido;

(d) rifiuti contenenti livelli nocivi di metalli pesanti o componenti fortemente tossici e persistentemente nocivi;

(e) cloruro di polivinile (PVC), schiuma di poliuretano, schiuma di polistirene, gomma ed olii lubrificanti, legnami trattati ed ogni altro prodotto contenente additivi che potrebbe produrre emissioni nocive se incinerato;

(f) tutti gli altri rifiuti di materie plastiche ad eccezione dei contenitori di polietilene a bassa densità (come i sacchi per l'immagazzinamento dei rifiuti), a condizione che tali contenitori siano incinerati in conformità con l'Articolo 3(1); .

(g) bidoni da combustibile; e

(h) altri rifiuti solidi e non combustibili;

a condizione che l'obbligo di rimuovere i bidoni ed i rifiuti solidi non combustibili indicati nei capoversi(g) e (h) di cui sopra non si applichi in circostanze in cui la rimozione di tali rifiuti in base a qualsiasi opzione pratica darebbe luogo ad un impatto ambientale deteriore maggiore che se essi fossero rimasti nei siti in cui si trovavano.

2. I rifiuti liquidi che non sono previsti dal paragrafo 1 di cui sopra ed i rifiuti domestici liquidi dovranno essere in tutta la misura del possibile rimossi dalla zona del Trattato Antartico da chi ha dato luogo a tali rifiuti.

3. I seguenti rifiuti dovranno essere rimossi dalla zona del Trattato Antartico ad opera di chi ha dato origine a questi rifiuti a meno che essi non siano incinerati, sterilizzati in autoclave o diversamente trattati in modo tale da essere resi sterili:

(a) residùi di carcasse di animali importati;

(b) culture di laboratorio di micro-organismi e di agenti patogeni delle piante;

(c) prodotti aviari introdotti

ARTICOLO 3

Eliminazione dei rifiuti mediante incineramento

1. Sotto riserva del paragrafo 2 di cui sopra, i rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui all'Articolo 2 (1) che non sono rimossi dalla zona del Trattato Antartico saranno bruciati in inceneratori le cui emissioni nocive saranno ridotte in tutta la misura del possibile. Si terrà conto di tutti i parametri di emissione e delle prescrizioni relàtive agli impianti eventualmenti raccomandati, inter alia, dal Comitato e dal Comitato Scientifico per la Ricerca Antartica. I residui solidi di tale incineramento saranno rimossi dalla zona del Trattato Antartico.

2. Tutte le operazioni di bruciatura all'aperto di rifiuti saranno programmate non appena possibile, ma non oltre la fine della stagione 1998/1999. In attesa del completamento di tale programmazione, in caso sia necessario eliminare i rifiuti bruciandoli all'aperto, si dovrà tener conto della direzione e della velocità del vento e dei tipi di rifiuti da bruciare al fine di limitare depositi di particelle ed evitare tali depositi su aree aventi un particolare valore biologico, scientifico, storico, estetico e naturale comprese in particolare le aree che godono di una particolare protezione in base al Trattato Antartico.

ARTICOLO 4

Eliminazione di altri rifiuti a terra

1. I rifiuti non rimossi o non eliminati in conformità con gli Articoli 2 e 3 non saranno eliminati in zone libere da ghiacci o in sistemi di acqua dolce.

2. Le acque di scolo, i rifiuti domestici liquidi e gli altri rifiuti liquidi non rimossi dalla zona del Trattato Antartico in conformità con l'Articolo 2 saranno per quanto possibile eliminati nei mari di ghiaccio, sulle piattaforme di ghiaccio o sugli strati di ghiaccio a terra, a condizione che detti rifiuti, generati da basi localizzate a terra su piattaforme di ghiaccio o su strati di ghiaccio a terra possano essere eliminati in profondi pozzi di ghiaccio qualora tale mezzo di eliminazione sia l'unica opzione praticabile. Questi pozzi

non saranno localizzati sui solchi noti dei ghiacci galleggianti che terminano in zone libere da ghiaccio o in zone di forte erosione.

3. I rifiuti aventi origine negli accampamenti sul terreno saranno per quanto possibile trasportati da coloro che hanno prodotto tali rifiuti, in basi di appoggio o su navi per l'eliminazione in conformità con il presente Annesso.

ARTICOLO 5

Eliminazione dei rifiuti in mare

1. Le acque di scolo ed i rifiuti domestici liquidi possono essere scaricati direttamente in mare, tenendo conto della capacità di assimilazione dell'ambiente marino ricevente ed a condizione che:

(a) tale discarica sia localizzata , ogni qualvolta ciò sia possibile, là dove esistono le condizioni per una diluzione iniziale ed una rapida dispersione;

(b) vasti quantitativi di tali rifiuti (prodotti in una base il cui affollamento medio settimanale in tutta l'estate australe è all'incirca di trenta individui o più) saranno trattati almeno per via di macerazione.

2. I sotto-prodotti del trattamento delle acque di scolo con il procedimento del "Contattore Rotatorio Biologico" o procedimenti analoghi, potranno essere eliminati in mare a condizione che tale eliminazione non pregiudichi negativamente l'ambiente locale ed a condizione anche che tale eliminazione in mare sia in conformità con l'Annesso IV del Protocollo.

ARTICOLO 6

Immagazzinamento dei rifiuti

Tutti i rifiuti che dovranno essere rimossi dalla zona del Trattato Antartico o diversamente eliminati saranno immagazzinati in modo tale da prevenire la loro dispersione nell'ambiente.

ARTICOLO 7

Prodotti vietati

Non saranno introdotti sul territorio o sulle piattaforme di ghiaccio o nelle acque della zona del Trattato Antartico difenili di poli- cloruro (PCB), terreno non sterile, palline di polistirolo, trucioli o altre forme di imballaggio, o pesticidi (diversi da quelli necessari per fini scientifici, medici o igienici).

ARTICOLO 8

Pianificazione della gestione dei rifiuti

2. Ciascuna Parte che svolge attività nella zona del trattato Antartico stabilirà per quanto riguarda tali attività un sistema di classifica dell'eliminazione dei rifiuti come base per registrare i rifiuti ed agevolare studi volti a valutare gli impatti ambientali dell'attività scientifica e del supporto logistico associato. A tal fine, i rifiuti prodotti saranno classificati come:

(a) acque di scolo e rifiuti domestici liquidi (Gruppo 1)

(b) altri rifiuti e prodotti chimici liquidi, compresi i combustibili ed i lubrificanti (Gruppo 2);

(c) solidi da bruciare (Gruppo 3)

(d) altri rifiuti solidi (Gruppo 4);

(e) materiale radioattivo (Gruppo 5).

2. Al fine di ulteriormente diminuire l'impatto dei rifiuti sull'ambiente Antartico ciascuna Parte predisporrà e rivedrà annualmente ed aggiornerà i suoi piani di gestione dei rifiuti (compresa la riduzione dei rifiuti, immagazzinamento e loro eliminazione), specificando per ciascun sito stabilito, per gli accampamenti in generale e per ciascuna nave (diversa dai piccoli battelli che fanno parte delle operazioni dei siti stabiliti o delle navi, e tenendo contro dei piani di gestione esistenti per le navi):

(a) i programmi di ripulitura dei siti esistenti per l'eliminazione dei rifiuti ,e dei siti di lavoro abbandonati;

(b) i provvedimenti in corso e pianificati di gestione dei rifiuti, compresa l'eliminazione finale;

(c) i provvedimenti in corso e pianificati per l'analisi degli effetti ambientali dei rifiuti e la gestione dei rifiuti;

(d) altri sforzi per minimizzare ogni effetto ambientale dei rifiuti e la gestione dei rifiuti.

3. Ciascuna Parte dovrà, nella misura del possibile predisporre inoltre un inventario delle localizzazioni delle attività pregresse (come ripari trasversali, depositi di combustibile, basi sul terreno, aerei atterrati di fortuna) prima che le informazioni vengano perse, in modo tale che di tali informazioni si possa tener conto nel pianificare i futuri programmi scientifici (come chimica della neve, iniquinanti nei licheni o trivellazione del ghiaccio in profondità).

ARTICOLO 9

Trasmissione e revisione dei piani di gestione dei rifiuti

1.I piani di gestione dei rifiuti preparati in conformità con l'Articolo 8, i rapporti sulla loro attuazione nonché gli inventari di cui all'Articolo 8 (3) saranno inclusi negli scambi annuali di informazione in conformità con gli Articoli III e VII del Trattato Antartico e relative Raccomandazioni in base all'Articolo IX del Trattato Antartico.

2. Ciascuna Parte invierà al Comitato copie dei suoi piani di gestione dei rifiuti, nonchè rapporti sulla loro attuazione e revisione.

3. Il Comitato può rivedere i piani di gestione dei rifiuti e relativi rapporti e può sottoporre alla considerazione delle Parti osservazioni e suggerimenti al fine di ridurre al minimo gli impatti e per quanto riguarda le modifiche nonchè il miglioramento dei piani.

4. Le Parti possono scambiarsi informazioni e fornire pareri per quanto riguarda, inter alia, tecnologie disponibili con scarsa produzione di rifiuti, la riconversione degli impianti esistenti, criteri speciali per effluenti, ed adeguati metodi di scarico e di eliminazione.

ARTICOLO 10

Prassi di gestione

Ciascuna Parte:

(a) designerà un funzionario di gestione dei rifiuti per sviluppare e sorvegliare i piani di gestione dei rifiuti; in loco questa responsabilità sarà delegata ad una persona appropriata in ciascun sito;

(b) assicurerà che i membri di queste spedizioni ricevano l'addestramento volto à limitare l'impatto delle operazioni di detta Parte sull'ambiente Antartico e siano informati riguardo alle prescrizioni del presente Annesso;

(c) scoraggerà l'uso di prodotti di cloruro di poli-vinile (PVC) ed assicurerà che le spedizioni nella zona del Trattato Antartico siano avvisate di ogni prodotto PVC che si intende introdurre nella zona del Trattato Antartico affinché tali prodotti possano essere rimossi successivamente in conformità con il presente Annesso.

ARTICOLO 11
Revisione

Il presente Annesso sarà soggetto a regolari revisioni al fine di assicurare il suo aggiornamento con il recepire i miglioramenti intervenuti nella tecnologia e nelle procedure di eliminazione dei rifiuti e garantire pertanto la massima protezione dell'ambiente Antartico.

ARTICOLO 12

CASI DI EMERGENZA

1. Il presente Annesso non si applicherà ai casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, aerei o alla protezione dell'ambiente.

2. Sarà immediatamente trasmessa a tutte le Parti ed al Comitato notifica delle attività intraprese in casi di emergenza.

ARTICOLO 13

Emendamento o modifica

1. Il presente Annesso può essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformità con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi diversamente, si riterrà che l'emendamento o la modifica sono state approvati; essi diverranno effettivi un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico nel corso della quale sono stati adottati, a meno che una o più Parti consultive del Trattato Antartico notifichino il depositario entro tale periodo di tempo, che desiderano una proroga di quel periodo o che non intendono approvare l'emendamento.

2. Ogni emendamento o modifica di tale Annesso che diviene effettivo in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra diverrà in seguito effettivo nei confronti di ogni altra parte quando la notifica di approvazione di detta Parte sarà stata ricevuta dal Depositario.

ANNESSO IV AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO ANTARTICO

Prevenzione della contaminazione del mare

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Annesso:

(a) L'espressione "discarica" significa qualsiasi perdita verificatasi da una nave e comprende ogni fuoruscita, eliminazione, versamento, fuga, nonchè l'azionamento di pompe, l'emissione o lo svuotamento;

(b) l'espressione "rifiuti" indica ogni genere di rifiuti da vettovaglie, domestici ed operativi, tranne il pesce fresco e parti di esso, prodotti durante il normale funzionamento della nave, ad eccezione di quelle sostanze previste dagli Articoli 3 e 4 ;

(c) l'espressione "Marpol 73/78" significa la Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973, come emendata dal relativo Protocollo del 1978 e da ogni altro emendamento successivamente in vigore ;

(d) l'espressione " sostanze liquide nocive" significa ogni sostanza liquida nociva come definita nell'Annesso II di Marpol 73/78;

(e) l'espressione "petrolio" significa il petrolio in qualsiasi sua forma compreso il petrolio greggio, il petrolio per combustibile,i fanghi di scolo, i rifiuti di petrolio e prodotti raffinati del petrolio (diversi dai prodotti petrolchimici soggetti alle disposizioni dell'Articolo 4);

(f) l'espressione "miscela oleosa" significa una miscela oleosa avente qualsiasi contenuto di petrolio;

(g) l'espressione "nave" significa un vascello di qualsiasi genere in funzione nell'ambiente marino ed include aliscafi, battelli, veicoli a cuscini pneumatici, sommergibili, mezzi galleggianti e piattaforme fisse o galleggianti.

ARTICOLO 2

Applicazione

Il presente Annesso si applica , per quanto riguarda ciascuna Parte, alle navi aventi diritto ad inalberare la bandiera di detta Parte e ad ogni altra nave impegnata in operazioni nell'Antartico, o di supporto a tali operazioni, per tutto il tempo in cui esse operano nella zona del Trattato Antartico.

ARTICOLO 3

Discarica di petrolio

1. E' vietata ogni discarica in mare di petrolio o di miscele oleose tranne in casi consentiti in base all'Annesso I di MARPOL 73/78. Per tutto il tempo in cui operano nella regione del Trattato Antartico, le navi conserveranno a bordo .i fanghi di scolo; la zavorra sporca, le acque di lavaggio dei serbatoi e altri residui oleosi e miscele che non possono essere scaricate in mare. Le navi scaricheranno questi residui solo al di fuori della zona del Trattato Antartico, negli impianti riceventi o in altro modo, come autorizzato in base all'Annesso I di Marpol 73/78.

2. Il presente Articolo non si applicherà:

(a) alla discarica in mare di petrolio o di miscele oleose dovuta ad avaria della nave o del suo equipaggiamento:

(i) a condizione che ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l'evenienza dell'avaria o l'individuazione della discarica al fine di prevenire o ridurre al minimo la discarica;

(ii) a meno che il proprietario o il capitano della nave abbiano agito con l'intento di causare danni, o in maniera temeraria sapendo che un danno ne sarebbe probabilmente derivato; oppure

(b) alla discarica in mare di sostanze contenenti petrolio utilizzate per far fronte a specifici incidenti causanti inquinamento al fine di minimizzzare i danni derivanti dall'inquinamento.

ARTICOLO 4

Discarica di sostanze nocive liquide.

E' vietata la discarica in mare di qualsiasi sostanza liquida nociva e di ogni altro prodotto chimico o altre sostanze in quantitativi o concentrazioni dannose per l'ambiente marino.

ARTICOLO 5

Eliminazione dei rifiuti

1. E' vietata l'eliminazione in mare di tutte le sostanze plastiche, compresi ma non esclusivamente i cavi sintetici, le reti da pesca e i sacchi di plastica per rifiuti.

2. E' vietata l'eliminazione in mare di ogni altro rifiuto, compresi prodotti di carta, stracci, vetri, metallo, bottiglie, terraglia, ceneri da incineramento, pagliolato, materiali di rivestimento e di imballaggio.

3. L'eliminazione in mare di rifiuti alimentari potrà essere autorizzata dopo che tali rifiuti siano stati passati attraverso un trituratore o un macinatore a condizione che tale eliminazione sia effettuata - tranne in casi consentiti secondo l'Annesso V di Marpol 73/78- per quanto possibile da terra e dalle piattaforme di ghiaccio ma in ogni caso a non meno di 12 miglia nautiche dal più vicino punto di terra o piattaforma di ghiaccio. Tali rifiuti alimentari triturati o macinati dovranno poter passare attraverso un crivello con aperture non superiori a 25 millimetri.

4. Quando una sostanza o materiale previsto dal presente articolo è miscelato con altre sostanze o materiale per discarica o eliminazione, per i quali sono prescritti diversi criteri di eliminazione o di discarica, saranno applicati i criteri più rigorosi di eliminazione o di discarica.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano:

(a) alla fuoruscita di rifiuti derivanti da un'avaria alla nave o al suo equipaggiamento, a condizione che ogni ragionevole precauzione sia stata adottata, prima e dopo l'evenienza dell'avaria, al fine di prevenire o di ridurre al minimo la fuoruscita; oppure

(b) alla perdita accidentale di reti da pesca sintetiche, a condizione che ogni ragionevole precauzione sia stata adottata per prevenire tale perdita.

6. Le Parti devono se del caso fare uso di registri per la registrazione dei rifiuti.

ARTICOLO 6

Discarica delle acque di scolo

1. Salvo se ciò pregiudicherebbe indebitamente le operazioni nell'Antartico:

(a) ciascuna Parte si asterrà dal scaricare in mare tutte le acque di scolo non trattate (il termine "acque di scolo" essendo definito dall'Annesso IV di MARPOL 73/78) entro 12 miglia nautiche da terra o dalle piattaforme di ghiaccio;

(b) oltre tale distanza, le acque di scolo immagazzinate in un serbatoio di contenimento non saranno scaricate istantaneamente ma ad un ritmo moderato e, se possibile, mentre la nave è in viaggio a velocità a non meno di 4 nodi.

Il presente paragrafo non si applica a navi autorizzate a trasportare un massimo di 10 persone.

2. Le Parti devono se del caso fare uso di registri per la registrazione delle acque di scolo.

ARTICOLO 7
Casi di emergenza

1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Annesso non si applicheranno in casi di emergenza relativi alla sicurezza di una nave e delle persone a bordo o al salvataggio di vite umane in mare.

2. Tutte le Parti ed il Comitato saranno immediatamente avvisate di ogni attività intrapresa in casi di emergenza.

ARTICOLO 8
Effetto sugli ecosistemi dipendenti ed associati

Nell'attuare le disposizioni del presente Annesso sarà data debita considerazione alla necessità di evitare effetti pregiudizievoli per gli ecosistemi dipendenti ed associati, al di fuori della zona del Trattato Antartico.

ARTICOLO 9

Capacità di ritenzione della nave ed installazioni riceventi

1. Ciascuna Parte farà in modo di assicurare che tutte le navi aventi diritto ad inalberare la sua bandiera ed ogni altra nave impegnata nelle operazioni Antartiche o di supporto ad essa, prima di entrare nella zona del Trattato Antartico, siano equipaggiate con un serbatoio o serbatoi aventi sufficiente capacità a bordo per ritenere tutte le acque di scolo, zavorra sporca,

acque di lavaggio dei serbatoi ed altri residui e miscele oleose, e che abbiano sufficiente capacità a bordo per la ritenzione dei rifiuti durante le operazione nella zona del trattato Antartico. Esse inoltre dovranno aver preso provvedimenti per scaricare tali residui oleosi e rifiuti in un impianto ricevente dopo aver lasciato la zona.Le navi dovranno anche avere sufficiente capacità a bordo per la ritenzione di sostanze liquide nocive.

2. Ciascuna Parte nei cui porti le navi dipartono dirette verso la zona del Trattato Antartico o giungono da detta zona, si impegna a fare in modo che non appena possibile siano installati adeguati impianti per ricevere tutte le acque di scolo, la zavorra sporca, le acque di lavaggio del serbatoio, altri residui e miscele oleose nonché i rifiuti provenienti dalle navi senza causare indebiti ritardi, ed in base alle esigenze delle navi che utilizzano tali impianti.

3. Le Parti che hanno in esercizio in porti di altre Parti navi dirette verso la zona del Trattato Antartico o che giungono da detta zona, si consulteranno con tali Parti in vista di assicurare che la sistemazione degli impianti riceventi portuali non imponga un onere indebito alle Parti limitrofe alla zona del Trattato Antartico.

ARTICOLO 10
Progettazione, costruzione, armamento ed equipaggiamento di navi

Ciascuna Parte terrà conto degli obiettivi del presente Annesso nella progettazione, costruzione, armamento ed equipaggiamento delle navi impegnate o di supporto nelle operazioni dell'Antartico.

ARTICOLO 11
Immunità sovrana

1. Il presente Annesso non si applicherà a qualsiasi nave da guerra, ausiliaria navale o altra nave di proprietà o operata da uno Stato ed attualmente utilizzata solo per servizi governativi non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte assicurerà mediante l'adozione di adeguati provvedimenti che non pregiudicano le operazioni o le capacità operative di tali navi di sua proprietà o da essa utilizzate, che tali navi agiscano in maniera compatibile, per quanto ragionevole e possibile, con il presente Annesso.

2. Nell'applicare il paragrafo 1 di cui sopra, ciascuna Parte terrà conto dell'importanza di proteggere l'ambiente Antartico.

3. Ciascuna Parte informerà le altre Parti su come essa attua la presente disposizione.

4. La procedura di soluzione delle controversie stabilita negli Articoli 18 a 20 del Protocollo non si applica al presente Articolo.

ARTICOLO 12

Misure preventive e prontezza e risposta all'emergenza.

1. Al fine di far fronte in maniera più effettiva alle emergenze di inquinamento marino o al rischio che ne deriva nella zona del Trattato Antartico, le Parti in conformità con l'Articolo 15 del Protocollo, elaboreranno piani di emergenza per far fronte all'inquinamento marino nella zona del trattato Antartico, compresi piani di emergenza per le navi (diverse dai piccoli battelli adibiti alle operazioni delle basi fisse o delle navi) che operano nella zona del Trattato Antartico, in particolare le navi che trasportano carichi di petrolio e per quanto riguarda i versamenti di petrolio aventi origine da impianti costieri, che si riversano nell'ambiente marino. A tal fine esse:

(a) coopereranno nella formulazione ed attuazione di tali piani;

(b) attingeranno ai pareri del Comitato,dell'Organizzazione Marittima Internazionale e di altre Organizzazioni Internazionali.

2. Le Parti istituiranno altresi' procedure per far fronte in maniera cooperativa ai casi di emergenza di inquinamento e adotteranno adeguate azioni di risposta in base a tali procedure.

ARTICOLO 13
Revisione

Le Parti manterranno sotto continuo controllo le disposizioni del presente Annesso ed altri provvedimenti al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente marino dell'Antartico e di farvi fronte, ivi compreso ogni emendamento e nuovo regolamento adottato in base a Marpol 73/78 in vista di conseguire gli obiettivi del presente Annesso.

ARTICOLO 14

Rapporti con Marpol 73/78

Per quanto riguarda le Parti che sono anche Parti a Marpol 73/78, nulla nel presente Annesso sarà in deroga ai diritti ed obblighi specifici ivi contenuti.

Articolo 15
Emendamento o Modifica

1. Il presente Annesso può essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformità con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi diversamente, si riterrà che l'emendamento o la modifica sono state approvate e

diverranno effettive un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico durante la quale è stata adottata a meno che una o più Parti Consultive al Trattato Antartico non notifichino il Depositario, entro quel periodo di tempo, che desiderano una proroga di tale periodo o che non intendono approvare il provvedimento.

2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che diviene effettiva in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra diverrà successivamente effettiva nei confronti di ogni altra Parte quando la notifica dell'approvazione di detta Parte sarà ricevuta dal Depositario.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 594):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 13 luglio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 agosto 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 5 ottobre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 12 ottobre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1458):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 7 dicembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 13 dicembre 1994 (atto n. 1458/*A* - relatore on. MENEGON).

Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 1995.

95G0069

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651337) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G.I S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. **357.000**
- semestrale . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. **65.500**
- semestrale . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . L. **200.000**
- semestrale . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. **65.000**
- semestrale . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. **199.500**
- semestrale . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. **687.000**
- semestrale . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. **336.000**
Abbonamento semestrale . . . L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 4 8 0 9 5 *

L. 15.400